

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 30 APRILE 2013

N. 58



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2013, n. 580

Art. 38 della L.R. n. 45 del 28/12/2012. Contributo straordinario alle università pugliesi.

Pag. 14647

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2013, n. 581

Art. 15, comma 20 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135. Stralcio al Programma operativo 2013-2015. Richiesta di deroga al divieto di assunzione di cui alla L.R. n. 2/2011 - Piano di Rientro 2010-2012.

Pag. 14655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 712

L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2011 - Ammissione a contributo richieste pervenute fuori termine. Riparto fondi premialità.

Pag. 14658

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 713

Fondo di Intervento Integrativo di cui al D.Lgs. n. 68/2012 (già legge n. 390/1991). Variazione al Bilancio di Previsione. Aumento di stanziamento.

Pag. 14668

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 714

Integrazione somma a titolo economia contributo aumento orario Isu anno 2011 - Comune di Nardò.

Pag. 14670

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 715

Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università - FlxO S & U” - Approvazione schema Convenzione Istituzionale tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia.

Pag. 14671

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 716

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 “Grecia / Italia cbc” Approvazione Progetto “OTRIONS” - Presa d’atto VARIAZIONE DI BILANCIO.

Pag. 14681

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 717

Bando di concorso “Principi Attivi 2012 - Giovani idee per una Puglia migliore”. Integrazione risorse.

Pag. 14683

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 718

Programma delle Manifestazioni Zootecniche anno 2013, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b) della L.r. 19/2012.

Pag. 14685

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 720

Piano di devoluzione finanziaria per la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori, per il contenimento del contenzioso e per la semplificazione delle procedure amministrativo contabili di Aziende Ospedaliere, IRCCS Pubblici, ed Aziende Sanitarie Locali. Seguito DGR 1260/2012.

Pag. 14687

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 721

L.R. 16 novembre 2001, n. 28 art. 72 - Assegnazione al capitolo di spesa 784030 del Bilancio 2013 delle somme rivenienti da recuperi di importi erogati a soggetti pubblici, connesse a spese legislativamente vincolate - Variazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.

Pag. 14692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 722

Approvazione Linee Guida Regionali sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali.

Pag. 14694

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 736

Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - Procedura d’infrazione n.2009/2034 - Causa C-85/2013 (Commissione c/ Repubblica Italiana - Ricorso per inadempimento ex art. 258, comma 2 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Approvazione Piano di Azione.

Pag. 14726

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 737

Comune di Putignano (BA). Variante al PRG relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture primarie a servizio della zona C3/1. Rettifica Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P) rilasciato con DGR 1003 del 21/05/2012. Proponente: Comune di Putignano (BA).

Pag. 14739

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 738

BARI. Intervento di riqualificazione fisica e ambientale delle aree ferroviarie comprendenti la stazione PM, lo scalo pubblico, lo scalo Ferruccio Ambito B - Stazione PM. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P) e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica - art. 146 del D.Lgs 42/04.

Pag. 14744

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2013, n. 580

Art. 38 della L.R. n. 45 del 28/12/2012. Contributo straordinario alle università pugliesi.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal personale dell'Ufficio Università e Ricerca, confermata dal Dirigente e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;

Visto il principio stabilito dall'art. 9 della Carta costituzionale laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Visto l'art. 7 della legge n. 168 del 09/05/1989 concernente le fonti di finanziamento del sistema universitario ove, a parte le altre forme di contribuzione, il ruolo preminente è assunto dai trasferimenti dello Stato che, in termini quantitativi, nel periodo 2008-2013 si è progressivamente ridotto di oltre il 10%;

Viste, anche, le riduzioni registrate nell'organico dei docenti delle Università pugliesi, ove risultano cessate (pensionamenti, trasferimenti, ecc.) oltre 500 unità negli ultimi tre anni;

Vista la nota a firma congiunta dei Rettori delle Università degli Studi di Bari e di Foggia, prot. n. 75949-VIII/1 del 04/12/2012, avente ad oggetto "richiesta finanziamento da parte del bilancio della Regione Puglia";

Rilevato che, a tal proposito, il Consiglio Regionale, con l'art. 38 della L.R. n. 45/2012, per rilanciare e potenziare la funzione di alta formazione degli atenei pugliesi, salvaguardare l'offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi, ha stanziato, per la finalità di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 29/03/2012, l'importo complessivo di € 2.000.000,00 a favore delle università statali presenti sul territorio della Regione Puglia;

Rilevato che lo stesso art. 38 della L.R. n. 45/2012, al comma 2, stabilisce che "l'assegnazione del contributo alle università ... è effettuata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi" e che "con lo stesso atto della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 5 del d.lgs. 49/2012";

Sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi che ha discusso l'argomento nella seduta del 28/03/2013;

Preso atto che il Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, nella predetta seduta del 28/03/2013, sulla base delle esigenze manifestate dagli atenei pugliesi, ha condiviso unanimemente di devolvere, in questa circostanza, il contributo straordinario regionale alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, che presentano criticità negli assetti attuali del personale docente;

Preso atto, altresì, che il Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, nella stessa seduta, ha stabilito che il contributo regionale sia devoluto in misura pari a € 1.250.000,00 in favore dell'Università degli Studi di Bari ed € 750.000,00 per l'Università degli Studi di Foggia, con riserva di determinare in misura più precisa, all'esito delle conseguenti scelte dei propri organi, la quota per ciascuno necessaria, ricorrendo, all'occorrenza, a reciproche compensazioni tra i due atenei che saranno prontamente comunicate alla Regione Puglia;

Ritenuto, quindi, sulla base delle decisioni assunte dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi nella seduta del 28/03/2013, di dover assegnare in questa sede, per la suesposta finalità e fatta salva la riserva espressa, il seguente contributo straordinario:

Contributo regionale	
Università di Bari	1.250.000,00
Università di Foggia	750.000,00
<i>totali</i>	2.000.000,00

Preso atto che gli atenei sopra indicati destineranno il predetto contributo per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 38, comma 1, della L.R. n. 45/2012 secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29/03/2012, n. 49 (*"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5"*); Dato atto, in particolare, che le università beneficiarie del contributo di cui al presente provvedimento impiegheranno le risorse assegnate attuando comprovate misure idonee a rilanciare e potenziare la funzione di alta formazione, salvaguardare l'offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi;

Considerato, altresì, che l'utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie sarà oggetto, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 della L.R. n. 45/2012, di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura, entro e non oltre sei mesi dalla data di erogazione dei fondi;

Tenuto conto, inoltre, che il contributo straordinario è destinato ad assicurare, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012, per le chiamate di posti di personale docente, il finanziamento in

misura non inferiore al relativo costo quindicennale e che, in tal caso, sarà accantonato dalle Università beneficiarie in apposito fondo del bilancio del corrente esercizio finanziario per essere imputato nei bilanci futuri nella misura complessiva pari a 1/15 annuo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 2.000.000,00 (due milioni/00) a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2013, da finanziare con le disponibilità del capitolo 915060 - U.P.B. 4.4.2;
- i relativi impegni complessivi saranno assunti con determinazioni del Servizio Scuola, Università e Ricerca nel corso del corrente esercizio finanziario 2013;
- alla liquidazione della somma assegnata per le citate motivazioni si provvederà in unica soluzione con determinazioni del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio competente, dal Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, senza osservazioni da parte del Direttore di Area;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integral-

mente richiamate per costituirne parte integrante ed essenziale, di:

1. Approvare la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione che qui si intende integralmente richiamata;
2. Assegnare, con il presente provvedimento e secondo le indicazioni fornite dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi nella seduta del 28/03/2013, il contributo straordinario previsto dall'art. 38 della L.R. n. 45/2012 alle Università degli Studi di Bari e di Foggia;
3. Dare atto che le due università pugliesi beneficiarie del contributo straordinario precitato impiegheranno le risorse assegnate attuando comprovate misure idonee a rilanciare e potenziare la rispettiva funzione di alta formazione, salvaguardare l'offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi;
4. Dare atto che il contributo straordinario in questione è destinato ad assicurare, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012, il finanziamento di spese per il personale, non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate dei posti di professore di ruolo indicati, e che, in tal caso, sarà accantonato dalle Università beneficiarie in apposito fondo del bilancio del corrente esercizio finanziario per essere imputato nei rispettivi bilanci futuri nella misura pari a 1/15 annuo;
5. Prenotare, a tal fine, la spesa complessiva di € 2.000.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 915060 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2013, U.P.B. 4.4.2, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n. 45/2012;
6. Assegnare, pertanto, alle due Università pugliesi, in base al riparto sopra indicato e per le finalità di cui al precedente punto 3, le somme di seguito riportate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49:
 - € 1.250.000,00 all'Università degli Studi di Bari;
 - € 750.000,00 all'Università degli Studi di Foggia;
7. Disporre, ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.R. n. 45/2012, che l'utilizzo del contributo regionale da parte delle due università destinatarie sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura, entro e non oltre sei mesi dalla data di erogazione dei fondi;
8. Approvare lo schema allegato di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
9. Autorizzare l'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;
10. Disporre che il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca provveda ad adottare i provvedimenti amministrativi conclusivi del procedimento, anche all'esito delle decisioni degli organi delle università beneficiarie e della riserva espressa in ordine alla misura del contributo assegnato;
11. Disporre, altresì, che il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, entro il corrente esercizio finanziario, provveda ad adottare i provvedimenti di impegno e conseguente liquidazione delle somme assegnate con il presente atto, a valere sul cap. 915060 - U.P.B. 4.4.2 del bilancio regionale, compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia ed osservate le regole di finanza pubblica correlate alle norme in materia di patto di stabilità;
12. Dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato a tutti gli uffici ed ai soggetti interessati a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca che provvederà ad acquisire la prescritta documentazione;
13. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

CONVENZIONE

per il finanziamento quindicennale di spese per il personale
dell'Università degli Studi di _____
(art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 49/2012)

TRA

La **Regione Puglia**, con sede in Bari - Via Capruzzi (CF 80017210727), rappresentata dall'Assessore regionale pro-tempore al Diritto allo Studio e Formazione _____;

E

l'**Università degli Studi di** _____ con sede in _____ - Via _____ (CF _____), rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. _____,

VISTO l'art. 38 della L.R. n. 45 del 28/12/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____;
VISTO il D. Lgs. n. 49 del 29/03/2012;
VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012, conv. in Legge n. 135 del 07/08/2012;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 43 del 30 gennaio 2013;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010;
VISTO l'articolo 16 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO l'articolo 18, ed in particolare il comma 3, della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTO l'articolo 29 della Legge 30/12/2010 n. 240;
VISTA la Legge n. 230 del 04/11/2005;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004;
VISTO il Decreto Ministeriale 04/10/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Ministeriale 18/03/2005;
VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998;
VISTO il D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980;
VISTE le vigenti linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università;
VISTO quanto stabilito dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, nella seduta del 28/03/2013;

Premesso che:

- la Regione Puglia, con l'art. 38 della L.R. n. 45 del 28/12/2012, ha disposto l'assegnazione di un contributo straordinario in favore delle Università statali pugliesi per il finanziamento delle spese ex comma 5, art. 5, del D. Lgs. n. 49/2012 al fine di rilanciare e potenziare la funzione di alta formazione, salvaguardare l'offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi;
- l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012, prevede che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a

tempo determinato e che siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento;

- l'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010 prevede che gli oneri derivanti dalla chiamata di professori possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici, previa stipula di convenzioni.

Visto e premesso quanto sopra, la Regione Puglia e l'Università degli Studi di _____

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse ed i riferimenti a norme statali, regionali ed a provvedimenti della Regione Puglia, anche se, questi ultimi, non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento quindicennale di spese per il personale docente dell'Università degli Studi di _____ ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 49/2012 in settori scientifico-disciplinari che consentano di rispettare le finalità indicate all'art. 38 della L.R. n. 45/2012, come riportate al successivo art. 3 della presente Convenzione.

2. Il personale finanziato, in base a quanto riportato nella seguente Convenzione, dovrà svolgere, per almeno 15 (quindici) anni, l'attività didattica e di ricerca esclusivamente presso l'Università degli Studi di _____. Qualora il rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di _____ dovesse cessare prima del decorso dei 15 anni finanziati, l'Ateneo restituirà alla Regione Puglia le corrispondenti somme accantonate e non utilizzabili per la specifica finalità ovvero, previa intesa con la Regione stessa, potrà disporre, in maniera analoga e seguendo le prescritte procedure di legge, per il relativo turn over, nei limiti temporali e finanziari di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il finanziamento regionale è finalizzato a rilanciare e potenziare la funzione di alta formazione dell'Università degli Studi di _____, salvaguardare la propria offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti, mantenere attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi, impiegando le risorse assegnate dalla Regione Puglia per la selezione di docenti in settori scientifico-disciplinari che consentano all'ateneo stesso di assicurare le relative misure di attuazione.

2. Per la finalità di cui al comma precedente, l'Università interessata, quindi, individua i settori scientifico-disciplinari più idonei al raggiungimento di tali finalità e, ai sensi del successivo art. 6 della presente Convenzione, espleta le relative procedure selettive e comparative previste dalle norme legislative e regolamentari di settore vigenti, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali. Nel caso in cui dovessero essere selezionati persone che abbiano già una posizione di docenza di ruolo all'interno della stessa Università, la Convenzione finanzia il solo differenziale.

Articolo 4
(Risorse finanziarie)

1. Il valore complessivo del finanziamento regionale di cui all'articolo 2 è pari a euro _____ (euro *in lettere* _____), al lordo di tutti gli oneri previsti per legge e/o contratto.

Articolo 5
(Erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento a carico della Regione Puglia è trasferito all'ateneo in unica soluzione e dovrà essere imputato e utilizzato dall'Università degli Studi di _____ pro-quota, pari a 1/15 per ciascun anno, provvedendo all'accantonamento, in apposito fondo del bilancio relativo all'esercizio di erogazione, delle quote che saranno poi imputate a ciascuna delle quindici annualità.

Articolo 6
(Adempimenti dell'Università)

1. L'Università, sulla base della propria programmazione triennale che assicura la relativa sostenibilità, provvederà alla copertura dei posti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione mediante le procedure previste dalle norme di settore vigenti (*artt. 18 - 24, comma 6, nonché art. 29 della legge n. 240 del 30/12/2010; art.1 della Legge n. 230 del 04/11/2005; art. 2 della Legge n. 210 del 03/07/1998; artt. 4 e 21 del D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980*).

2. L'Università assicura il corretto utilizzo delle somme nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e di assunzioni.

3. L'Università assicura, inoltre, nelle procedure di cui al comma 1, il soddisfacimento dell'obiettivo specifico del finanziamento, come riportato all'art. 38, comma 1, della Legge Regionale n. 45/2012.

4. L'Università fornisce alla Regione Puglia tutta la documentazione relativa all'utilizzo della somma assegnata, unitamente ad apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura ed il rispetto delle finalità previste.

Articolo 7
(Oneri ammissibili)

1. Le spese ammissibili e da sostenere entro la data di termine della Convenzione sono:

- a) Retribuzione base relativa alla classe di appartenenza;
- b) Indennità Integrativa Speciale;
- c) Assegno Aggiuntivo (assegno di tempo Pieno);
- d) Tredicesima mensilità;
- e) Contributo Tesoro, Contributo Opera Previdenza, Imposta Regionale sulle Attività Produttive, Assegni ad personam;
- f) altre voci fisse normativamente previste e stabilite.

2. Il finanziamento regionale di cui alla presente Convenzione è omnicomprensivo anche di eventuali progressioni di carriera e di futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge. Gli eventuali differenziali, pertanto, legati alle progressioni ed agli adeguamenti menzionati, rimarranno a carico dell'Università; non si darà luogo, in alcun modo, a forme di conguaglio a carico della Regione Puglia.

Articolo 8
(Referente della Convenzione)

1. Il Referente per l'Università degli Studi di _____, per tutta la durata della Convenzione, è il Prof./Dott. _____ che si assume l'obbligo di assicurarne la piena e corretta applicazione.

Articolo 9**(Durata)**

1. La presente Convenzione ha durata di 15 anni che decorrono dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la presente Convenzione cesserà di produrre la propria efficacia e non potrà essere rinnovata.

Articolo 10**(Revoca)**

1. In caso di mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito o in caso di mancato rispetto delle finalità di cui all'art. 38 della L.R. n. 45/2012 o della durata temporale di cui alla presente Convenzione, sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta Regionale.

Articolo 11**(Modifiche)**

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ed approvate specificamente, in forma scritta, dalle Parti.

Articolo 12**(Conflitto di interessi)**

1. Le parti assicurano l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi con i potenziali soggetti destinatari del finanziamento di cui alla presente Convenzione.

Articolo 13**(Clausola compromissoria)**

1. Le parti concordano di definire preliminarmente e in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 14**(Attività di monitoraggio)**

1. La Regione Puglia potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e assunzionali, dei contratti di lavoro, delle buste paga, dei mandati di pagamento, delle certificazioni fiscali.

Articolo 15**(Trattamento dei dati personali)**

1. L'Università e la Regione Puglia dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati personali" forniti per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con gli altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Titolari sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

Articolo 16
(Spese)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. n. 131/1986; tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese per l'imposta di bollo, ove previsto, sono a carico dell'Università.

Data _____

Firme

Per la Regione Puglia

Per l'Università degli Studi di _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2013, n. 581

Art. 15, comma 20 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135. Stralcio al Programma operativo 2013-2015. Richiesta di deroga al divieto di assunzione di cui alla L.R. n. 2/2011 - Piano di Rientro 2010-2012.

L'Assessore al Welfare Elena Gentile sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della A.P. - "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR" confermata dal Dirigente dell'ufficio "Risorse Umane e Aziende Sanitarie" e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Sanitaria e Specialistica, riferisce quanto segue.

La l.r. n. 2/2011 di approvazione Piano di Rientro 2010-2012, all'Obiettivo B3.4 ha previsto il blocco totale del turn-over in relazione al processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale del SSR, salvo deroghe nei limiti dei risparmi consuntivati al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il blocco totale delle assunzioni ha fortemente depauperato la consistenza del personale del Servizio Sanitario Regionale pregiudicando l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in particolare nell'area dell'emergenza-urgenza.

L'art. 11, comma 1 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 ha previsto che le Regioni in Piano di rientro, non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del piano di rientro per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi.

L'art.15, comma 20 del D.L. 6. 7.2012 n.95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135 ha previsto che le suddette disposizioni siano applicate anche a decorrere dal 2013.

Gli effetti del suddetto Piano sono terminati il 31.12.2012 ed in attesa della verifica finale dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi concordati, prevista per il 15.06.2013, il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, in esito alla riunione congiunta del 9 novembre 2012 ha richiesto alla Regione, al fine di consolidare e rendere effettivamente strutturali gli interventi previsti nel Piano di Rientro, di redigere ed adottare il Programma operativo per gli

anni 2013-2015 avvalendosi di quanto previsto dal citato articolo 15, comma 20 del D.L. 6.7.2012 n.95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135

Nelle more della definitiva stesura del programma operativo, la Regione Puglia ha trasmesso al Comitato Permanente per la verifica dei LEA, con nota prot. n. 24/65/SP del 6.3.2013, una relazione a stralcio del suddetto programma operativo, finalizzata alla richiesta di deroghe all'assunzione di personale per far fronte alle forti criticità esistenti, che stanno vanificando gli sforzi sinora effettuati per la riqualificazione del sistema, e per assicurare nell'immediato la funzionalità di settori strategici dell'assistenza. Alla relazione è stata allegata una tabella riassuntiva delle richieste pervenute dalle Aziende Sanitarie riguardanti i settori con particolare criticità.

Con nota del 15 marzo 2013 è stata altresì inviata al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza apposita relazione con la quale è stata illustrata la situazione del bilancio consolidato del SSR 2012 che evidenzia un risultato positivo, in particolare per la spesa per il personale, che registra un risparmio rispetto a quello programmato nel Piano di Rientro di 42,100 milioni di euro, comprensivo del costo - prestazioni aggiuntive - indennità De Maria - IRAP.

Successivamente con nota del 03.04.2013 prot. A00_005_000058 il Direttore d'Area ha comunicato al Ministero della Salute e a quello delle Economie e delle Finanze, il riepilogo della spesa regionale per il personale dipendente SSR dal quale si evince un risparmio di 43,463 milioni di euro rispetto al valore programmato per il 2012.

Relativamente al rispetto del vincolo di crescita del costo del personale di cui all'art. 2, comma 71 della L.191/2009 s.m.i. si registra per l'esercizio 2012 una spesa complessiva di 1.811 milioni di euro, al netto degli oneri per rinnovi contrattuali degli anni precedenti, con una significativa riduzione della spesa rispetto al valore comunicato ai Ministeri competenti per la verifica del Piano di Rientro con note del 05.06.2012, prot. A00_005_000122, e del 25.09.2012, prot. A00_005_000190, pari a 1.907 milioni di euro relativo all'anno 2004 (comprensivo della riduzione del 1,4%), per il quale è stato richiesto la riapertura della rilevazione del Conto Annuale 2004 da parte delle Aziende ed Enti del SSR, come specificato nel verbale del 26.10.2012 della riunione congiunta tra

il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

La spesa riveniente dalle assunzioni minime indispensabili per far fronte alle emergenze rappresentate ammonta a circa 25 milioni di euro, cifra compatibile con i risparmi posti in essere dalla Regione in ottemperanza delle norme nazionali.

Tali assunzioni dovranno essere disposte nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2 comma 71 della l. 191/2009 confermati dall'art.15, comma 21 del D.L. 6. 7.2012 n.95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135 e con le procedure per il reclutamento previste dal D.L. 165/2001 s.m.i.;

Pertanto, nelle more della definitiva stesura del programma operativo e in considerazione dell'urgenza evidenziata, si ritiene, in applicazione dell'art.3 comma 2 dell'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro che recita: "Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, da trasmettersi successivamente alla loro adozione." di proporre alla Giunta regionale l'adozione del presente schema di provvedimento riguardante l'autorizzazione alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di assumere personale come specificato nella tabella allegata, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I. "

La spesa riveniente dalla presente deliberazione rientra nei limiti del Fondo Sanitario Regionale e non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Risorse Umane Aziende Sanitarie
Dott. Pasquale Marino

Il Dirigente dell'Ufficio
Gestione Risorse Econm. e Finanz.
Dott. Benedetto Pacifico

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P., dal Dirigente dell'ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Sanitaria e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Ai sensi dell'art.3, comma 2, della l.r. 2/2011 riguardante " Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012":

- di autorizzare le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale all'assunzione di personale, come specificato nella tabella allegata, a farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a stralcio del piano operativo di cui D.L. 6. 7.2012 n.95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135;
- di stabilire che le assunzioni dovranno essere disposte nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2 comma 71 della l. 191/2009 confermati dall'art.15, comma 21 del D.L. 6. 7.2012 n.95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135 e con le procedure per il reclutamento previste dal D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
- di far carico al Servizio AOS di tutti gli adempimenti conseguenti e rivenienti dal presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti del Piano di Rientro a cura del Servizio AOS;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.6 della L.R. n.13/94.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DISCIPLINA	POLICLINICO BARI	IRCCS GIOVANNI PAOLO II	ASL-BA	ASL-BR	ASL-BT	ASL-FG	ASL-TA	ASL-LE	OO. RR. FOGGIA
ANESTESIA		3	7	1*	2		1	4	6
ORTOPEDIA			7+1*		2	2	1		
RADIOLOGIA		2	6	1		2	2		
RADIOTERAPIA		2					6		2
ANATOMIA PATOLOGICA		1	5	2					
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCET. E URGENZA (P.S.)				2	1		1		
CHIRURGIA SENOLOGICA		2							
CHIRURGIA VASCOLARE			1*	2					
NEUROCHIRURGIA									1
NEUROLOGIA			1*	1					
CHIRURGIA GENERALE				1					
CARDIOLOGIA				2	5		1		4
UNITA' TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (UTIN)							2		
MEDICINA TRASFUSIONALE	1*			1					
MEDICINA NUCLEARE			1*						
totale DIRIGENZA	1	10	29	10	8	9	13	5	13
INFERMIERI	250	10			3				30
INFERMIERI DEL 118			27		10				
TECNICI DI RADIOLOGIA		6	5				2		
TECNICI DI ANAT. PATOL.			4						
totale COMPARTO	250	16	36	0	13	0	2	0	30
Totale complessivo	251	26	65	10	21	9	15	5	43

* profilo professionale Direttore UO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 712

L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2011 - Ammissione a contributo richieste pervenute fuori termine. Riparto fondi premialità.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

I fondi a disposizione della Regione Puglia per la concessione di contributi sui canoni di locazione per l'anno 2011 ammontano complessivamente a € 15.651.830,51.

Con deliberazione n. 1865 del 25/09/2012 la Giunta Regionale ha ripartito tra i Comuni la somma di € 12.208.427,80 ed ha accantonato la somma di € 3.443.402,71 per premialità nei confronti dei Comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. del 7/6/99, concorrono con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite.

Con la medesima deliberazione n. 1865/2012 la Giunta Regionale ha fissato al 20/12/2012 i termini di scadenza a carico dei Comuni per la presentazione al Servizio Politiche Abitative delle risultanze dei bandi espletati e di ogni altra documentazione richiesta.

Numerosi Comuni hanno fatto pervenire gli atti richiesti oltre la data di scadenza prevista. Considerato che nella maggior parte dei casi la documentazione è stata spedita nei termini, come attesta il timbro postale di partenza, e considerate le legittime aspettative dei cittadini aventi diritto al contributo, al fine anche di utilizzare appieno le risorse assegnate, si propone, analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, di ritenere ammissibili le richieste dei Comuni pervenute fuori termine e comunque non oltre la data del presente provvedimento.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione di G.R. n. 1865/2012, occorre

ripartire tra i Comuni aventi diritto le somme accantonate per premialità, secondo le modalità previste nella medesima deliberazione, di seguito riepilogate:

- hanno diritto al contributo per premialità i Comuni che cofinanziano l'intervento con una somma a carico del proprio bilancio pari almeno al 20% della somma loro attribuita con la deliberazione di G.R. n. 1865/2012;
- il contributo da concedere come premialità è quantificato applicando alla somma accantonata di € 3.443.402,71 la percentuale di incidenza dell'importo messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni;
- l'importo così ottenuto non deve comunque superare il 20% del fabbisogno documentato dai Comuni per l'anno 2010 e deve essere contenuto nel 25% della somma di € 3.443.402,71;
- in ogni caso, il contributo complessivamente attribuito a ciascun Comune (assegnazione effettuata con delibera di G.R. n. 1865/2012 e contributo assegnato per premialità) unitamente all'importo di cofinanziamento stanziato dal Comune medesimo, non può superare il fabbisogno comunale rappresentato per l'anno 2010 e 2011.

I Comuni che hanno fatto richiesta di accesso al contributo integrativo per premialità sono in tutto n. 121 di cui n. 5 Comuni hanno messo a disposizione una somma inferiore al 20% dell'importo loro attribuito con la deliberazione di G.R. n. 1865/2012, pertanto non hanno diritto al contributo integrativo per premialità.

E' stata predisposta apposita tabella, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, nella quale per ciascun Comune sono indicati: la somma attribuita con la deliberazione di G.R. n. 1865/2012, la quota di cofinanziamento comunale e la percentuale di incidenza della stessa sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni, la percentuale di incidenza della quota di cofinanziamento sull'importo attribuito al medesimo comune con la citata deliberazione di G.R. n. 1865/2012, il fabbisogno comunale relativo all'anno 2010 e l'ammontare del fondo di premialità spettante.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di € 3.432.754,50 riveniente dal presente provvedimento è quota parte della somma di € 15.000.000,00, impegnata con determina dirigenziale n. 300 del 13/4/2011 nel bilancio di previsione 2011 al capitolo 411192 “Cofinanziamento per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione- L. n. 431/98” - risorse vincolate- spese correnti operative.

Alla liquidazione di dette somme dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Politiche Abitative con atti dirigenziali.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di ritenere ammissibili a contributo per l’anno 2011 le richieste dei Comuni pervenute fuori termine e comunque non oltre la data del presente provvedimento;
- di individuare i Comuni beneficiari dei contributi per premialità nei modi illustrati in narrativa e riportati nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;
- di assegnare a ciascun Comune individuato l’importo spettante per premialità, secondo il seguente prospetto:

PROVINCIA DI BARI

1	ACQUAVIVA	30.865,82
2	ADELFA	18.739,96
3	ALBEROBELLO	11.023,51
4	ALTAMURA	92.597,46
5	BINETTO	2.204,70
6	BITETTO	21.696,55
7	BITRITTO	38.582,27
8	CAPURSO	50.156,96
9	CASAMASSIMA	27.779,24
10	CASTELLANA	22.055,83
11	CONVERSANO	44.094,03
12	CORATO	66.522,74
13	GIOIA DEL COLLE	29.349,09
14	GIOVINAZZO	55.479,10
15	GRAVINA	66.141,04
16	LOCOROTONDO	11.023,51
17	MODUGNO	105.825,66
18	MOLFETTA	330.705,20
19	MONOPOLI	95.044,67
20	NOCI	20.518,85
21	POLIGNANO	14.330,56
22	PUTIGNANO	30.865,82
23	RUVO DI PUGLIA	31.968,17
24	SAMMICHELE	2.884,01
25	SANTERAMO	33.070,52
26	TERLIZZI	75.798,76
27	TRIGGIANO	91.895,21
28	TURI	10.069,42
29	VALENZANO	46.298,73

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

1	BARLETTA	328.958,99
---	----------	------------

2	BISCEGLIE	126.549,86
3	CANOSA	28.860,66
4	MINERVINO	6.614,10
5	SAN FERDINANDO DI P.	17.637,61
6	SPINAZZOLA	3.968,46
7	TRINITAPOLI	22.047,01

PROVINCIA DI BRINDISI

1	BRINDISI	176.376,11
2	CEGLIE MESSAPICA	10.523,50
3	FASANO	70.550,44
4	LATIANO	7.781,49
5	MESAGNE	44.094,03
6	OSTUNI	66.141,04
7	SAN PIETRO V.	22.047,01
8	SAN VITO DEI N.	61.007,13
9	TORCHIAROLO	4.409,40

PROVINCIA DI FOGGIA

1	APRICENA	4.097,04
2	ASCOLI SATTRIANO	4.409,40
3	BICCARI	556,16
4	BOVINO	1.102,35
5	MANFREDONIA	132.282,08
6	MATTINATA	11.023,51
7	MONTE SANT'ANGELO	11.023,51
8	ORDONA	4.409,40
9	ORTA NOVA	16.347,86
10	RODI GARGANICO	10.461,77
11	SAN GIOVANNI ROTONDO	33.070,52
12	SAN MARCO IN LAMIS	18.838,51
13	SAN PAOLO DI CIVITATE	11.023,51
14	STORNARELLA	2.069,02
15	TROIA	6.934,43

16	VICO DEL GARGANO	6.851,02
17	VIESTE	18.084,15

PROVINCIA DI LECCE

1	ALEZIO	5.511,75
2	ARNESANO	2.204,70
3	CAMPI SALENTINA	11.023,51
4	CARMIANO	6.349,54
5	CASARANO	6.614,10
6	COLLEPASSO	2.204,70
7	COPERTINO	13.228,21
8	CORSANO	2.295,69
9	GALATINA	6.614,10
10	GALATONE	11.052,94
11	GALLIPOLI	48.503,43
12	GUAGNANO	2.204,70
13	LECCE	147.714,99
14	LEQUILE	9.567,72
15	LEVERANO	4.355,72
16	MELENDUGNO	5.732,22
17	MELISSANO	823,04
18	MORCIANO DI LEUCA	1.102,35
19	NARDO'	8.818,81
20	NOVOLI	9.259,75
21	ORTELLE	456,88
22	OTRANTO	5.511,75
23	PARABITA	2.204,70
24	POGGIARDO	1.267,70
25	SAN PIETRO IN LAMA	3.351,15
26	SCORRANO	4.188,93
27	SOGLIANO CAVOUR	3.627,65
28	TAURISANO	4.409,40
29	TAVIANO	7.055,04

30	TREPUZZI	15.502,23
31	UGENTO	4.409,40

PROVINCIA DI TARANTO

1	AVETRANA	3.059,16
2	CAROSINO	7.536,60
3	CRISPIANO	22.047,01
4	FAGGIANO	2.204,70
5	FRAGAGNANO	4.409,40
6	GINOSA	7.308,58
7	GROTTAGLIE	77.164,55
8	LEPORANO	4.956,37
9	LIZZANO	4.409,40
10	MANDURIA	22.047,01
11	MARTINA FRANCA	46.578,72
12	MARUGGIO	2.645,64
13	MONTEIASI	4.409,40
14	MONTEMESOLA	3.401,85
15	MONTEPARANO	1.857,50
16	MOTTOLA	22.047,01
17	PALAGIANELLO	6.614,10
18	PALAGIANO	11.023,51
19	ROCCAFORZATA	1.322,82
20	SAN GIORGIO IONICO	20.837,69
21	SAN MARZANO	3.307,05

22	SAVA	27.558,77
23	TORRICELLA	1.102,35

TOTALE € 3.432.754,50

- i Comuni, in dipendenza di tale nuova assegnazione fondi, dovranno rimodulare gli importi preliminarmente attribuiti ai soggetti beneficiari inseriti nelle graduatorie per l'anno 2011, tenendo sempre conto che il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all'art. 2 - comma 3 - del D.M. del 7/6/99;
- le graduatorie con l'importo definitivamente attribuito a ciascun soggetto beneficiario, debitamente approvate dagli Organi competenti, dovranno essere tempestivamente trasmesse al Servizio Politiche Abitative;
- il Dirigente del Servizio P.A., acquisiti gli atti finali, provvederà alla liquidazione del contributo spettante a ciascun Comune;
- i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse e trasmettere rendicontazione analitica al Servizio Politiche Abitative nei 60 giorni successivi;
- eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA											
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE											
UFFICIO OSSERVATORIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA, PROGRAMMI COMUNALI E IACP											
LEGGE n. 431/98- art. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE											
Riparto fondi premialità - Anno 2011-											
PROVINCIA DI BARI											
n.	COMUNI	Fondi assegnati con deliberazione di G.R. n. 1865/12	Risorse aggiuntive comunali €	Incidenza quota aggiuntiva comunale sul totale delle risorse aggiuntive comunali	Incidenza quota aggiuntiva comunale su importo assegnato con delibera G.R. n.1865/12	Fabbisogno comunale 2010	20% fabbisogno comunale 2010	Fondi assegnati per premialità			
1	ACQUAVIVA	68.705,83	14.000,00	0,008963755	0,203767279	587.980,07	117.596,01	30.865,82			
2	ADELFA	40.661,49	8.500,00	0,005442280	0,209043004	347.978,40	69.595,68	18.739,96			
3	ALBEROBELLO	19.427,83	5.000,00	0,003201341	0,257362763	166.262,09	33.252,42	11.023,51			
4	ALTAMURA	209.257,45	42.000,00	0,026891265	0,200709700	1.845.849,46	369.169,89	92.597,46			
5	BINETTO	2.784,14	1.000,00	0,000640268	0,359177340	23.826,47	4.765,29	2.204,70			
6	BITETTO	48.890,72	9.841,04	0,006300905	0,201286461	418.403,62	83.680,72	21.696,55			
7	BITRITTO	64.799,08	17.500,00	0,011204694	0,270065563	554.546,33	110.909,27	38.582,27			
8	CAPURSO	113.178,14	22.750,00	0,014566102	0,201010549	968.571,26	193.714,25	50.156,96			
9	CASAMASSIMA	62.967,43	12.600,00	0,008067380	0,200103450	538.871,22	107.774,24	27.779,24			
10	CASTELLANA	45.044,68	10.004,00	0,006405243	0,222090600	385.489,45	77.097,89	22.055,83			
11	CONVERSANO	89.441,86	20.000,00	0,012805364	0,223608946	765.437,69	153.087,54	44.094,03			
12	CORATO	150.865,64	30.173,13	0,019318896	0,200000013	1.291.098,46	258.219,69	66.522,74			
13	GIOIA DEL COLLE	66.560,25	13.312,05	0,008523283	0,200000000	569.618,34	113.923,67	29.349,09			
14	GIOVINAZZO	112.848,73	25.164,00	0,016111709	0,222988774	965.752,21	193.150,44	55.479,10			
15	GRAVINA	120.248,51	30.000,00	0,019208047	0,249483341	1.029.079,00	205.815,80	66.141,04			
16	LOCOROTONDO	15.592,55	5.000,00	0,003201341	0,320665959	133.440,00	26.688,00	11.023,51			
17	MODUGNO	238.879,50	48.000,00	0,030732875	0,200938130	2.044.315,45	408.863,09	105.825,66			
18	MOLFETTA	559.260,20	150.000,00	0,096040233	0,268211469	4.786.112,92	957.222,58	330.705,20			

19	MONOPOLI	215.535,30	43.110,00	0,027601963	0,200013640	1.844.537,29	368.907,46	95.044,67
20	NOCI	46.534,28	9.306,86	0,005958887	0,200000086	398.237,36	79.647,47	20.518,85
21	POLIGNANO	30.737,18	6.500,00	0,004161743	0,2111470278	263.046,83	52.609,37	14.330,56
22	PUTIGNANO	69.703,14	14.000,00	0,008963755	0,200851784	596.367,00	119.273,40	30.865,82
23	RUVO DI PUGLIA	71.954,01	14.500,00	0,009283889	0,201517608	615.777,83	123.155,57	31.968,17
24	SAMMICHELE	6.540,58	1.308,12	0,000837548	0,200000612	55.973,84	11.194,77	2.884,01
25	SANTERAMO	66.601,58	15.000,00	0,009604023	0,225219882	569.972,05	113.994,41	33.070,52
26	TERLIZZI	171.902,51	34.380,51	0,022012748	0,200000047	1.471.130,68	294.226,14	75.798,76
27	TRIGGIANO	208.209,40	41.681,48	0,026687327	0,200290193	1.781.842,67	356.368,53	91.895,21
28	TURI	22.836,24	4.567,25	0,002924265	0,200000088	195.431,10	39.086,22	10.069,42
29	VALENZANO	104.847,13	21.000,00	0,013445633	0,200291606	897.275,00	179.455,00	46.298,73
	Totale	3.044.815,38	670.198,44	0,429106762	6,450069162	26.112.224,09	5.222.444,82	1.477.587,39

PROVINCIA BAT

1	BARLETTA	746.039,80	149.207,96	0,095533115	0,200000000	6.384.560,70	1.276.912,14	328.958,99
2	BISCEGLIE	286.996,08	57.400,00	0,036751396	0,200002732	2.456.094,08	491.218,82	126.549,86
3	CANOSA	65.452,07	13.090,51	0,008381438	0,200001467	560.134,60	112.026,92	28.860,66
4	MINERVINO	8.312,21	3.000,00	0,001920805	0,360914847	71.135,39	14.227,08	6.614,10
5	SAN FERDINANDO DI P.	37.531,67	8.000,00	0,005122146	0,213153318	321.193,64	64.238,73	17.637,61
6	SPINAZZOLA	6.581,72	1.800,00	0,001152483	0,273484743	56.325,96	11.265,19	3.968,46
7	TRINITAPOLI	49.666,84	10.000,00	0,006402682	0,201341579	425.045,67	85.009,13	22.047,01
	Totale	1.200.580,39	242.498,47	0,155264064	1,648898685	10.274.490,04	2.054.898,01	534.636,70

PROVINCIA DI BRINDISI

1	BRINDISI	212.345,41	80.000,00	0,051221458	0,376744663	1.817.238,43	363.447,69	176.376,11
2	CEGLIE MESSAPICA	23.866,02	4.773,21	0,003056135	0,200000251	204.243,91	40.848,78	10.523,50
3	FASANO	76.314,31	32.000,00	0,020488583	0,419318474	653.092,97	130.618,59	70.550,44
4	LATIANO	16.807,15	3.529,50	0,002259627	0,209999911	143.834,53	28.766,91	7.781,49

5	MESAGNE	76.832,87	20.000,00	0,012805364	0,260305257	657.530,78	131.506,16	44.094,03
6	OSTUNI	81.654,55	30.000,00	0,019208047	0,367401449	698.794,41	139.758,88	66.141,04
7	SAN PIETRO V.	33.495,39	10.000,00	0,006402682	0,298548547	286.651,39	57.330,28	22.047,01
8	SAN VITO DEI N.	35.643,60	30.000,00	0,019208047	0,841665825	305.035,64	61.007,13	61.007,13
9	TORCHIAROLO	4.835,70	2.000,00	0,001280536	0,413590587	41.383,59	8.276,72	4.409,40
	Totale	561.795,00	212.302,71	0,135930678	3,387574964	4.807.805,65	961.561,13	462.930,15
PROVINCIA DI FOGGIA								
1	APRICENA	9.291,60	1.858,32	0,001189823	0,200000000	79.516,93	15.903,39	4.097,04
2	ASCOLI SATHIANO	5.551,45	2.000,00	0,001280536	0,360266237	47.508,96	9.501,79	4.409,40
3	BICCARI	324,94	324,94	0,000208049	1,000000000	2.780,78	556,16	556,16
4	BOVINO	1.839,35	500,00	0,000320134	0,271835159	15.741,07	3.148,21	1.102,35
5	MANFREDONIA	292.695,11	60.000,00	0,038416093	0,204991467	2.504.866,01	500.973,20	132.282,08
6	MATTINATA	21.850,01	5.000,00	0,003201341	0,228832847	188.048,52	37.609,70	11.023,51
7	MONTE SANT'ANGELO	21.203,08	5.000,00	0,003201341	0,235814797	181.454,57	36.290,91	11.023,51
8	ORDONA	2.909,10	2.000,00	0,001280536	0,687497852	25.451,16	5.090,23	4.409,40
9	ORTA NOVA	37.063,78	7.415,00	0,004747589	0,200060544	317.189,46	63.437,89	16.347,86
10	RODI GARGANICO	23.726,04	4.745,21	0,003038207	0,200000084	203.045,96	40.609,19	10.461,77
11	SAN GIOVANNI ROTONDO	69.465,75	15.000,00	0,009604023	0,215933752	594.483,46	118.896,69	33.070,52
12	SAN MARCO IN LAMIS	42.723,50	8.544,70	0,005470900	0,200000000	365.625,00	73.125,00	18.838,51
13	SAN PAOLO DI CIVITATE	7.043,87	5.000,00	0,003201341	0,709837064	70.272,19	14.054,44	11.023,51
14	STORNARELLA	1.277,97	3.000,00	0,001920805	2,347472945	10.345,11	2.069,02	2.069,02
15	TROIA	10.484,31	3.145,29	0,002013829	0,299999714	89.724,02	17.944,80	6.934,43
16	VICO DEL GARGANO	15.537,29	3.107,46	0,001989608	0,200000129	132.967,17	26.593,43	6.851,02
17	VIESTE	41.012,66	8.202,54	0,005251826	0,200000195	350.983,74	70.196,75	18.084,15
	Totale	603.999,81	134.843,46	0,086335982	7,762542786	5.180.004,11	1.036.000,82	292.584,23
PROVINCIA DI LECCE								

1	ALEZIO	11.671,76	2.500,00	0,001600671	0,214192204	99.886,16	19.977,23	5.511,75
2	ARNESANO	4.945,51	1.000,00	0,000640268	0,202203615	42.702,62	8.540,52	2.204,70
3	CAMPI SALENTINA	13.373,21	5.000,00	0,003201341	0,373881813	114.447,09	22.889,42	11.023,51
4	CARMIANO	14.377,22	2.880,00	0,001843972	0,200316890	123.039,30	24.607,86	6.349,54
5	CASARANO	13.453,19	3.000,00	0,001920805	0,222995438	115.131,51	23.026,30	6.614,10
6	COLLEPASSO	2.495,28	1.000,00	0,000640268	0,400756629	21.354,42	4.270,88	2.204,70
7	COPERTINO	10.355,23	6.000,00	0,003841609	0,579417357	88.619,41	17.723,88	13.228,21
8	CORSANO	1.828,73	1.041,27	0,000666692	0,569395154	15.650,17	3.130,03	2.295,69
9	GALATINA	14.007,36	3.000,00	0,001920805	0,214173120	119.874,09	23.974,82	6.614,10
10	GALATONE	25.066,72	5.013,35	0,003209889	0,200000239	214.519,41	42.903,88	11.052,94
11	GALLIPOLI	107.531,18	22.000,00	0,014085901	0,204591822	920.244,94	184.048,99	48.503,43
12	GUAGNANO	2.271,84	1.000,00	0,000640268	0,440171843	19.442,26	3.888,45	2.204,70
13	LECCE	229.071,13	67.000,00	0,042897971	0,292485570	1.960.376,07	392.075,21	147.714,99
14	LEQUILE	21.698,42	4.339,69	0,002778566	0,200000277	182.342,36	36.468,47	9.567,72
15	LEVERANO	9.878,23	1.975,65	0,001264946	0,200000405	84.537,26	16.907,45	4.355,72
16	MELENDUGNO	8.597,28	2.600,00	0,001664697	0,302421231	75.082,96	15.016,59	5.732,22
17	MELISSANO	1.866,53	373,31	0,000239019	0,200002143	14.313,38	2.862,68	823,04
18	MORCIANO DI LEUCA	724,01	500,00	0,000320134	0,690598196	6.196,00	1.239,20	1.102,35
19	NARDO'	19.986,96	4.000,00	0,002561073	0,200130485	171.047,10	34.209,42	8.818,81
20	NOVOLI	20.900,56	4.200,00	0,002689127	0,200951553	178.865,67	35.773,13	9.259,75
21	ORTELLE	1.017,77	207,23	0,000132683	0,203611818	8.535,00	1.707,00	456,88
22	OTRANTO	9.276,30	2.500,00	0,001600671	0,269504005	79.386,00	15.877,20	5.511,75
23	PARABITA	4.703,43	1.000,00	0,000640268	0,212610797	40.251,65	8.050,33	2.204,70
24	POGGIARDO	2.870,72	575,00	0,000368154	0,200298183	24.567,47	4.913,49	1.267,70
25	SAN PIETRO IN LAMA	7.593,02	1.520,00	0,000973208	0,200183853	64.946,52	12.989,30	3.351,15
26	SCORRANO	9.318,67	1.900,00	0,00121510	0,202891757	79.748,57	15.949,71	4.188,93

27	SOGLIANO CAVOUR	2.119,47	1.684,05	0,001078244	0,794561848	18.138,25	3.627,65	3.627,65	3.627,65
28	TAURISANO	6.816,87	2.000,00	0,001280536	0,293389782	58.338,33	11.667,67	11.667,67	4.409,40
29	TAVIANO	15.205,95	3.200,00	0,002048858	0,210443938	130.131,55	26.026,31	26.026,31	7.055,04
30	TREPUIZZI	35.157,19	7.031,44	0,004502008	0,200000057	281.050,39	56.210,08	56.210,08	15.502,23
31	UGENTO	5.503,05	2.000,00	0,001280536	0,363434823	47.094,74	9.418,95	9.418,95	4.409,40
	Totale	633.682,79	162.040,99	0,103749696	9,260616844	5.399.860,65	1.079.972,13	1.079.972,13	357.166,81
PROVINCIA DI TARANTO									
1	AVETRANA	6.937,76	1.387,56	0,000888411	0,200001153	58.475,95	11.695,19	11.695,19	3.059,16
2	CAROSINO	4.403,28	3.746,72	0,002398906	0,850892971	37.683,00	7.536,60	7.536,60	7.536,60
3	CRISPANO	24.054,37	10.000,00	0,006402682	0,415724877	205.855,74	41.171,15	41.171,15	22.047,01
4	FAGGIANO	4.195,92	1.000,00	0,000640268	0,238326756	35.908,40	7.181,68	7.181,68	2.204,70
5	FRAGAGNANO	6.852,55	2.000,00	0,001280536	0,291862154	58.643,66	11.728,73	11.728,73	4.409,40
6	GINOSA	16.574,12	3.315,00	0,002122489	0,200010619	141.840,22	28.368,04	28.368,04	7.308,58
7	GROTTAGLIE	86.094,33	35.000,00	0,022409388	0,406530837	736.789,71	147.357,94	147.357,94	77.164,55
8	LEPORANO	11.013,91	2.248,09	0,001439381	0,204113707	94.256,30	18.851,26	18.851,26	4.956,37
9	LIZZANO	3.761,31	2.000,00	0,001280536	0,531729637	32.189,02	6.437,80	6.437,80	4.409,40
10	MANDURIA	41.148,45	10.000,00	0,006402682	0,243022520	352.145,79	70.429,16	70.429,16	22.047,01
11	MARTINA FRANCA	105.630,61	21.127,00	0,013526947	0,200008312	903.980,01	180.796,00	180.796,00	46.578,72
12	MARUGGIO	5.620,69	1.200,00	0,000768322	0,213496919	48.101,54	9.620,31	9.620,31	2.645,64
13	MONTEIASI	7.119,86	2.000,00	0,001280536	0,280904400	60.931,34	12.186,27	12.186,27	4.409,40
14	MONTEMESOLA	7.710,62	1.543,00	0,000987934	0,200113610	65.987,00	13.197,40	13.197,40	3.401,85
15	MONTEPARANO	3.370,08	842,52	0,000539439	0,250000000	28.840,94	5.768,19	5.768,19	1.857,50
16	MOTOLA	37.678,50	10.000,00	0,006402682	0,265403347	322.450,19	64.490,04	64.490,04	22.047,01
17	PALAGIANELLO	9.426,96	3.000,00	0,001920805	0,318236208	80.675,28	16.135,06	16.135,06	6.614,10
18	PALAGIANO	12.973,28	5.000,00	0,003201341	0,385407545	111.024,52	22.204,90	22.204,90	11.023,51
19	ROCCAFORZATA	2.834,51	600,00	0,000384161	0,211676798	21.495,00	4.299,00	4.299,00	1.322,82

20	SAN GIORGIO IONICO	47.257,40	9.451,48	0,006051482	0,2000000000	404.425,82	80.885,16	20.837,69
21	SAN MARZANO	2.982,21	1.500,00	0,000960402	0,502992687	25.521,53	5.104,31	3.307,05
22	SAVA	21.257,87	12.500,00	0,008003353	0,588017520	181.923,47	36.384,69	27.558,77
23	TORRICELLA	2.271,77	500,00	0,000320134	0,220092703	19.441,68	3.888,34	1.102,35
	Totale	471.170,36	139.961,37	0,089612817	7,418555277	4.028.586,11	805.717,22	307.849,22

totale fondi comunali di cofinanziamento

1.561.845,44

totale fondi assegnati per premialità

3.432.754,50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 713

Fondo di Intervento Integrativo di cui al D.Lgs. n. 68/2012 (già legge n. 390/1991). Variazione al Bilancio di Previsione. Aumento di stanziamento.

Assente l'assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Università e Ricerca, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente.

Premesso che l'art. 16, comma 4, della legge 02/12/1991, n. 390, istituisce il Fondo integrativo nazionale per la concessione dei prestiti d'onore;

Considerato che l'art. 1, comma 89, della legge 23/12/1996, n. 662, consente la destinazione di tale fondo anche all'erogazione delle borse di studio previste dall'art. 8 della citata legge n. 390/1991;

Rilevato che in materia è intervenuto il D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012 le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013 ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello stesso decreto;

Rilevato che la Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota prot. n. 1393 del 13/12/2012, ha comunicato che è stata disposta l'erogazione di un primo acconto, pari a € 4.321.025,00, della quota spettante del Fondo di Intervento Integrativo per l'anno 2012;

Preso atto che l'Area Finanza e Controlli - Servizio Bilancio e Ragioneria, con nota n. 22872 del 31/12/2012, ha comunicato che la somma di € 4.321.025,00 risulta effettivamente accreditata in favore della Regione e il Tesoriere ha emesso il

provvisorio di entrate n. 5403- 5404 del 12/12/2012 e la conseguente reversale n. 12175/12, imputandola provvisoriamente al capitolo 6153300/2012;

Ritenuto, quindi, dover procedere all'iscrizione in bilancio dell'importo di € 4.321.025,00;

Tenuto conto che trattasi di assegnazione a destinazione vincolata e va accertata sul competente capitolo di Entrata 2039000 (*"Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'elargizione di borse di studio"*), al quale è collegato il capitolo di Spesa 916025 (*"Trasferimento all'Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio (studio - L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)"*);

Rilevato che il capitolo di Entrata 2039000 ed il corrispondente capitolo di Spesa 916025, nel corrente esercizio finanziario, risultano privi della disponibilità necessaria per l'iscrizione della somma di € 4.321.025,00 nel bilancio regionale;

Ritenuto, pertanto, in virtù dell'erogazione ministeriale, dover apportare al Bilancio di Previsione le relative variazioni contabili in aumento della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001 e dell'art. 12 della L.R. n. 46/2012, per un importo pari a € **4.321.025,00**;

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m.i..

Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/2001 e del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 46 del 28 dicembre 2012 comporta, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato, variazione di aumento di stanziamento dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2013.

DENOMINAZIONE	Variazioni Competenza (euro)
<p>ENTRATA <i>Assessorato al Diritto allo Studio e alla Formazione</i> TITOLO 2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dall'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti CATEGORIA 2.1 – Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'U.E., dello Stato e di altri soggetti U.P.B. 2.1.20 - Assegnazioni in materia di Pubblica Istruzione CAPITOLO 2039000 - Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'elargizione di borse di studio (L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)</p>	+ 4.321.025,00
<p>SPESA <i>Assessorato al Diritto allo Studio e alla Formazione</i> SERVIZIO 4.4 – Area Politiche per la promozione del territorio dei saperi dei talenti – Servizio Scuola Università e Ricerca U.P.B. 4.4.2- Università e ricerca CAPITOLO 916025 – Trasferimento all'Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio (studio - L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)</p>	+ 4.321.025,00

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:

1. Approvare la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione che qui si intende integralmente richiamata;

- Prendere atto dell'avvenuta erogazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del complessivo importo di € **4.321.025,00** quale primo acconto del Fondo di Intervento Integrativo per l'anno 2012, già accreditati;
- Prendere, altresì, atto che, trattandosi di assegnazione a destinazione vincolata, la stessa va accertata sul competente capitolo di Entrata 2039000 ("Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'elargizione di borse di studio"), al quale è collegato il capitolo di Spesa 916025 ("Trasferimento all'Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio (L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)");
- Disporre e autorizzare le conseguenti variazioni in aumento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di € **4.321.025,00**;
- Apportare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 46 del 28/12/2012, la variazione in

aumento dello stanziamento al Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario, mediante la seguente iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, relativamente ai seguenti capitoli:

PARTE ENTRATA:	PARTE SPESA
Capitolo n. 2039000 "Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'elargizione di borse di studio - L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4"	Capitolo n. 916025 "Trasferimento all'Adisu Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio (L.2/12/1991, n. 390 art. 16 e 4)"
+ 4.321.025,00	+ 4.321.025,00

6. Autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti di competenza;
7. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 714

Integrazione somma a titolo economia contributo aumento orario IuS anno 2011 - Comune di Nardò.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'istruttore Rubino Carmela, verificata dalla responsabile P.O. Maria Luisa Monfreda, confermata dal Dirigente d'Ufficio Lella Giuseppe e dalla Dirigente del Servizio Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto di seguito:

Premesso che:

Il comune di Nardò con mandato di pagamento n. 2344/11 ha provveduto a versare l'importo pari a € 12.342,40 a titolo di restituzione somme per contributo regionale liquidato per i lavoratori socialmente utili;

il Tesoriere dell'Unicredit SpA, con quietanza del 18/04/2011 n. 1903, ha dichiarato di aver provveduto al pagamento del mandato al netto delle commissioni per € 7,75;

con nota prot. 19932 del 24/06/2011 l'Ufficio Politiche Attive del Lavoro ha comunicato al comune di Nardò che risulta introitata la somma pari a € 12.334,65 e di integrare la somma da restituire provvedendo al versamento di € 7,75;

con nota prot 19687 del 25/11/2011, l'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria ha comunicato l'emissione della rversale n. 7434/11 di regolarizzazione contabile pari a € 12.334,65, in esecuzione della DGR 2322 del 18/10/2011;

con reversale n. 4154/2011 avente per oggetto "Integrazione somma a titolo economia contributo aumento orario IuS - fondi vincolati" è stata imputata al cap. 6153300/2011 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione" la somma di € 7,75 in attesa di reinscrivere tale risorsa nel capitolo di competenza.

Tanto premesso si rende necessario procedere alla regolarizzazione contabile della somma pari a € 7,75 e apportare, ai sensi dell'art. 13 L.R. 20/2010 e dell'art. 72 della L.R. n.28/2001, la conseguente variazione in aumento al Bilancio regionale 2011 con imputazione di somma temporanea-

mente introitata sul capitolo n.6153300 e da iscrivere, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di entrata 2056000 e sul corrispondente capitolo di spesa 953070.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/01 E SUCC. MOD.

Somme riscosse imputate sul cap. di entrata 6153300/2011 in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione.

Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

U.P.B. 2.1.19

PARTE ENTRATA

Cap. 2056000 Variazione in aumento

Assegnazione statale a destinazione vincolata progetti LSU art. 45 co. 6 L. 144/1999

Competenza + € 7,75

Cassa + € 7,75

U.P.B. 2.5.2

PARTE SPESA

Cap. 953070 Variazione in aumento

Spesa a destinazione vincolata progetti LSU art. 45 co. 6 L. 144/1999 - Fondo per l'Occupazione

Competenza + € 7,75

Cassa + € 7,75

Il presente provvedimento rientra nella categoria atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, co.4, lett. K) e della deliberazione di G.R. n.3261/98, l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'approvazione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di apportare, ai sensi dell'art. 13 L.R. 20/2010 e dall'art. 72 della L.R. 28/2001, in termini di competenza e cassa, la variazione in aumento al bilancio 2011 iscrivendo le maggiori risorse ammontanti a € 7,75 nei capitoli di entrata n. 2056000 e di spesa n. 953070;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a provvedere alla regolarizzazione contabile della somma rimborsata;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42 co. 7 della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 715

Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università - FIo S & U" - Approvazione schema Convenzione Istituzionale tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, di concerto con l'Assessore alla Formazione Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche attive del lavoro e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono impe-

gnati in azioni finalizzate a facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro ed a rilanciare l'istruzione tecnico-professionale, nonché a rilanciare il contratto di apprendistato ed a promuovere un uso più efficace dei tirocini formativi;

Il Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università - FIO S&U", proposto da Italia Lavoro Spa, in attuazione di detti obiettivi, è stato approvato dal Ministero del Lavoro.

Italia Lavoro S.p.A. è soggetto promotore ed attuatore del suddetto programma che prevede quattro linee di intervento: 1) il rafforzamento della governance territoriale tra i sistemi dell'istruzione e della formazione nell'ambito del sistema regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro; 2) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in 365 istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado, statali o paritari, di seguito denominati "Scuole" e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a 55mila diplomandi e diplomati; 3) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in circa 70 Università e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a laureati e dottori di ricerca; 4) la promozione di circa 2000 percorsi di inserimento lavorativo rivolti a laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nell'ottica della valorizzazione del capitale umano d'eccellenza e del sostegno alle imprese che intendono assumere giovani altamente specializzati e qualificati;

Considerato che in data 21 luglio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e che l'art. 4 di tale Protocollo ha stabilito che, con successiva convenzione tecnico-esecutiva, sarebbero stati definiti tempi e modalità di attuazione delle azioni previste con particolare riferimento all'erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

Appare opportuno - al fine di favorire l'occupazione e l'occupabilità dei giovani intervenendo sulla riduzione dei tempi di transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro - attivare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli attori pubblico-privati del mercato

del lavoro già operanti sul territorio, interventi volti a favorire lo sviluppo, all'interno delle Scuole e delle università, di servizi di intermediazione e di dispositivi di politica attiva del lavoro, con l'obiettivo di realizzare un'efficace collaborazione reciproca, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarità degli interventi medesimi.

Valutato che

Si rende necessario che la Giunta provveda all'approvazione dello schema di Convenzione Istituzionale di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4, comma 4, punto c) della L.R. n. 7/1997 "Statuto della Regione Puglia".

Gli Assessori relatori sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e dell'Assessore alla Formazione:

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Politiche attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro, nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di Convenzione istituzionale tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia;
- di incaricare il dirigente del Servizio politiche per

il lavoro di predisporre ed approvare gli atti esecutivi della presente delibera;

- di dare mandato all'Assessore al Lavoro Leo Caroli di provvedere alla firma della Convenzione per conto della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro

CONVENZIONE ISTITUZIONALE
tra
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
e
Regione Puglia

L'anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di ____ in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Via Fornovo n. 8, tra:

- la Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già Direzione Generale per le Politiche, per l'Orientamento e la Formazione) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito "Ministero", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone;

e

- la Regione Puglia con sede a Bari Lungomare Nazario Sauro 33, di seguito indicata "Regione", rappresentata dall'Assessore al Lavoro, Leo Caroli;

PREMESSO

- che il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono impegnati in azioni finalizzate a facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro; a rilanciare l'istruzione tecnico-professionale; a rilanciare il contratto di apprendistato ed a promuovere un uso più efficace dei tirocini formativi;
- che il Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università – FlixO S&U", proposto da Italia Lavoro Spa, in attuazione di detti obiettivi, è stato approvato dal Ministero del Lavoro;
- che Italia Lavoro S.p.A. è soggetto promotore ed attuatore del suddetto programma ;

- che tale Programma, prevede quattro linee di intervento: 1) il rafforzamento della governance territoriale tra i sistemi dell'istruzione e della formazione nell'ambito del sistema regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro; 2) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in 365 istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado, statali o paritari, di seguito denominati "Scuole" e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a 55mila diplomandi e diplomati, con particolare riferimento al tirocinio di formazione e orientamento e al contratto di apprendistato; 3) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in circa 70 Università e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a laureati e dottori di ricerca, con particolare riferimento al contratto di alto apprendistato e ricerca e al tirocinio di formazione e di orientamento; 4) la promozione di circa 2000 percorsi di inserimento lavorativo rivolti a laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nell'ottica della valorizzazione del capitale umano d'eccellenza e del sostegno alle imprese che intendono assumere giovani altamente specializzati e qualificati, anche mediante contratti di apprendistato;

VISTO

- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- l'art.4 di tale Protocollo, che ha stabilito che, con successiva convenzione tecnico-esecutiva, sarebbero stati definiti tempi e modalità di attuazione delle azioni previste con particolare riferimento all'erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie;
- l'art. 29 del Decreto Legge 06 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica del 04/08/2011 e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/09/2011 (modalità di pubblicazione dei cv su Cliclavoro);
- l'art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- l'Accordo del 15/03/2012 (Repertorio n.58), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le

- Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- l'Accordo del 19/04/2012 (Repertorio n 96), ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1643/2003, che regola in dettaglio elementi ed istituti centrali del nuovo modello di intervento pubblico regionale del mercato del lavoro;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1862 del 6 agosto 2010 "Adesione al progetto 'Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze';
 - la Legge Regionale n. 25 del 29 settembre 2011 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro";
 - la Delibera di Giunta Regionale n.1364 del 15 giugno 2011 che istituisce l' "Osservatorio Regionale sui sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia";
 - l'atto di programmazione regionale "Piano straordinario per il lavoro in Puglia anno 2011"

CONSIDERATO

- che appare opportuno - al fine di favorire l'occupazione e l'occupabilità dei giovani intervenendo sulla riduzione dei tempi di transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro - attivare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli attori pubblico-privati del mercato del lavoro già operanti sul territorio, interventi volti a favorire lo sviluppo, all'interno delle Scuole e delle università, di servizi di intermediazione e di dispositivi di politica attiva del lavoro;
- che l'attivazione dei predetti interventi deve svilupparsi in un'ottica di un'efficace collaborazione reciproca e di sostenibilità, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarietà degli interventi medesimi.

**Tanto premesso, visto e considerato, tra le parti sopra individuate si
conviene quanto segue:**

ARTICOLO 1**PREMESSE**

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se alla medesima materialmente non allegati.

ARTICOLO 2**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente Convenzione le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art.4 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 di cui in premessa, intendono definire le modalità di attuazione del Programma "FlxO - S&U", sul territorio regionale, in merito alle specifiche azioni e attività previste.

ARTICOLO 3**OBIETTIVI E ATTIVITA'**

Per quanto riguarda l'ambito di intervento relativo alle Scuole, si intende:

- strutturare e qualificare i servizi di orientamento e placement nelle Scuole presenti sul territorio regionale;
- implementare lo sviluppo di reti e raccordi tra le Scuole, il sistema delle imprese e gli operatori pubblici/privati del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale;
- supportare la promozione di dispositivi e misure di politica attiva del lavoro per i diplomandi e diplomati;

Per quanto riguarda l'ambito di intervento relativo alle Università, si intende:

- qualificare i servizi di placement delle Università, in coerenza con gli standard presenti sul territorio regionale;
 - supportare la Regione per la qualificazione dei tirocini di formazione e orientamento con la attestazione/certificazione delle competenze;
 - rafforzare le reti ed i raccordi con gli operatori del settore del mercato del lavoro
 - Agenzie per il Lavoro, Consulenti del Lavoro, Centri per l'Impiego, etc. - per lo sviluppo dei servizi per l'inserimento lavorativo dei laureati e dei dottori di ricerca.
- Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, le attività di assistenza tecnica che saranno svolte, ad integrazione delle priorità regionali, riguarderanno:
- sperimentazione di un modello per la qualificazione dei percorsi di tirocinio di

orientamento e formazione e per il riconoscimento e la tracciabilità delle competenze acquisite;

- messa a punto e sperimentazione di mappe di prestazioni, standard ed indicatori finalizzate ad elevare la qualità dei servizi di placement delle Università (traslabili ai costituendi placement scolastici);
- supporto alla eventuale elaborazione/integrazione - e successiva diffusione - di norme e regolamenti riguardanti i dispositivi di politica attiva a partire dalle migliori esperienze nazionali ed internazionali e sulla base degli standard di qualità sperimentati;
- supporto alla definizione del ruolo delle scuole e delle università nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro. Laddove questo ruolo sia riconosciuto nell'intermediazione, supporto metodologico e strumentale alla specializzazione delle risorse umane impiegate;
- supporto alle azioni di individuazione (attraverso mappatura degli stakeholder) dei nodi della rete di attori del mercato del lavoro, animazione (attraverso la promozione/facilitazione dell'avvio di partnership strategiche) e consolidamento della stessa (attraverso il miglioramento continuo delle relazioni e dei rapporti cooperativi, anche di lungo periodo e la specializzazione di filiere di servizi);
- assistenza tecnica finalizzata ad ottimizzare le attività di informazione e comunicazione relative ai dispositivi di politica attiva e alle misure incentivanti per ridurre la percentuale dei giovani disoccupati /inoccupati proposte da Fixo S&U nonché ai risultati raggiunti affinché si possano valorizzare analoghi provvedimenti regionali, avviare virtuose combinazioni di supporti economici (doti, incentivi, voucher ecc).

ARTICOLO 4

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Il Ministero e la Regione nella attuazione delle azioni previste opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

L'individuazione delle Scuole sarà effettuata con Avviso pubblico, predisposto da Italia Lavoro ed approvato dal Ministero, che sarà pubblicato dalla Regione e da Italia Lavoro.

I criteri di valutazione saranno definiti in accordo con la Regione, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale.

All'Avviso Pubblico potranno partecipare le Scuole che abbiano effettuato l'iscrizione alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) per il tramite del portale CLICLAVORO, ovvero che dimostreranno di aver effettuato la richiesta di iscrizione entro la data di sottoscrizione del sottorichiamato "Protocollo Operativo" con Italia Lavoro.

Le Scuole parteciperanno all'Avviso Pubblico attraverso la presentazione di candidature per accedere al contributo diretto a sviluppare e/o qualificare i servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni, all'interno del sistema scolastico.

Potranno presentare le candidature:

istituti tecnici;

istituti professionali;

istituti d'istruzione superiore con almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale

reti di istituti, composte eventualmente anche da licei, il cui soggetto capofila sia un istituto tecnico o professionale o un Istituto d'Istruzione Superiore con almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale.

La Regione intende inoltre valorizzare l'esperienza dei poli tecnico-professionali e a tal fine l'appartenenza al Polo degli istituti tecnici e professionali sarà considerato, nell' Avviso Pubblico, elemento qualificante.

Le candidature saranno valutate secondo i criteri e le modalità definiti nello stesso Avviso.

Le Scuole selezionate stipuleranno un "Protocollo Operativo" con Italia Lavoro - previo nulla osta del Ministero - ove verranno individuate le risorse economiche messe a disposizione dal Ministero stesso ed eventualmente anche dalla Regione.

ARTICOLO 5

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

La presente convenzione avrà durata pari a quella del Programma FxO S&U ossia fino al 31/12/2013.

Resta inteso che laddove fossero autorizzate dal Ministero proroghe temporali al Programma, la presente convenzione si intenderà automaticamente rinnovata.

ARTICOLO 6
RISORSE ECONOMICHE

Il Programma FxO S&U prevede contributi per n.24 Scuole sul territorio regionale, che saranno selezionate con Avviso Pubblico, fino ad un massimo di Euro 720.000,00, al fine di erogare servizi di placement ed orientamento a favore di n. 3.600 diplomandi /diplomati.

Tali risorse economiche saranno messe a disposizione delle Scuole per il tramite di Italia Lavoro, che provvederà al trasferimento delle stesse, per conto del Ministero del Lavoro.

A tal fine, Italia Lavoro stipulerà con le singole Scuole il "Protocollo Operativo" al quale saranno allegate le "procedure di gestione e rendicontazione delle risorse economiche".

ARTICOLO 7
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Ministero e la Regione si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione e dagli eventuali documenti in essa richiamati.

LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA.

Roma,

**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**
Lavoro
DGPAPL

Regione Puglia
L'Assessore Regionale al
Leo Caroli

Il Direttore Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 716

Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013 “Grecia / Italia cbc” Approvazione Progetto “OTRIONS” - Presa d’atto VARIAZIONE DI BILANCIO.

Assente l’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Mediterraneo e confermata dal Dirigente, riferisce l’Ass. Barbanente:

premesse che:

La riforma dei Fondi Strutturali Comunitari relativi al F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), al F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), e al Fondo di Coesione, e con l’istituzione di due nuovi strumenti finanziari: I.P.A (Strumento di Preadesione). - per il sostegno ai paesi di via di Adesione e/o preadesione all’Unione - ed E.N.P.I. (Strumento di Vicinato e Partenariato) - per il sostegno al partenariato euro mediterraneo - ha introdotto, per il periodo di programmazione 2007/2013, il nuovo obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio comunitario ed il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso la promozione della cooperazione tra paesi e regioni dell’unione Europea, tra questi e i Paesi in via di Adesione e/o preadesione e con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Nelle distinte sezioni dell’Obiettivo Cooperazione: Transfrontaliera, Transnazionale, Interregionale, vi sono numerosi Programmi Operativi.

La Regione Puglia, nello specifico della Cooperazione Transnazionale, è territorio eleggibile al P.O. Programma “Mediterraneo Interno”, finanziato dal FESR, al pari delle Regioni Italiane e delle zone costiere degli Stati Membri dell’Unione Europea: Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Inghilterra.

Questa Giunta, con deliberazione n. 1017/2009, ha già provveduto a prendere atto della partecipazione della Regione Puglia agli Spazi di Cooperazione e ha dettato le indicazioni relative alla “Governance” complessiva dell’Obiettivo Cooperazione in Regione, affidando la responsabilità del-

l’implementazione delle attività di programmazione dei vari P.O. al Servizio Mediterraneo..

I programmi di Cooperazione, per gli Stati Membri, sono cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed hanno come priorità: Strategie di Sviluppo Territoriale; Sistemi Urbani; Sistemi di Trasporto; Valorizzazione delle risorse Culturali Ambientali e Architettoniche; Sviluppo della conoscenza reciproca e integrazione delle popolazioni transfrontaliere.

A seguito di tale decisione, lo Stato ha previsto che, contrariamente a quanto avveniva per l’Iniziativa INTERREG, tutti i programmi operativi dell’Obiettivo Cooperazione siano finanziati solo con Risorse Comunitarie (F.E.S.R. - I.P.A. - E.N.P.I.) e con Risorse Nazionali (F d R - L. 183/1987) eliminando la quota di cofinanziamento che veniva richiesta alle Regioni.

Tra i vari spazi di cooperazione istituiti con decisione della Commissione U.E., la Regione Puglia è interessata, tra gli altri, come unica Regione eleggibile al Programma Operativo Grecia/Italia per il quale il Servizio Mediterraneo è Autorità Nazionale per l’attuazione del programma in Italia.

Con precedente atto n. 1315 del 15/07/2008 en. 1871 del 13/10/2009 questa giunta ha già provveduto, rispettivamente, ad adottare il Programma Operativo che è stato definitivamente approvato dalla Commissione U.E. con decisione n. C (2008) 1132 del 28/03/2008 e ad approvare la Variazione di Bilancio necessaria per l’iscrizione dei capitoli sia in Entrata che in Spesa dedicati all’attività del Programma.

A seguito del Bando Pubblicato dall’Autorità di Gestione, il Comitato di Sorveglianza - nella sessione del 14 e 15 luglio 2011 tenutasi in Kerkira (Grecia) ha provveduto ad approvare la lista dei progetti ammissibili a finanziamento con le risorse di cui al P.O.;

L’Area Politiche per la Mobilità - Servizio Assetto del Territorio - della Regione Puglia, è partner del Progetto denominato “OTRIONS”, in partenariato con L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Regione delle Isole Ionie (GR) l’Unione dei Comuni della Isole Ionie (GR) Innova Puglia, il cui Lead Partner è l’Università di Bari;

tale progetto è stato approvato e ammesso a finanziamento con contratto n. II.31.10.

L'importo complessivo del Finanziamento concesso al progetto ammonta a € 1.852.837,08 di cui € 15.000,00 coprono le attività progettuali da porre in essere da parte dell' Area Politiche per la Mobilità - Servizio Assetto del Territorio i della Regione Puglia, come evincesi dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement sottoscritti tra Lead Partners e Projects Partners e depositati agli atti dell'Area Politiche per la Mobilità - Servizio Assetto del Territorio - e, in copia, del Servizio Mediterraneo

Per effetto della normativa Comunitaria e Nazionale tale attività risulterà a costo zero per la Regione in quanto la spesa è cofinanziata per il 75% dal F.E.S.R. e per il 25% dal F. d. R.;

Ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai Beneficiari, è necessario disporre di appositi capitoli di Bilancio: In Entrata e in Spesa, nei quali allocare le risorse rimborsate dal Lead Partner (Università di Bari) - per il Cofinanziamento a valere sul FESR (75%), e dalla Regione Puglia - Servizio Mediterraneo - a cui vengono trasferite le risorse del Cofinanziamento Nazionale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello stato - I.G.R.U.E., e le risorse atte a finanziare le attività progettuali.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "Grecia / Italia 2007/2013", del progetto "OTRIONS" del quale la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità - Servizio Assetto del Territorio - è Partner Progettuale;
2. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "OTRIONS" prevedono una spesa di € 15.000,00 finanziate interamente dai Fondi FESR (75%) e F d R (25%) assegnati al programma;
3. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "OTRIONS";
4. Di autorizzare i dirigenti e i funzionari del Servizio Attività culturali a recarsi in missione all'estero per partecipare ai meeting necessari

all'espletamento delle attività progettuali facendo gravare le spese sul budget di progetto;

COPERTURA FINANZIARIA

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto, si provvederà con le risorse da iscrivere nel Bilancio Regionale 2013- Parte SPESA - ai capitoli di nuova iscrizione che trovano copertura con lo stanziamento da iscrivere nel Bilancio 2013 - Parte ENTRATA - al **c.n.i.**

VARIAZIONE DI BILANCIO

U.P.B. n. i.

Parte I^a ENTRATA - Bilancio Vincolato -

1. c.n.i n. "Trasferimenti diretti da Università di Bari. - Lead Partner del progetto "OTRIONS" - P.O. c.t.e. Grecia / Italia cbc 2007/2013 - per € 11.250,00 (75% del finanziamento Totale approvato) cod. SIOPE 2144
2. capitolo N.I. "Trasferimenti diretti finanziati dal Fondo di Rotazione (Stato) relative all' attuazione del progetto "OTRIONS" - P.O. "Grecia / Italia cbc 2007/2013", per € 3.750,00 (25% del finanziamento approvato ai partner italiani) cod. SIOPE 2115

U.P.B. 04.02.01

Parte II^a SPESA - Bilancio Vincolato -

1. capitolo N.I. "spese dirette, finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (U.E.), relative all' attuazione del progetto "OTRIONS" - P.O. "Grecia / Italia cbc 2007/2013", per € 11.250,00
2. capitolo N.I. "spese dirette, finanziate dal Fondo di Rotazione (Stato), relative all'attuazione del progetto "OTRIONS" - P.O. "Grecia / Italia cbc 2007 / 2013", per € 3.750,00

I provvedimenti di Impegno, come da dispositivo di cui alla delibera G.R. n. 837 del 02/05/2012, saranno assunti dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio nel corso del corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell'Area per la Promozione del territorio, dei saperi e dei talenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul P.O. di Cooperazione territoriale Europea "Grecia / Italia cbc 2007/2013", del progetto "OTRIONS" del quale la Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità - Servizio Assetto del Territorio è Partner di progetto come evincesi dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement redatti in lingua inglese - Lingua Ufficiale del programma di Cooperazione Territoriale U.E. - e depositati, in originale, agli atti del Servizio Assetto del Territorio e, in copia, agli atti del Servizio Mediterraneo;
3. di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto "OTRIONS" prevedono una spesa di € 15.000,00 finanziate interamente dai Fondi FESR. (75%) e F d R (25%) assegnati al programma;
4. di procedere alla necessaria variazione di Bilancio ai fini dell'iscrizione dei capitoli in Entrata e in Spesa relativi al progetto "OTRIONS"
5. Di autorizzare i dirigenti e i funzionari del Servizio Assetto del Territorio direttamente coinvolti, su disposizione del Dirigente di Servizio, nell'implementazione del progetto, a recarsi in missione all'estero per partecipare a riunioni e sessioni degli Organismi di progetto, facendo gravare le relative spese sul budget progettuale;
6. di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alle variazioni di Bilancio come riportato nella parte Copertura Finanziaria;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P ai sensi dell'art. 42 comma 7 della l.r. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 717

Bando di concorso "Principi Attivi 2012 - Giovani idee per una Puglia migliore". Integrazione risorse.

L'Assessore alle Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Sport per tutti, Protezione civile, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Principi attivi è una iniziativa del Programma Regionale per le Politiche Giovanili "Bollenti Spiriti" tesa a favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla vita attiva attraverso il finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi nel campo della tutela e valorizzazione del territorio, dell'economia della conoscenza e innovazione, dell'inclusione sociale e cittadinanza attiva.

Alle due precedenti edizioni del bando (2008 e 2010), hanno partecipato complessivamente 10.000 giovani pugliesi tra i 18 ed i 32 anni, che hanno presentato oltre 3.700 candidature, per un totale di 611 progetti finanziati.

Grazie al primo bando Principi Attivi (2008), 421 gruppi informali di giovani pugliesi hanno dato vita a 114 imprese, 20 cooperative e 287 associazioni giovanili che hanno realizzato progetti nel campo della tutela del territorio, del turismo, dell'innovazione tecnologia, dei nuovi media, dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva.

In risposta al secondo bando sono state presentate 2.231 candidature (con un incremento del 36,5% rispetto all'annualità precedente). Tra queste sono stati selezionati i 190 progetti vincitori.

"Principi Attivi" si presenta, quindi, come una sperimentazione di successo nel campo dell'educazione non formale che, oltre ad aver trasformato in progetti le risorse inesprese di idee, competenze e passioni latenti nel mondo giovanile pugliese, ha avuto effetti importanti di apprendimento e di stimolo alla partecipazione giovanile non limitati ai soli beneficiari del finanziamento.

Considerato che:

Con Atto Dirigenziale del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale n. 94 del 15/06/2012 è stato adottato il Bando di concorso "Principi Attivi 2012" per la presentazione di proposte progettuali per la sperimentazione e la realizzazione di idee innovative, con una dotazione finanziaria complessiva di € 4.162.555,26;

Con successivo provvedimento n. 2788 del 14/12/2012, in coerenza con le strategie indicate dal richiamato Programma di interventi 2011, la Giunta Regionale ha deciso, tra l'altro, l'implementazione della dotazione finanziaria del Bando di concorso "Principi Attivi 2012" per la presentazione di proposte progettuali per la sperimentazione e la realizzazione di idee innovative per un importo complessivo di € 206.000,00 - cap. 814030 - E.F. 2012;

Preso atto che:

In risposta al bando "Principi Attivi 2012" sono state presentate 2.384 candidature, con un incremento di partecipazione del 6,8% rispetto alla edizione del 2010.

Le risorse attualmente disponibili consentono di finanziare circa 170 progetti.

la Regione Puglia vuole proseguire e incrementare l'elaborazione di un modello di sviluppo fondamentalmente centrato sulle capacità creative e innovative che le giovani generazioni possono e sono capaci di esprimere.

Con AD n. 325 del 27/12/2011 il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, allo scopo di dare attuazione alle Linee di indirizzo del Programma Bollenti Spiriti 2011 e alle azioni previste dall'Accordo a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, ha provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 1.542.846,00, così ripartita:

€ 991.804,00 - cap. 814030 - E.F. 2011;

€ 551.042,00 - cap. 814010 - E.F. 2011;

Si propone di:

implementare ulteriormente la dotazione finanziaria del Bando di concorso "Principi Attivi 2012" per la presentazione di proposte progettuali per la sperimentazione e la realizzazione di idee innovative per un importo complessivo di € **435.843,65** - cap. 814010 - E.F. 2011, destinando a tale scopo risorse di cui all'impegno di spesa effettuato dal Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale con il citato AD n. 325/2011;

dare mandato al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale di provvedere nel 2013 all'attuazione di quanto sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di euro **435.843,65 (quattrocentotrentacinquemilaottocentoquarantatre/65)**, trova copertura finanziaria nei fondi assegnati sul capitolo **814010 - U.P.B. 2.7.1. - E.F. 2011**, già impegnati dal Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale con AD n. 325 del 27/12/2011, per dare attuazione alle Linee di indirizzo del Programma Bollenti Spiriti 2011 e alle azioni previste dall'Accordo a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili;

All'impegno di spesa provvederà entro il corrente esercizio finanziario la dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale con successivi provvedimenti.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. d) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di implementare ulteriormente la dotazione finanziaria del Bando di concorso "Principi Attivi 2012" per la presentazione di proposte progettuali per la sperimentazione e la realizzazione di idee innovative per un importo complessivo di € **435.843,65** - cap. 814010 - E.F. 2011, utilizzando le risorse già impegnate dal Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale con AD n. 325 del 27/12/2011, per dare attuazione alle Linee di indirizzo del Programma Bollenti Spiriti 2011 e alle azioni previste dall'Accordo a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili;
- dare mandato al Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale di provvedere nel 2013 all'attuazione di quanto sopra descritto;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 718

Programma delle Manifestazioni Zootecniche anno 2013, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) della L.r. 19/2012.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, **dott. Fabrizio Nardoni**, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile della P.O. *Produzioni zootecniche*, confermata dal Dirigente dell'Ufficio *Produzioni Animali* e dal Dirigente del Servizio *Agricoltura*, riferisce:

L'art. 4, comma 1 della L. r. del 24/07/2012, n. 19 "Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico" dispone testualmente "La Regione concede contributi alle Associazioni Provinciali e Regionali degli Allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l'attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell'ordinaria gestione aziendale.

La lettera b) del medesimo comma 1, prescrive che tra le attività del programma di assistenza tecnica rientrano "l'organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori;".

Il comma 2 dello stesso articolo prevede la concessione di un contributo nella misura massima del 70% sulla spesa ammessa, a favore delle Associazioni degli allevatori che presentano una proposta di programma annuale di Manifestazioni Zootecniche.

L'Associazione Regionale Allevatori Puglia (ARA Puglia), avendo assunto gran parte delle funzioni delle Associazioni Provinciali Allevatori presenti sul territorio regionale ed in rappresentanza degli allevatori pugliesi associati ha presentato, con nota prot. n. 153 del 12 marzo 2013, un programma di massima relativo alle Manifestazioni Zootecniche da attuarsi nell'anno 2013 in ambito regionale e nazionale.

Le attività che l'ARA Puglia intende realizzare sono rivolte principalmente all'organizzazione ed

alla partecipazione a manifestazioni zootecniche pubbliche (fiere, mostre, ecc.), finalizzate alla promozione ed alla presentazione di soggetti di alta genealogia, appartenenti alle specie animali di interesse zootecnico, allevate nelle aziende ubicate sul territorio della regione Puglia. Inoltre, il programma è rivolto a valorizzare le razze autoctone pugliesi, il cui valore genetico assume enorme importanza in termini di biodiversità, in quanto

razze a rischio di estinzione genetica, oltre che di rilevanza economica, rappresentando prodotti di qualità, richiesti sul mercato nazionale ed internazionale.

Tra le manifestazioni proposte nel programma presentato dall'ARA Puglia, per le quali si richiede il finanziamento, si ritengono ammissibili, in considerazione della rilevanza e delle prerogative zootecniche, quelle di seguito elencate:

Località	Tipologia
Noci	Mostra Interregionale Bruna-Frisona del Centro Sud
Montichiari (Bs)	Mostra nazionale razza Bruna
Cremona	Mostra nazionale razza Frisona
Foggia	Mostra interregionale Podolica ed altri bovini da carne
Prov. Lecce	Mostra interregionale razze Ovi-caprine
Gioia del Colle	Raduno Stalloni Cavallo Agricolo Italiano TPR
Verona	Fieracavalli - Presentazione razze Cavallo Murgese e Asino Martina Franca
Noci	Rassegna fattrici del Cavallo Murgese e Mostra dell'Asino di Martina Franca
Martina Franca	Mercato concorso Cavallo Murgese e Asino di Martina Franca - Rassegna soggetti maschi di 30 mesi.

Tenuto conto pertanto della richiesta avanzata, si propone:

- di approvare, nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.b) della L. r. n. 19/2012, il programma delle Manifestazioni Zootecniche pubbliche dell'anno 2013, come innanzi elencate;
- di autorizzare per tali Manifestazioni la concessione a favore dell'ARA Puglia di un contributo, fino al 70% della spesa ammissibile, precisando che le risorse finanziarie sono disponibili nell'apposito capitolo del bilancio regionale 2013;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio *Agricoltura* ad impegnare e liquidare con successivi provvedimenti il contributo spettante a favore dell'ARA Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 250.000,00 che trova copertura

finanziaria nello stanziamento del cap. 111140 del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 - U.P.B. 1.1.7.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare, nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.b) della L. r. n. 19/2012, il programma delle Manifestazioni Zootecniche pubbliche dell'anno 2013, come innanzi elencate;
- di autorizzare per la concessione a favore dell'ARA Puglia di un contributo, fino al 70% della spesa ammissibile, precisando che le risorse finanziarie sono disponibili nell'apposito capitolo del bilancio regionale 2013;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio *Agricoltura* ad impegnare e liquidare con successivi provvedimenti il contributo spettante a favore dell'ARA Puglia.
- di incaricare il Segretariato della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio *Bollettino* per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.r. n. 13/94;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio *Produzioni Animali* ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio *Relazioni con il Pubblico* c/o la Presidenza della Giunta regionale, per la pubblicazione sul sito www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 720

Piano di devoluzione finanziaria per la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori, per il contenimento del contenzioso e per la semplificazione delle procedure amministrativo contabili di Aziende Ospedaliere, IRCCS Pubblici, ed Aziende Sanitarie Locali. Seguito DGR 1260/2012.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Gestione

Risorse Economiche e Finanziarie confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n.2408 del 2 novembre 2011 la Giunta Regionale ha autorizzato le ASL, gli IRCCS e le Aziende Ospedaliere a definire accordi transattivi con i fornitori di beni e servizi, in relazione alle posizioni debitorie aperte alla data del 31/12/2010 non oggetto di precedenti accordi transattivi. In detta procedura non venivano inclusi i crediti riguardanti le gestioni liquidatorie delle ex-AUSL, in quanto già oggetto di specifiche modalità operative.

La DGR 2408/2011 teneva conto delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, con particolare riferimento alla Legge Regionale 9 febbraio 2011 n.2, recante "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010/2012", che prevede, tra l'altro, obiettivi di risparmio della spesa, semplificazione delle procedure amministrative, abbattimento dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori.

Con successiva deliberazione n. 1260 del 19 giugno 2012, la Giunta Regionale ha approvato un "Piano di devoluzione finanziaria per la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori, per il contenimento del contenzioso e per la semplificazione delle procedure amministrativo contabili di Aziende Ospedaliere, IRCCS Pubblici, ed Aziende Sanitarie Locali", con il quale disponeva in particolare:

- I. di confermare, quale indirizzo prioritario nei confronti degli Enti del SSR, il perseguimento della riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi sanitari e non sanitari, il contenimento del contenzioso e la semplificazione delle procedure amministrativo contabili anche in conformità di consolidati principi Comunitari e nazionali (L. 231/2002 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali);
- II. di demandare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, la ricognizione dei capitoli di bilancio inseriti nelle UPB delle Aree/Servizio 05.08; 05.05; 05.06; e 05.07, sui quali imputare la spesa, per un ammontare complessivo pari a € 730.807.482,68;

III. Di autorizzare il Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale ad effettuare il trasferimento dei fondi agli Enti del SSR in tre soluzioni a seguito di apposito monitoraggio della situazione di cassa;

In esecuzione della sopra indicata D.G.R. n.1260/2012, con riferimento alla D.G.R. n.1426/2012 (DIEF 2012), il Servizio Gestione Sanitaria Accentrata:

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 91/2012 ha quantificato le risorse disponibili complessive, al netto di quanto già erogato ex D.G.R. 1032/2012 e D.G.R. 1033/2012 per € 123.500.000,00, in € **580.088.755,23**;
- con successive Determinazioni Dirigenziali n.86/2012 e n.92/2012, n.97/2012 e n.106/2012 ha erogato in complessive 3 tranches alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e IRCCS Pubblici, per le quali, avendo effettuato il previsto monitoraggio di cassa, si era accertata condizione di carenza di liquidità, somme rispettivamente pari ad € 193.363.000,00, € 126.064.514,00 e € 176.044.070,00, per un importo complessivo di € **495.471.584,00**.
- Le risorse trasferite, per le specifiche finalità previste dalle DGR 2408/11 e 1260/12 sono così riepilogate:

	Ex DGR 2408/11	Ex DGR 1260/12	TOTALE
TOTALE	102.806.884,90	495.471.584,00	598.278.468,90

- Occorre evidenziare che dette risorse hanno assunto carattere di addizionalità rispetto ai trasferimenti ordinari comunque destinabili alle azioni transattive poste o da porre in essere da parte delle Aziende Sanitarie;
- E' il caso inoltre di precisare che, in esecuzione della DGR n. 2590/12, nel totale erogato ai sensi della DGR 1260/12 è incluso l'importo di 50 milioni di euro, parte del risultato registrato al Tavolo di verifica Interministeriale del 20 luglio 2012, imputato al capitolo bilancio regionale 771099, da ripartire economicamente con il Documento definitivo di Indirizzo Economico Funzionale 2012 quale contributo in c/esercizio

nei bilanci delle aziende sanitarie e nel relativo conto economico consolidato al 31/12/2012;

Preso atto inoltre che:

- Pur permanendo le difficoltà che caratterizzano in modo generalizzato il settore sanitario nel suo complesso, l'adozione della procedura in parola ha prodotto una inversione di tendenza, in alcuni casi particolarmente significativa, dei tempi di pagamento oltre che del coefficiente di crescita nelle Aziende a più elevata criticità;
- Nonostante i ben noti limiti dell'apparato burocratico amministrativo di riferimento (decentramento delle procedure di acquisto, verifiche della regolarità delle fatture, assegnazione di CIG, acquisizione del DURC, adeguamento alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, ecc.), oltre alla ormai cronica carenza di personale, si è in ogni caso registrato un notevole sforzo organizzativo da parte delle Aziende che hanno posto in essere iniziative, alcune delle quali ancora in corso, finalizzate a rendere meno farraginose e più efficaci ed efficienti le procedure propedeutiche all'emissione dei titoli di pagamento;

Considerato che:

- in esito ai trasferimenti eseguiti in esecuzione della D.G.R. 1260/2012 residuano ancora iscritte in bilancio risorse utilizzabili per le medesime finalità;
- dette risorse, iscritte nelle U.P.B. 05.08, 05.05, 05.06 e 05.07 ammontano a complessivi euro 338.981.480,67;
- risultano acquisite agli atti d'ufficio le relazioni prodotte dalle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed IRCCS pubblici sullo stato delle transazioni concluse ed ancora in corso;
- è emersa la opportunità di accedere ad un ulteriore trasferimento di liquidità in favore degli Enti del SSR da destinare al pagamento dei fornitori di beni e servizi secondo le modalità definite dall'art. 35, comma 3 bis, del D.L. 1/2012, convertito con Legge 35/2012;

Per le motivazioni innanzi riportate, si propone:

- a) di confermare quale indirizzo prioritario nei confronti degli Enti del SSR, il perseguimento della riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, il contenimento del con-

tenzioso e la semplificazione delle procedure amministrative contabili anche in conformità ai principi Comunitari e nazionali (L. 231/2002 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali);

- b) di autorizzare il dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale ad effettuare il trasferimento dei fondi agli Enti del SSR, a seguito di puntuale ricognizione dei capitoli di bilancio inseriti nelle UPB delle Aree/Servizio 05.08; 05.07; 05.06; e 05.05 sui quali imputare la spesa complessivamente quantificata in euro 337.372.340,67 (Allegato A);
- c) di precisare che detta autorizzazione viene concessa anche in deroga alle vigenti assegnazioni ai Servizi Regionali delle UPB in cui sono iscritti i relativi capitoli di spesa;
- d) di prevedere un vincolo di destinazione pari ad almeno il 25% delle risorse di cui al precedente punto b) in favore degli Enti che presentino maggiori esigenze di cassa in ragione del rapporto debito fornitori/assegnazione;
- e) di determinare la quota da erogare a ciascuna Azienda in misura proporzionale all'ammontare dei crediti verso la Regione Puglia, desunti dallo Stato Patrimoniale del Bilancio di Esercizio 2011, al netto delle erogazioni già effettuate a qualunque titolo nel corso degli anni 2012 e 2013;
- f) di demandare al suddetto Servizio l'effettuazione di apposito monitoraggio della situazione di cassa degli Enti del SSR, al fine di procedere alla successiva erogazione in favore di quegli Enti per i quali si sia riscontrata carenza di liquidità;
- g) di autorizzare il Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale a perfezionare la prima fase di riconciliazione patrimoniale dei crediti e debiti degli Enti del SSR con specifico benessere a provvedere ad eventuali riclassificazioni delle poste patrimoniali, alla ridestituzione di somme iscritte nelle voci dei risconti passivi, anche ai fini della riconciliazione con i bilanci consolidati dei precedenti esercizi, fondi rischi ed altri fondi oltre a governare le attività di verifica e riconciliazione dei saldi fornitori;
- h) di confermare altresì che, per perseguire il raggiungimento di condizioni di maggior favore per

la finanza pubblica e per estendere le medesime a tutti gli Enti del SSR, l'Area Politiche della Salute è autorizzata a dare impulso alla definizione di accordi di tipo transattivo a valenza sovra aziendale;

Quanto sopra premesso:

VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i., art. 42, comma 1;

VISTA la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 pluriennale 2013-2015, n.46 del 28.12.2012;

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) b) e d) della L.R. n. 7/1997

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

La spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi euro 337.372.340,67 (Allegato A) trova integrale copertura nelle iscrizioni dei capitoli di bilancio delle U.P.B. 05.05; 05.06; 05.07; 05.08.

Le successive erogazioni saranno disposte con provvedimento del dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale anche in deroga alle assegnazioni ai Servizi Regionali delle U.P.B. in cui sono iscritti i relativi capitoli di spesa.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore proponente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale

A voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

- di fare propria la relazione al Welfare che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- a) di confermare quale indirizzo prioritario nei confronti degli Enti del SSR, il perseguimento della riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, il contenimento del contenzioso e la semplificazione delle procedure amministrative contabili anche in conformità ai principi Comunitari e nazionali (L. 231/2002 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali);
- b) di autorizzare il dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale ad effettuare il trasferimento dei fondi agli Enti del SSR, a seguito di puntuale ricognizione dei capitoli di bilancio inseriti nelle UPB delle Aree/Servizio 05.08; 05.07; 05.06; e 05.05 sui quali imputare la spesa complessivamente quantificata in euro 337.372.340,67 (Allegato A);
- c) di precisare che detta autorizzazione viene concessa anche in deroga alle vigenti assegnazioni ai Servizi Regionali delle UPB in cui sono iscritti i relativi capitoli di spesa;
- d) di prevedere un vincolo di destinazione pari ad almeno il 25% delle risorse di cui al precedente punto b) in favore degli Enti che presentino maggiori esigenze di cassa in ragione del rapporto debito fornitori/assegnazione;
- e) di determinare la quota da erogare a ciascuna Azienda in misura proporzionale all'ammontare dei crediti verso la Regione Puglia, desunti dallo Stato Patrimoniale del Bilancio di Esercizio 2011, al netto delle erogazioni già effet-

tuate a qualunque titolo nel corso degli anni 2012 e 2013;

- f) di demandare al suddetto Servizio l'effettuazione di apposito monitoraggio della situazione di cassa degli Enti del SSR, al fine di procedere alla successiva erogazione in favore di quegli Enti per i quali si sia riscontrata carenza di liquidità;
- g) di autorizzare il Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale a perfezionare la prima fase di riconciliazione patrimoniale dei crediti e debiti degli Enti del SSR con specifico benessere a provvedere ad eventuali riclassificazioni delle poste patrimoniali, alla ridestinazione di somme iscritte nelle voci dei risconti passivi, anche ai fini della riconciliazione con i bilanci consolidati dei precedenti esercizi, fondi rischi ed altri fondi oltre a governare le attività di verifica e riconciliazione dei saldi fornitori;
- h) di confermare altresì che, per perseguire il raggiungimento di condizioni di maggior favore per la finanza pubblica e per estendere le medesime a tutti gli Enti del SSR, l'Area Politiche della Salute è autorizzata a dare impulso alla definizione di accordi di tipo transattivo a valenza sovra aziendale;
- i) di incaricare il Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale ad adottare i successivi provvedimenti per le conseguenti disposizioni contabili e per l'erogazione delle risorse;
- j) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.
- k) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

			RPA	RDS	EV_RDS	EV_RPA	PERENZIONI
711033	050701	AUTONOMO	2.200.000,00	-	-	-	-
		Potenziamento delle attività dei centri di igiene mentale. (art. 9 l.r. 23/2008)					
711034	050701	AUTONOMO	3.500.000,00	-	-	-	-
		Programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana. Piano regionale per l'offerta di vaccino hpv in puglia. (conferenza stato regioni del 20/12/2007)					
712036	050701	AUTONOMO	180.000,00	-	-	-	180.000,00
		valutazione della qualità delle residenze e semiresidenze psichiatriche e della appropriatezza delle prestazioni - art. 9 l.r. 26/06.					
712038	050701	AUTONOMO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
		spese per il piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale - accordo stato-regioni sancito ai sensi dell'art. 4 d.lgs 28/08/97 n. 281 provvedimento del 9/2/2006.					
712080	120201	VINCOLATO	2.285.030,02	2.285.030,02	-	-	-
		f.s.n. - parte corrente a destinazione vincolata - pagamenti ricoveri per cure in Italia di cittadini extracomunitari. l.40/98 e d.l.286/98					
731030	050701	AUTONOMO	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-
		accordo integrativo per la medicina generale e p.s. la continuità assistenziale e l'emergenza - urgenza.					
741012	050601	AUTONOMO	21.632.793,87	20.000.000,00	-	-	1.632.793,87
		Case Protette					
741016	050701	AUTONOMO	2.093.277,21	-	-	-	2.093.277,21
		elaborazione dati per contabilizzazione ricette farmaceutiche e il loro acquisto - legge 833/78 f.s.r.					
741030	090102	AUTONOMO	317.503,14	-	317.503,14	-	-
		assegnazione alle uu.ss.ii. dei fondi di cui all'art.69 lett b) legge 833/78 - spesa corrente- legge 730/83-d.l.30/12/88 n.546 art.3					
741086	050502	VINCOLATO	660.599,40	-	-	-	-
		Ob. Piano 2007					
741087	120102	AUTONOMO	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-
		Quota Reintegro FSR 2007					
741095	050701	AUTONOMO	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
		spesa personale convenzionato (medici di medicina generale e pediatrica di libera scelta).					
741110	090103	VINCOLATO	964.282,56	-	-	-	964.282,56
		finanziamento ulteriori occorrenze finanziarie 2000 di parte corrente per gli enti del ssn					
751060	0	VINCOLATO	1.993.468,54	2.717,12	-	141.715,91	-
		Ob. Piano					
771010	0901	VINCOLATO	1.641.119,29	-	-	-	1.641.119,29
		finanziamento ulteriori occorrenze finanziarie di parte corrente del servizio sanitario nazionale per l'anno 1991					
771060	0901	VINCOLATO	2.425.671,23	-	-	-	2.425.671,23
		Maggiore spesa sanitaria corrente anno 1989					
771075	0901	VINCOLATO	8.265.316,55	-	-	-	8.265.316,55
		Maggiore spesa sanitaria parte corrente anno 92					
771080	0901	VINCOLATO	82.980,24	-	-	-	82.980,24
		Ripiano 1991					
771097	050503	AUTONOMO	1.023.000,00	1.023.000,00	-	-	-
		Disavanzo 2008 e 2007					
751066	50801	VINCOLATO	63.122.942,62	63.122.942,62	-	-	-
		obiettivi di piano 2010					
751067	50801	VINCOLATO	106.984.356,00	106.984.356,00	-	-	-
		obiettivi di piano 2011					
771098	050801	AUTONOMO	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	-
		pay back					
			337.372.340,67				

2009

2001

1993

1994

1994

1993

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 721

L.R. 16 novembre 2001, n. 28 art. 72 - Assegnazione al capitolo di spesa 784030 del Bilancio 2013 delle somme rivenienti da recuperi di importi erogati a soggetti pubblici, connesse a spese legislativamente vincolate - Variazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, co 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162 di modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha previsto l'assegnazione alla Regione di fondi da destinare ad interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
- detti fondi costituenti assegnazione finanziaria dello Stato vincolata a scopo specifico sono annualmente iscritti nel cap. 784030 del bilancio regionale;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1222 dell'1 settembre 1999 e ss. mm. e i., ha adottato i criteri e le modalità di erogazione dei fondi statali

di sostegno delle persone con handicap grave di cui alla L. 104/92, art. 39, co 2, lett. l bis) ed l ter) così come modificata dalla richiamata L. 162/1992, prevedendo, fra l'altro, forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale (punto l lett. a del dispositivo).

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali n.161/2003, 45/2004, 417/204, 418/2004, 420/2004, 425/2004 sono stati finanziati rispettivamente i progetti degli anni 2001 e 2002 presentanti dai Comuni per la realizzazione di interventi di sostegno ai sensi della su richiamata normativa e della predetta deliberazione n. 1222/99 e ss. mm. e i..

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'utilizzo dei finanziamenti per motivazioni diverse quali decesso o rinuncia dei soggetti destinatari degli interventi assistenziali, avanzo per residui di gestione ecc., i Comuni preattori del finanziamento regionale hanno restituito le corrispondenti o residue somme pagate con le predette determinazioni dirigenziali.
- la somma complessiva di €. 157.457,72 risulta introitata, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 28/2001, nel cap. 6153300 del Bilancio regionale trattandosi di recupero di fondi rivenienti da trasferimenti dello Stato vincolati a scopo specifico, come risulta dalle seguenti reversali di incasso effettuate dal competente ufficio Entrate del Servizio Ragioneria:

ENTE	REVERSALE DI INCASSO	ACCERTA- MENTO	SOMME INTROITATE
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	296/2005		46.470,12
SAN DONACI	8.787/2007		6.040,98
BARI	8.044/2007		2.010,00
CELLINOSAN MARCO	1.839/2008		41.733,51
CONVERSANO	2.305/2008		37.507,00
SURBO	6.228/2008		2.506,71
SQUINZANO	8.875/2008		5.534,04
BITRITTO	1047/2013	115	15.655,36
		TOTALE	€ 157.457,72

SI RITIENE:

- necessario, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, apportare la conseguente variazione al Bilancio di previsione anno 2013, approvato con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46, in termini di competenza e di cassa, relativamente ai capitoli 2037250/13 in entrata e 784030 in spesa per la riutilizzazione della dotazione finanziaria di €. 157.457,72 derivante da recuperi di somme precedentemente erogate a favore di Enti pubblici, connesse a spese legislativamente vincolate:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
UPB 2.1.17	UPB 5.1.2
Cap. 2037250	Cap.784030
<i>“Assegnazioni statali a sostegno delle persone handicap grave art. 3 comma 1 L. 162/98”</i>	<i>“Spese per il sostegno delle persone con handicap grave art. 3 comma 1 L. 162/98”</i>
+ € 157.457,72	+ € 157.457,72

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2011 E SS. MM. E I.

Il presente provvedimento comporta una iscrizione di maggiore entrata nel Bilancio di Previsione per l'annualità 2013 pari ad Euro 157.457,72, in termini di competenza e di cassa per la quale viene apportata ai sensi dell'art. 72 della L.R. 28/01 e s.m.i., in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio regionale 2013:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
UPB 2.1.17	UPB 5.1.2
Cap. 2037250	Cap.784030
<i>“Assegnazioni statali a sostegno delle persone handicap grave art. 3 comma 1 L. 162/98”</i>	<i>“Spese per il sostegno delle persone con handicap grave art. 3 comma 1 L. 162/98”</i>
+ € 157.457,72	+ € 157.457,72

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. “K)” della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, la seguente variazione nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 2013, per la riutilizzazione della dotazione finanziaria derivante dai recuperi di somme precedentemente erogate da enti pubblici, in esecuzione di trasferimenti vincolati dello stato:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
UPB 2.1.17	UPB 5.1.2
Cap. 2037250	Cap.784030
<i>“Assegnazioni statali a sostegno delle persone handicap grave art. 3 comma 1 L. 162/98”</i>	<i>“Spese per il sostegno delle persone con handicap grave art. 3 comma 1 L. 162/98”</i>
+ € 157.457,72	+ € 157.457,72

- di incaricare il Segretariato della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R.28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 722

Approvazione Linee Guida Regionali sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali.

L'Assessore al Welfare e al Lavoro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

l'art.1 della Legge 184/1983 (come modificata dalla L.149/2001), sancisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed attribuisce allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di sostenere con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia;

l'art.8 della citata Legge 184/1983 dispone che i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio), sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni;

la Legge 184 del 1983, definisce il quadro normativo in materia di adozione di minori italiani (adozione nazionale) e di minori stranieri (adozione internazionale);

l'art.25 della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", prevede infine il finanziamento di progetti per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione;

CONSIDERATO CHE

la Giunta regionale, con deliberazione n. 405 del 17/03/09, ha approvato, tra l'altro, il Piano regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale ed internazionale dei minori;

il Piano sopra citato ha previsto di affidare all'ARES l'incarico di definire le linee guida di indirizzo regionale in materia di adozione;

la bozza del documento predisposto dal gruppo di lavoro tecnico dell'ARES, dopo essere stata oggetto di concertazione, attraverso la realizzazione di un ciclo di incontri dedicati, che ha visto il coinvolgimento di:

- Coordinatori dei gruppi di lavoro delle ASL per la riorganizzazione della rete consultoriale;
- Garante Regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Gruppi di lavoro consultoriali dell'area psico-sociale, competenti per materia;
- Responsabili di tutti gli uffici di Piano degli Ambiti Territoriali sociali e componenti delle equipe territoriali adozione-affido già costituite.

La bozza di documento di Linee Guida, aggiornata ai contributi emersi durante la fase di ampia concertazione, è stata sottoposta all'attenzione del C.R.A.D. (Coordinamento Regionale per l'Adozione) in data 27 novembre 2012 nel corso di un incontro dedicato. Il C.R.A.D. organismo istituito con la citata delibera 405/2009 è composto dai rappresentanti della Regione Puglia, del Tribunale per i Minorenni, dell'Ufficio Scolastico Regionale, dalle Asl, dell'ordine degli Psicologi e dell'ordine degli Assistenti Sociali, degli Enti Autorizzati, dell'Associazione A.N.F.A.A., dell'ANCI, dell'UPI e dal Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In quella sede si è condiviso l'impegno da parte di tutti i componenti del coordinamento di far pervenire osservazioni e proposte di integrazioni del documento in forma scritta entro la data del 20 dicembre 2012.

Successivamente al primo incontro sono pervenute puntuali osservazioni da parte di: Ordine degli assistenti sociali;

Ordine degli psicologi; Anfa;

Tribunali per i minorenni; Asa;

AA.SS.LL;

Ente autorizzato "Amici di Don Bosco".

Tutte le proposte di modifica sono state attentamente valutate e ponderate. Sulla scorta di tale lavoro istruttoria è stata aggiornata la bozza di documento, ripresentato al C.R.A.D. nell'incontro del 25 febbraio 2013.

In quella sede, dopo ampia discussione, e condivisione del documento, le Linee Guida sono state approvate all'unanimità.

RITENUTO, pertanto

Di poter procedere all'approvazione delle Linee Guida Regionali sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali, contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di:

- favorire l'armonizzazione delle prestazioni fornite da tutti gli Enti del territorio (e comunque da tutti i soggetti coinvolti nel processo adottivo), in modo tale da garantire a tutti i fruitori la medesima qualità di trattamento e servizio;
- costituire un riferimento al quale gli operatori sono invitati a richiamarsi;
- costituire uno strumento di verifica, monitoraggio e confronto, non solo a livello regionale ma anche locale, per il miglioramento della qualità dei servizi;
- realizzare di una forte integrazione tra i soggetti istituzionali e non che esercitano un ruolo importante nel processo dell'adozione: i Tribunali per i Minorenni, i Servizi Sociali dei Comuni, i Servizi Consultoriali delle Aziende Sanitarie Locali, gli Enti Autorizzati, le famiglie disponibili all'adozione, le Istituzioni Scolastiche, le organizzazioni del Terzo Settore;
- razionalizzare i processi ed i percorsi dell'adozione che, al momento, appaiono frammentati e disomogenei nelle diverse realtà territoriali;
- diffondere la cultura dell'adozione considerando più aspetti: la tutela del minore e la capacità di supportare la famiglia attraverso interventi coordinati e razionalizzati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) e d) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le "**Linee Guida Regionali sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali**" contenute nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



***LINEE GUIDA REGIONALI SULLE
ADOZIONI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
in attuazione del
PIANO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO
DI ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEI MINORI***

INDICE

Premessa.....	
1. Quadro normativo nazionale ed internazionale.....	
2. Quadro normativo e programmatico regionale.....	
3. Attori coinvolti nel processo di adozione secondo la vigente normativa...	
4. Modello regionale di <i>governance</i> per l'adozione.....	
5. Funzioni del Terzo Settore e dell'Associazione.....	
6. Fasi del percorso adottivo.....	
7. Post-adozione.....	
8. Inserimento scolastico del bambino adottato.....	
ALLEGATO - Schema tipo di protocollo operativo.....	

Premessa

Le **presenti Linee Guida** sono uno degli strumenti attraverso cui la Regione Puglia esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione già adottati in materia di adozione.

In particolare:

- favoriscono l'armonizzazione delle prestazioni fornite da tutti gli Enti del territorio (e comunque da tutti i soggetti coinvolti nel processo adottivo), in modo tale da garantire a tutti i fruitori la medesima qualità di trattamento e servizio;
- costituiscono un riferimento al quale gli operatori sono invitati a richiamarsi;
- si inseriscono come strumento di verifica, monitoraggio e confronto, non solo a livello regionale ma anche locale, per il miglioramento della qualità dei servizi.

Gli obiettivi che si vogliono perseguire con le presenti Linee Guida sono:

- **la qualificazione e lo sviluppo omogeneo del percorso adottivo su tutto il territorio regionale** attraverso la definizione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti e di un apparato organizzativo efficace ed efficiente;
- **la realizzazione di una forte integrazione tra i soggetti istituzionali e non** che esercitano un ruolo importante nel processo dell'adozione: i Tribunali per i Minorenni, i Servizi Sociali dei Comuni, i Servizi Consultoriali delle Aziende Sanitarie Locali, gli Enti Autorizzati, le famiglie disponibili all'adozione, le Istituzioni Scolastiche, le organizzazioni del Terzo Settore;
- **la razionalizzazione dei processi e dei percorsi dell'adozione** che, al momento, appaiono frammentati e disomogenei nelle diverse realtà territoriali;
- **la diffusione della cultura dell'adozione** considerando più aspetti: la tutela del minore e la capacità di supportare la famiglia attraverso interventi coordinati e razionalizzati.

Sotto il profilo organizzativo le presenti Linee Guida puntano al consolidamento del ruolo e delle funzioni delle **équipe integrate** per le adozioni, alle quali si attribuisce il compito di presidiare tutte le fasi dell'iter adottivo.

All'**Équipe** (Ente locale – Azienda Sanitaria), nella sua composizione minima, sono funzionalmente assegnate le figure dell'assistente sociale e dello psicologo, che, anche in conformità agli impegni assunti in sede di sottoscrizione degli accordi di programma per l'Attuazione dei Piani Sociali di Zona, si integrano sia sotto il profilo professionale che istituzionale.

L'integrazione di tali professionalità risulta essere un aspetto cruciale nell'intero svolgimento dell'iter adottivo, che deve essere caratterizzato da un raccordo costante delle attività fino ad oggi facenti capo ad enti e soggetti istituzionali diversi.

1. Quadro normativo nazionale ed internazionale

Legge n. 184 del 4 maggio 1983 - "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" il cui titolo ai sensi dell'art.1 comma 1 della Legge 149/01 viene modificato in "**diritto del minore ad una famiglia**".

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (O.N.U. - New York) **del 29 novembre 1989**, ratificata con L. n. 176 del 25 luglio 1991.

Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

Legge n. 285 del 28 agosto 1997 - "Disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori in materia di adozione internazionale sottoscritta all'Aja e di modifica della Legge 4 maggio 1983, n.184 in tema di adozione dei minori stranieri.

Decreto Ministeriale 24 aprile 2000 - "Adozione del progetto obiettivo materno infantile" relativo al "Piano Sanitario per il triennio 1998-2000".

Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali".

Piano d'azione del governo per l'infanzia e l'adolescenza 2000-2002.

Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con provvedimento del 3 agosto 2000 "*Proposta di accordo tra il Ministro per la Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali*".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*".

Legge n. 149 del 28 marzo 2001 - "Modifica alla Legge 4 maggio 1983 n.184", recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al Titolo VIII del libro I del Codice Civile.

Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 - "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".

Legge n. 240 del 23 giugno 2001- Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 150 del 24 aprile 2001, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di precedenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni.

Legge n. 77 del 20 marzo 2003 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Delibera Consiglio dei Ministri 1 marzo 2005 - "Linee Guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri".

DPR. 21 gennaio 2011 (G.U. n.106 del 9 maggio 2011) - "Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva", recante "misure per il sostegno dell'adozione nazionale ed internazionale".

2. Quadro normativo e programmatico regionale

La Regione Puglia si è dotata, nell'ultimo decennio, di atti normativi e di documenti di programmazione in materia di politiche per i minori, tra i quali è opportuno menzionare:

D.G.R. n. 1889 del 22 dicembre 2000 – Direttiva Regionale sulle Adozioni Nazionali e Internazionali. Costituisce il primo atto amministrativo di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999, per la gestione coordinata delle attività dei Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dei Servizi socio-sanitari finalizzati all'espletamento delle procedure previste dall'art. 29 bis, comma 4, della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, introdotto dalla Legge n. 476 del 31 dicembre 1998.

D.G.R. n. 168 dell'11 marzo 2003 – Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e n. 476 del 31 dicembre 1998 in materia di adozione – Approvazione Protocollo Operativo per i rapporti tra Regione, TM, Procura della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, Enti Locali, Enti Autorizzati – Atto di indirizzo e coordinamento. La Giunta Regionale delibera l'approvazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 39-bis, comma 1 lettera c) della Legge n. 476/1998, del Protocollo operativo per i rapporti tra Regione, TM pugliesi, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, Enti Locali, Enti Autorizzati.

D.G.R. n. 1190 del 4 agosto 2004 – L.R. 17/2003, art. 8, Piano Regionale delle Politiche Sociali – Interventi e Servizi in Puglia – Istituzione dei Piani Sociali di Zona. La Giunta approva il PRPS e le Linee Guida, quali atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del PRPS. Nell'ambito dei Piani Sociali di Zona, i Comuni, d'intesa con le ASL, definiscono gli interventi in materia di adozione e prevedono attività di informazione e sensibilizzazione.

Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 – Disciplina del sistema integrato di servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

Regolamento Regionale n. 23 dell'11 novembre 2008, “Composizione e Funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”.

Legge Regionale n. 45 del 23 dicembre 2008 – Norme in materie sanitarie.

D.G.R. n. 405 del 17 marzo 2009 – Progetto di riorganizzazione della rete consultoriale pugliese.

Piano Regionale di Salute approvato con Legge Regionale n. 23 del 19 settembre 2008.

Piano Regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale e internazionale dei minori
D.G.R. n. 405 del 17 marzo 2009.

D.G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009 – Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2009-2011. Prevede l'attuazione del Piano Regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale e internazionale (Del. G.R. n. 405/2009), sempre in riferimento alla L. 149/2001, al fine di “promuovere una sempre più adeguata cultura dell'adozione.

Regolamento Regionale di organizzazione del “Distretto Socio-sanitario” n. 6 del 18 aprile 2011.

3. Attori coinvolti nel processo di adozione secondo la vigente normativa

3.1 Soggetti Primari: il bambino e la famiglia aspirante all'adozione

Il bambino è il soggetto principale dell'adozione a cui è riconosciuto il diritto fondamentale di crescere in una famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Il bambino adottabile è quello di cui sia stata accertata la condizione di abbandono in quanto privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Le famiglie che intendono adottare offrono la propria disponibilità all'accoglienza, all'accudimento, al mantenimento e alla costruzione di un rapporto affettivo stabile con il bambino dichiarato adottabile. Presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e/o istanza di adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni ai fini del riconoscimento dell'idoneità. Partecipano alla formazione; si rendono disponibili per l'indagine psico-sociale ed ambientale e per la valutazione delle capacità genitoriali; incaricano l'Ente Autorizzato prescelto per le procedure relative all'adozione internazionale; collaborano con i soggetti istituzionali preposti nel percorso post-adoitivo.

3.2 Soggetti Istituzionali: ruoli e funzioni

3.2.1 Il Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, ai sensi della L. 184/1983 (e successive modifiche introdotte dalla L.476/1998 e dalla L. 149/2001) tutela il diritto del minore ad avere una famiglia.

All'interno dell'iter adottivo ha la funzione di raccogliere le informazioni necessarie a decretare l'idoneità della coppia aspirante all'adozione, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Socioassistenziali degli Enti Locali.

Nei casi di adozione internazionale, interfacciandosi con la Commissione Adozioni Internazionali e l'Ente Autorizzato allo svolgimento delle relative pratiche, il Tribunale per i Minorenni vigila sulla conformità del provvedimento straniero di adozione ai principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja, alle Leggi dello Stato che lo ha emesso, al diritto di famiglia e dei minori.

Nel caso di adozione nazionale ha la funzione di individuare la famiglia maggiormente rispondente alle esigenze del minore.

Nel corso del primo anno dall'inserimento del minore in famiglia, vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi dei servizi territoriali sociali e consultoriali (art. 19, comma 6, L. 149/01).

Decorso un anno dall'affidamento il Tribunale per i Minorenni decide, con sentenza in Camera di Consiglio (art. 21 co. 1), di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

Sia nei casi di adozione nazionale, sia nei casi di adozione internazionale, il Tribunale per i Minorenni ha la funzione di tutelare gli interessi del minore predisponendo, ove necessario, interventi di supporto al minore e alla sua famiglia.

3.2.2 I Servizi Socioassistenziali degli Enti Locali

La L. 184/1983 (e successive modifiche introdotte dalla L. 476/1998 e dalla L. 149/2001) attribuisce espressamente la **titolarietà della funzione amministrativa in materia di adozioni** ai Servizi Socioassistenziali degli Enti Locali.

La Regione Puglia, nel 2003, prendendo atto della difficoltà oggettiva degli Enti Locali di garantire un presidio efficace di tale funzione, non disponendo di figure professionali in possesso delle competenze specialistiche necessarie (in particolare di psicologi), con Delibera di Giunta Regionale n.168 dell'11 marzo 2003, in attuazione della Legge n.184 del 4 maggio 1983, ha approvato il **Protocollo operativo** per i rapporti tra Regione Puglia, Tribunali per i Minorenni, Procura della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, Enti Locali, Enti Autorizzati – Atto di indirizzo e coordinamento, così disponendo: “ [...] *ove il Comune non abbia disponibilità di una o entrambe le figure previste, stipula, ai sensi del D.M. 24/04/2000, apposita convenzione con le AUSL, assicurando il servizio senza soluzione di continuità, nelle more della definizione delle predette procedure*”.

Successivamente, con l'approvazione del **II Piano Regionale delle Politiche Sociali** per il triennio 2009-2011 (D.G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009) al fine di “*promuovere una sempre più adeguata cultura dell'adozione*” e dare concreta attuazione al **Piano Regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale e internazionale** (Del. G.R. n. 405/2009) è stata individuata quale priorità della programmazione di Ambito Territoriale (Piano Sociale di Zona) la **costituzione di un Ufficio/Servizio adozioni** e l'**istituzione dell'Equipe Integrata adozione/affido**.

Da tale previsione di natura programmatica discende che i **Comuni**, singoli e/o associati in Ambito Territoriale, **devono assicurare lo svolgimento delle attività connesse all'iter adottivo** attraverso la costituzione di un apposito **Ufficio/Servizio Adozioni**.

In capo all'Ente Locale permangono, inoltre, le seguenti funzioni:

- informazione della coppia aspirante sulle peculiarità dell'adozione nazionale e internazionale;
- informazione della coppia aspirante sulle relative procedure e sulle funzioni svolte dagli Enti Autorizzati;
- preparazione degli aspiranti all'adozione anche in collaborazione con i predetti Enti;
- acquisizione – in ambedue le procedure (adozione nazionale e internazionale) – degli elementi sulla situazione personale, familiare, e del contesto sociale, funzionali all'indagine socio ambientale.

3.2.3 Il Servizio Sanitario

Nell'iter adottivo il Servizio Sanitario (nazionale e regionale) garantisce la tutela della salute del minore e l'adempimento delle **certificazioni sanitarie per l'idoneità degli aspiranti genitori adottivi**.

La Legge n. 184 del 4 maggio 1983 assicura a titolo gratuito le certificazioni di cui sopra in quanto qualificate “Livelli Essenziali di Assistenza”.

Il minore adottato usufruisce di prestazioni sanitarie nell'ambito dei Servizi di pediatria di libera scelta e dei servizi di medicina di base e specialistica.

Il Servizio Sanitario offre prestazioni in merito a **vaccinazioni, diagnosi e cura di eventuali malattie tropicali** e/o patologie riscontrabili in minori provenienti dai Paesi stranieri e dall'Italia **anche in fase di affidamento pre-adottivo**.

La Legge Regionale 23 dicembre 2008, n. 45 “Norme in materie sanitarie” ribadisce e precisa la competenza dei Servizi Sanitari nell'assicurare l'assistenza sanitaria e specialistica ai minori in attesa di adozione. L'art. 16 *Assistenza sanitaria ai minori sottoposti a tutela e in attesa di adozione* al punto 1 recita: “in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (*Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza*), pubblicato nel supplemento

ordinario della G.U. 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni, l'assistenza sanitaria, specialistica e farmaceutica erogata ai minori in attesa di adozione e ai minori sottoposti a provvedimenti di tutela (in affidamento familiare, ricovero in comunità alloggio o case famiglia) è a totale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR)".

L'organizzazione e l'erogazione dei Servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie competono al Distretto Sociosanitario (DSS), articolazione organizzativa dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le specifiche **prestazioni sanitarie a rilevanza sociale** sono assicurate nell'ambito dell'**Assistenza Consultoriale** (Regolamento Regionale n.6 del 18 aprile 2011, artt. 4 e 19).

Con specifico riferimento ai **Consultori Familiari** appare doveroso rappresentare che, nelle more della definizione di specifiche procedure e protocolli operativi, già indicati nella D.G.R. 11 marzo 2003, n. 168, i Consulenti Familiari hanno conservato il mandato di effettuare, su richiesta dei Tribunali per i Minorenni, la valutazione psicosociale delle coppie aspiranti all'adozione e di produrre la conseguente relazione.

Per diversi anni e nella gran parte dei territori pugliesi, i Consulenti Familiari hanno quindi operato in tal senso con le proprie figure professionali (psicologi e assistenti sociali) e attraverso le competenze specialistiche acquisite, rispondendo alle richieste dei Tribunali per i Minorenni.

In questa cornice di riferimento, e prendendo atto delle professionalità che si sono consolidate nel corso di anni di lavoro, si confermano, in capo ai Consulenti Familiari, le seguenti specifiche competenze:

- attività connesse agli aspetti valutativi dell'indagine psicologica, concernenti le capacità genitoriali
- valutazione di eventuali condizioni psicopatologiche degli aspiranti genitori adottivi che possano compromettere le capacità genitoriali e il corretto e armonioso sviluppo psico-fisico del minore, da effettuarsi in stretto raccordo con il medico legale che dispone gli accertamenti sanitari e le competenti strutture territoriali
- monitoraggio del benessere del nucleo familiare nella fase di affidamento pre-adottivo e nel post adozione
- valutazione di eventuali condizioni di disagio del minore e, qualora presenti, accertamento circa l'origine pregressa o attuale di esse
- progettazione e attuazione di eventuali interventi di supporto al minore, alla coppia e/o all'intero nucleo familiare.

In considerazione dell'incremento progressivo del numero di adozioni di **minori con bisogni complessi (Special Needs)**, tendenza confermata anche a livello nazionale, si sottolinea la necessità che i servizi sociosanitari territoriali (enti locali e consulenti familiari coinvolti nell'iter adottivo) si raccordino con i servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile, per garantire interventi efficaci e tempestivi.

Polo specialistico di riferimento per la Regione Puglia, per i casi di particolare complessità, è l'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari, che ha consolidato nell'ultimo quinquennio un'esperienza significativa nella gestione di casi di minori con special needs.

3.2.4 La Regione

La Regione attraverso specifici atti di indirizzo e azioni mirate di raccordo e supporto agli Enti preposti:

- contribuisce allo sviluppo di un'efficiente rete di servizi operanti nel territorio regionale in grado di

realizzare le finalità di cui alla L. 476/98;

- svolge contestualmente le funzioni di vigilanza sul loro funzionamento e sull'applicazione dei livelli di intervento, eliminandone eventuali disomogeneità;
- **promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra Enti Autorizzati e Servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e l'Autorità Giudiziaria Minorile;**
- attua specifiche azioni formative, finalizzate ad uniformare i criteri e requisiti di accesso e di partecipazione al sistema dei servizi e degli interventi relativi all'adozione da parte delle coppie/famiglie adottanti, cura la produzione di materiale didattico finalizzato a fornire, in modo unitario, contenuti ed informazioni alle coppie interessate all'adozione;
- promuove e realizza attività di aggiornamento e di formazione degli operatori impegnati nel percorso adottivo e sostiene le funzioni di sensibilizzazione e formazione anche attraverso percorsi di formazione integrata fra Servizi ed Enti Autorizzati;
- promuove la realizzazione di strumenti unitari di accesso e di informazione alle attività realizzate dal sistema dei Servizi per l'adozione;
- diffonde una corretta cultura dell'adozione e la sua valorizzazione quale esperienza sociale e non privata, anche attraverso azioni mirate di sensibilizzazione che coinvolgano attivamente l'Ufficio Scolastico Regionale.

Al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, l'unitarietà e l'omogeneità degli interventi su base regionale, con Delibera di Giunta Regionale n. 405/2009 è stato istituito il **Coordinamento Regionale per l'Adozione (C.R.A.D.)**.

Nella struttura regionale di Coordinamento (C.R.A.D) sono coinvolti i rappresentanti della Magistratura Minorile, dei Comuni, delle Province, delle ASL, degli Enti Autorizzati all'adozione internazionale, delle organizzazioni delle famiglie adottive, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, degli Ordini professionali degli Psicologi e degli Assistenti Sociali e il Garante regionale dei diritti del Minore.

In particolare, al C.R.A.D. vengono attribuite le seguenti funzioni (Cfr. *Piano Regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale e internazionale dei minori* D.G.R. n. 405 del 17 marzo 2009):

- promozione di una corretta cultura dell'adozione, attraverso lo studio e l'attivazione di interventi specifici
- concertazione degli obiettivi e dei contenuti della formazione degli operatori pubblici e privati coinvolti nei percorsi adottivi
- promozione della collaborazione tra enti titolari di funzioni in materia di minori
- elaborazione di proposte relativamente a protocolli operativi ed accordi in materia di adozione e al loro monitoraggio
- definizione di proposte in ordine alla vigilanza e funzionamento delle strutture e servizi per l'adozione
- definizione, attuazione e monitoraggio di linee di indirizzo regionali in materia di adozione.

3.2.5 Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Il Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza "collabora alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in strutture educativo-assistenziali sia residenziali che semi-

residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, nonché sui percorsi di affido e adozione [...]” come previsto nel Regolamento Regionale n. 23 dell’11 novembre 2008 “Composizione e Funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore”.

L’azione dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

- a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della cultura dei diritti umani;
- b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
- c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, alle autorità giudiziarie;
- d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell’infanzia e dell’adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

3.2.6 La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)

La Commissione per le Adozioni Internazionali, organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l’autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati Esteri. La Commissione:

- collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati ai fini dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
- propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
- autorizza l’attività degli Enti curandone la tenuta del relativo albo e vigila sul loro operato con verifiche almeno triennali; revoca l’autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazioni della norma della Legge;
- agisce al fine di assicurare l’omogenea diffusione degli Enti Autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
- conserva tutti gli atti e le informazioni relative alle procedure di adozione internazionale;
- promuove la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell’adozione internazionali e della protezione dei minori;
- promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell’adozione;
- autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
- dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la permanenza in Italia;
- certifica la conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione dell’Aja in adempimento a quanto previsto dall’art. 23 comma 1 della Convenzione medesima;
- collabora per le attività di formazione e informazione anche con Enti diversi da quelli autorizzati;
- può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il Tribunale per i Minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato;
- presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri – che la trasmette al Parlamento – una relazione

biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con paesi non aderenti alla stessa.

3.2.7 L'Ente Autorizzato

L'Ente Autorizzato ha il compito di seguire la coppia che intende portare a termine un'adozione in un Paese straniero, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della Legge 476/98.

L'articolo 11 Convenzione de L'Aja stabilisce che un organismo autorizzato deve:

- perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'autorizzazione;
- essere diretto e gestito da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione o esperienza di azione nel campo dell'adozione internazionale;
- essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la composizione, il funzionamento e la situazione finanziaria.

L'Ente Autorizzato svolge le seguenti funzioni:

- informa la coppia aspirante sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
- svolge le pratiche adottive presso le competenti autorità del Paese indicato dalla coppia aspirante, tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo loro la domanda di adozione accompagnata dal decreto di idoneità e alla relazione ad essa allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli stessi aspiranti e il minore da adottare;
- riceve la proposta di incontro curando che sia completa di tutte le informazioni sanitarie concernenti il minore, la sua famiglia di origine e la sua storia personale, che provvederà a trasferire agli aspiranti genitori adottivi, assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- riceve il consenso scritto all'incontro da parte degli aspiranti all'adozione autenticandone le firme e trasferendone l'atto di consenso all'autorità straniera;
- riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art.4 della Convenzione dell'Aja e concorda con la stessa – qualora ne ricorrano tutti i requisiti – l'opportunità di procedere all'adozione ovvero – in caso contrario – prende atto del mancato accordo e informa immediatamente la Commissione, comunicandone le ragioni;
- informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e i Servizi dell'Ente Locale della decisione dell'affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia;
- certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- trasmette tempestivamente alla Commissione e al Tribunale per i Minorenni copia degli atti e della documentazione ricevuta dall'autorità straniera;
- vigila sulle modalità di trasferimento congiunto in Italia del minore e della coppia adottante;
- comunica ai Servizi Territoriali il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmette la documentazione in suo possesso relativa al minore e/o la relazione sul periodo vissuto nel Paese d'origine;
- sostiene il nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia, in stretta collaborazione e raccordo con i Servizi territoriali (équipe), su richiesta della coppia adottante;
- certifica la durata delle assenze dal lavoro e il periodo di permanenza all'estero;

- certifica l'ammontare delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura adottiva.

3.2.8 Le Istituzioni scolastiche

La scuola rappresenta un ambiente privilegiato dove le problematiche di fondo di tutti i minori devono essere affrontate correttamente attraverso la creazione di un clima attento e accogliente della diversità.

Negli ultimi anni la scuola italiana ha registrato un incremento notevole nella frequenza di alunni con situazioni personali e familiari particolari (tra cui minori adottati o in affidamento a scopo educativo) ed un aumento delle problematiche sociali ed educative connesse anche agli aspetti di una società multiculturale ed interrazziale.

La scuola rappresenta quindi un universo complesso, un luogo dove i bambini adottati sperimentano l'incontro con la nuova società in cui si trovano a vivere, congiunto alla richiesta di performance cognitive, con tutte le conseguenze che questo passo, fondamentale per tutti, comporta.

Viene richiesto ai bambini un notevole coinvolgimento psico – emotivo oltre che uno sforzo per poter riuscire ad imparare le regole del nuovo contesto.

Accogliere un bambino a scuola vuol dire avere attenzione a tutti questi aspetti, avendo cura e rispetto dell'unicità di ciascun bambino e permettendogli di vivere l'esperienza scolastica in modo sereno.

La scuola di ogni ordine e grado può contribuire concretamente, tra l'altro:

- ad un corretto processo di socializzazione di ogni minore;
- al superamento di stereotipi, a volte ancora presenti in alcuni libri di testo, come quello di una rappresentazione dei rapporti familiari basata sui soli legami biologici;
- alla promozione del cambiamento culturale che deve vedere i minori come soggetti di diritti e non oggetti dei bisogni dell'adulto.

L'Ufficio Scolastico Regionale dovrà garantire quindi, anche attraverso circolari e/o la promozione di momenti di confronto, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado mostrino particolare attenzione ad alcuni aspetti peculiari della realtà del bambino adottato:

- l'inserimento scolastico;
- le tematiche adottive: essere figlio senza il legame biologico;
- la differenza etnica;
- le difficoltà di comportamento e di apprendimento.

4. Modello regionale di *governance* per l'adozione

Il modello di *governance* per l'adozione, in linea con il sistema regionale di welfare, si configura come un **sistema a responsabilità condivise**, che necessita dell'intervento coordinato dei diversi attori istituzionali e sociali presenti sul territorio per esprimere in modo efficace le capacità di risposta alla domanda di servizi. Ognuno di questi attori ha responsabilità precise e deve esercitare la propria funzione, con l'obiettivo comune di contribuire allo sviluppo e al corretto funzionamento del sistema.

Nel perseguimento degli obiettivi di integrazione tutti gli attori istituzionali sono chiamati a collaborare per assicurare una più efficace programmazione, gestione e valutazione degli interventi, anche attraverso la definizione di un puntuale sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo.

L'interlocazione costante tra i referenti delle équipe territoriali, i gruppi di coordinamento di area vasta, i Tribunali per i minorenni, gli enti autorizzati potrà essere assicurata anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la condivisione di strumenti infotelematici per la gestione delle informazioni.

Il modello regionale di *governance* per le adozioni è così organizzato secondo 3 livelli che investono:

- 1) Il Livello Territoriale rappresentato dalle **Équipe integrate (ASL- Comuni)** per le adozioni da attivare e potenziare a livello di Ambito Territoriale Sociale/ Distretti Sociosanitario/Consultori Familiari)
- 2) Il Livello Intermedio rappresentato dai **Gruppi di coordinamento di Area Vasta** che garantiscono anche il raccordo funzionale con i Tribunali per i Minorenni (Area Vasta Bari- Bat-Foggia; Area Vasta Lecce-Brindisi- Taranto)
- 3) Il Livello Regionale rappresentato dal **C.R.A.D.**

Il coordinamento tecnico-organizzativo dalle azioni da realizzare a livello regionale sarà assicurato dall'Ufficio Politiche per le Persone, le famiglie e le Pari Opportunità incardinato presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia che si occuperà di :

- garantire il necessario supporto tecnico-organizzativo ai lavori del C.R.A.D;
- garantire il raccordo tra i due gruppi di Coordinamento di Area Vasta;
- curare la Banca dati sul fenomeno delle adozioni;
- presidiare e coordinare le relative attività di monitoraggio in raccordo con il CRAD;
- promuovere l'introduzione di un sistema informativo relativo a tutto l'iter adottivo così da favorire la trasparenza delle fasi del processo e la creazione di un fascicolo omogeneo per le coppie;
- favorire la diffusione delle informazioni anche attraverso il sito web regionale.

Di seguito si descrivono le attività che si richiede siano svolte da ciascun livello e i relativi iter procedurali.

4.1 Le *équipe integrate*: ruolo e funzioni

Al fine di razionalizzare le prassi operative in uso nei diversi contesti e garantire la più efficace ed efficiente collaborazione tra i soggetti istituzionali che, a diverso titolo, intervengono nell'iter adottivo, è necessario che gli Enti Locali territoriali (Comuni e ASL) definiscano apposite intese funzionali alla costituzione delle **équipe integrate sociosanitarie per le adozioni**, di seguito per brevità **équipe**.

In particolare, i **Servizi Socioassistenziali dei Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali**, nel rinnovato impegno di governare la titolarità delle funzioni loro attribuite e nell'ottica della piena e

fattiva integrazione sociosanitaria, e le **Aziende Sanitarie Locali attraverso le loro articolazioni territoriali** (Distretti Sociosanitari e Consultori Familiari), definiscono: composizione, ruolo e funzioni delle équipe tenendo conto delle competenze specialistiche e professionali necessarie a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'iter adottivo, con particolare riferimento alla fase pre-adottiva (espletamento delle indagini psicosociali previste per valutare le attitudini educative e gli altri requisiti richiesti ai genitori adottanti) e alla delicata fase del post adozione.

Il Primo e il Secondo Piano Sociale Regionale, approvati rispettivamente con deliberazione di G.R. n. 1104 del 4 agosto 2004 e Deliberazione di G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009, danno indicazione dell'istituzione e della piena integrazione operativa e gestionale di équipe multidisciplinari e multiprofessionali.

In particolare, nel Piano Regionale Politiche Sociali (PRPS) 2009-2011, viene individuato quale *obiettivo di servizio* l'attivazione di n.1 Ufficio Affidamento/Adozione e n.1 Equipe multidisciplinare integrata Affidamento/Adozione per ciascun Ambito Territoriale.

Come specificato anche nella Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 17 aprile 2007 "Linee Guida sull'Affidamento Familiare dei Minori", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 70 dell'11 maggio 2007, l'idea guida è quella di mettere a punto una **struttura funzionalmente "dedicata"**, pensata in funzione delle peculiarità dell'adozione e dell'affidamento familiare, data l'elevata complessità della materia.

A tal fine si evidenzia l'esigenza per ciascun Ambito Territoriale Sociale/Distretto Sociosanitario di dotarsi di almeno una équipe integrata in materia di adozioni, alla quale siano attribuiti specifici compiti e responsabilità.

Composizione dell'équipe

L'équipe integrata, nella sua composizione minima, è formata dalle seguenti figure professionali:

- Assistente Sociale (di norma in servizio presso uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale e funzionalmente assegnato all'équipe integrata adozioni)
- Assistente sociale (in servizio presso il Consultorio Familiare funzionalmente assegnata all'équipe integrata adozioni)
- Psicologo (di norma in servizio presso il Consultorio Familiare funzionalmente assegnato all'équipe integrata adozioni)

Nell'espletamento delle proprie funzioni, considerato il carattere di "alta specializzazione", l'équipe potrà avvalersi del contributo professionale di altri specialisti (pedagogista, educatore, sociologo, legale, ecc.), in virtù delle esperienze e delle competenze consolidate e in relazione alle specifiche necessità del minore e/o della coppia/famiglia o dell'ambiente sociale e scolastico.

Si sottolinea, in proposito, l'opportunità di consolidare prassi di lavoro e di collaborazione con tutte le strutture che, sul territorio regionale, hanno acquisito specifiche competenze in materia.

L'équipe integrata svolge il ruolo di connettore tra i diversi attori coinvolti, secondo le funzioni esplicitate nel presente paragrafo ed è l'interlocutore privilegiato del Tribunale per i Minorenni per lo svolgimento dell'indagine psicosociale, per l'intero iter adottivo e per l'inserimento/adattamento del minore nel nuovo contesto di vita.

All'atto della costituzione viene formalmente e puntualmente individuato il **referente** dell'équipe che garantisce il necessario coordinamento con i diversi soggetti istituzionali (in particolare (Tribunali per i minorenni e Istituzioni scolastiche) che intervengono nell'intero iter adottivo e vengono indicati i nominativi delle risorse umane ad essa funzionalmente assegnate.

In particolare il **referente dell'équipe** :

- fungerà da riferimento per Enti, Istituzioni ed utenti per quanto riguarda le comunicazioni, l'invio di relazioni, provvedimenti ed altro;
- avrà la responsabilità della costruzione e tenuta della banca dati e della calendarizzazione del lavoro;
- curerà la comunicazione all'Istituzione interessata della necessità di sostituzione o implementazione dei componenti dell'Equipe Integrata.

La nomina dei componenti, individuati tra le risorse umane disponibili, in possesso di professionalità e competenze specifiche in materia, **avviene all'atto della sottoscrizione del protocollo operativo di Ambito/Distretto**, attingendo, di norma, al personale dei Servizi Sociali degli Enti Locali e dei Consultori Familiari del Distretto Sociosanitario.

L'assetto organizzativo delle équipe, le modalità di funzionamento, la sua composizione e le prassi operative sono definiti, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale che approva le presenti Linee Guida, da appositi **protocolli operativi**.

I protocolli operativi (di cui si fornisce in allegato al presente documento uno schema esemplificativo) saranno elaborati a cura dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale e del Distretto Sociosanitario e sottoscritti dai relativi dirigenti responsabili.

Laddove fossero già definiti e in uso protocolli operativi inerenti le modalità di composizione e funzionamento delle équipe integrate si raccomanda di verificarne la coerenza con le indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida.

Copia dei protocolli sottoscritti, aggiornati o già in uso se coerenti dovrà essere trasmessa, tempestivamente all'ufficio regionale competente.

Iter procedurale

Le équipe presidiano lo svolgimento di tutte le fasi dell'iter adottivo.

A) **Sovrintendono** le attività proprie delle fasi di promozione e informazione* e precisamente:

Fase della promozione e sensibilizzazione:

- promuovono una nuova cultura delle adozioni;
- diffondono la corretta conoscenza dell'iter adottivo e del ruolo svolto dai soggetti, che, a vario titolo, intervengono nell'adozione (Tribunale per i Minorenni, Equipe Adozioni, Enti Autorizzati, Regione Puglia, Commissioni per le Adozioni Internazionali).

Fase della informazione e formazione

- diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e/o dalla Regione;
- svolgono attività di informazione e formazione sull'adozione nazionale e internazionale e sulle relative procedure e sugli Enti Autorizzati, anche al fine di favorire uno spazio di riflessione interno alla coppia, sulle motivazioni alla scelta adottiva e relativi compiti e funzioni che la cura e l'educazione di un bambino adottato comporta, prima di presentare al Tribunale per i Minorenni la dichiarazione di disponibilità all'adozione e/o l'istanza di idoneità all'adozione internazionale.

***Contenuti minimi dell'attività di informazione e formazione**

I temi formativi che ogni équipe dovrebbe trattare ferma restando l'unicità ed originalità dei contenuti che permane in capo alle singole équipe, sono i seguenti:

1. Cenni storici sui diritti dei bambini in Italia e aspetti salienti della normativa vigente
2. Significato psicologico, sociale e culturale dell'adozione: gli elementi di una genitorialità a forte valenza sociale
3. I protagonisti del percorso adottivo: il bambino adottabile, la coppia "idonea", il Tribunale per i Minorenni, i Servizi territoriali, l'Ente Autorizzato, la CAI
4. Il bambino e i suoi bisogni (il concetto di abbandono, sia dal punto di vista emotivo del bambino, sia dal punto di vista delle motivazioni dei genitori, i bisogni legati alle varie fasi della crescita, la percezione della propria diversità da parte del minore)
5. Il legame d'attaccamento come processo costitutivo dell'identità: l'attaccamento nei bambini adottati
6. La coppia adottiva (la genitorialità biologica e quella adottiva, la relazione genitoriale con un minore abbandonato, gli stili educativi, l'accompagnamento del bambino per l'integrazione sociale, le modalità di gestione della frustrazione, la famiglia allargata e le sue reazioni)
7. L'accoglienza della diversità etnico-culturale: la disponibilità ad accogliere un bambino di diversa etnia; l'incontro con il bambino e il periodo di permanenza all'estero; il bambino tra bisogno e timore di essere inserito in famiglia; la disponibilità ad accogliere anche fratelli
8. La "verità narrabile" e le parole per raccontare l'adozione
9. Testimonianza di coppie adottive
10. Incontro con un rappresentante degli *Enti Autorizzati*

B) **Svolgono direttamente** le attività riconducibili alle seguenti ulteriori fasi dell'iter adottivo:

Fase della raccolta della domanda e dell'indagine psicosociale:

- accolgono le istanze tradotte dai Tribunali per i Minorenni di tutte le regioni d'Italia in relazione alle dichiarazioni di disponibilità ottenute per territorio;
- contattano la coppia per la presa in carico e avviano tempestivamente l'indagine acquisendo elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria, sull'ambiente sociale, sulle motivazioni all'adozione, su eventuali caratteristiche dei minori che sarebbero disposti ad accogliere, nonché ogni altro elemento utile per la valutazione di idoneità all'adozione, da parte del Tribunale per i Minorenni;
- sovrintendono allo svolgimento delle specifiche attività di informazione e formazione attivate dal Servizio Sociale di norma dell'Ambito, anche in collaborazione con le Associazioni di famiglie e gli Enti Autorizzati;
- trasmettono al Tribunale per i Minorenni, entro i quattro mesi successivi all'inoltro della dichiarazione di disponibilità, **un'unica relazione psicosociale**, redatta all'esito di un processo valutativo comune, completa di tutti gli elementi raccolti. Al fine di stabilire un indirizzo territoriale omogeneo riguardo alla valutazione dell'idoneità delle coppie disponibili all'adozione, i due ambiti di indagine: socio-ambientale e psicologico devono, pertanto, confluire in una fase comune di riflessione, confronto e verifica delle conoscenze assunte e dei giudizi maturati nell'ottica delle diverse prospettive professionali.
- restituiscono alla coppia, con le modalità che si riterranno più opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella fase della valutazione, prima dell'invio della relazione al Tribunale.

Fase del decreto di idoneità e abbinamento:

- su specifica richiesta del Tribunale per i Minorenni o sulla base di nuove acquisizioni comunque pervenute, provvedono ad aggiornare o integrare il fascicolo relativo alla coppia con la raccolta di tutte le notizie del percorso adottivo, svolgendo eventuali approfondimenti della

- relazione psicosociale e trasmettendo gli esiti al competente Tribunale per i Minorenni;
- offrono supporto alla coppia nella delicata fase di attesa;
 - offrono disponibilità professionale ai Tribunali per i Minorenni e agli Enti Autorizzati per eventuali interlocuzioni o consultazioni funzionali alla migliore efficacia dell'abbinamento.

Fase dell'incontro con il minore e trasferimento in Italia (solo per l'adozione internazionale):

- offrono accoglienza e supporto alla coppia;
- aggiornano il dossier della coppia con la raccolta di notizie relative al percorso adottivo ricevute dall'Ente Autorizzato o dalla coppia.

Fase dell'affidamento preadottivo (nell'adozione nazionale e in quella internazionale, qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia):

- aggiornano il dossier del percorso adottivo;
- compilano, su formale richiesta, le relazioni periodiche per il Paese d'origine;
- organizzano attività di sostegno e attivano servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare, incontrando il bambino e la coppia, anche in collaborazione con gli Enti Autorizzati e/o con organismi del Terzo Settore e dell'associazionismo;
- riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando eventuali difficoltà e opportuni interventi (nelle adozioni internazionali, secondo modalità operative concordate con l'Ente Autorizzato incaricato);
- nell'esercizio della vigilanza sull'affidamento preadottivo, chiedono la revoca, se accertano insuperabili difficoltà di convivenza;
- nell'esercizio della vigilanza sull'affidamento preadottivo, possono attivare il potere d'ufficio del Tribunale per i Minorenni per la proroga di un anno dell'affidamento preadottivo.

Fase del post adozione:

- svolgono attività di sostegno del nucleo adottivo, dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, incontrando il bambino e la coppia, in collaborazione con gli Enti Autorizzati e/o con organismi del Terzo Settore e dell'associazionismo;
- compilano, su formale richiesta, le relazioni periodiche per il Paese d'origine, qualora previste dalla normativa dello Stato straniero (in base a quanto stabilito in accordi bilaterali);
- svolgono attività di sostegno al nucleo adottivo, anche nei rapporti con la Scuola, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti Autorizzati e/o con organismi del Terzo Settore e dell'associazionismo;
- qualora l'affidamento preadottivo o l'adozione si risolvano negativamente, assicurano e garantiscono forme di tutela del minore, promuovendone il temporaneo collocamento in comunità e cercando soluzioni alternative, comunque, attuando i provvedimenti temporanei disposti dal Tribunale, in favore del minore.

Si ritiene un aspetto non trascurabile la rilevazione del grado di soddisfazione della coppia, nelle diverse fasi dell'iter adottivo, secondo un principio di *customer satisfaction*, mediante somministrazione di un *questionario di gradimento*.

Per completezza di esposizione, nelle more dell'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato, si rende necessario, in questa sede, fornire indicazioni in merito all'istituto dell'*Affidamento a rischio giuridico*, fattispecie cui si ricorre sovente nei processi di adozione nazionale.

Affidamento a rischio giuridico

L'affidamento a rischio giuridico è uno strumento a cui il giudice minorile può ricorrere per evitare lo sradicamento di un minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva e per evitare lunghe attese del minore, la cui posizione giuridica non è ancora definita, presso una comunità familiare o presso una famiglia affidataria, ricercando una famiglia tra quelle in lista di attesa per l'adozione, che poi nella maggior parte dei casi diventerà la famiglia adottiva. Sul punto l'art. 10 della legge 184/83, recita: "Il Tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compreso il collocamento temporaneo presso una famiglia..."

In questa delicata fase dovranno essere intensificati l'impegno e la sinergia degli operatori coinvolti a vario titolo nel progetto adottivo nel sostenere ed accompagnare il percorso soprattutto nella fase del primo approccio degli affidatari con il minore e della preparazione del contesto familiare, sociale e scolastico di inserimento del minore.

In particolare l'equipe competente per il caso specifico dovrà assicurare il necessario raccordo tra le azioni, oltre che adeguato supporto al minore e alla famiglia. Sotto il profilo più operativo dovrà essere individuata una figura di riferimento con funzioni di referente. Si segnala l'opportunità di individuare quale referente del caso la persona che meglio conosce il bambino e che meglio riesce a relazionarsi con lui (operatore della comunità di provenienza, genitore affidatario, assistente sociale etc...).

L'equipe, in raccordo con il referente dovrà, in ogni caso, assicurare che vengano poste in essere le seguenti azioni:

- preparare il minore per cui viene disposto l'affidamento "a rischio giuridico di adozione" o l'affidamento preadottivo da parte dell'equipe competente, insieme con gli educatori della comunità o con gli affidatari (vanno spiegate, nei tempi e nei modi consoni alla sua età ed alla specifica situazione le decisioni assunte dai giudici, ...);
- conservare (e consegnare alla futura famiglia) la documentazione significativa riguardante la storia del minore (ad esempio un dossier contenente un resoconto delle fasi salienti della sua vita con le relative foto, insieme ai giochi preferiti, alle pagelle, ecc.);
- preparare il "passaggio" da una famiglia all'altra (se il minore è inserito in una famiglia affidataria) secondo modalità che favoriscano la comunicazione diretta da parte degli affidatari ai futuri genitori sulle abitudini e necessità specifiche del minore;
- informare adeguatamente gli affidatari sugli obblighi di riservatezza. Nello specifico gli affidatari devono impegnarsi a non divulgare a terzi informazioni relative al minore affidato e alla sua famiglia d'origine nonché l'identità della famiglia in cui il minore potrebbe essere inserito dopo l'affidamento (affidamento familiare, a rischio giuridico o preadottivo) nel caso ne venissero a conoscenza per qualche motivo;
- supportare gli affidatari "a rischio giuridico" durante l'affidamento, che può anche durare anni, prima che il procedimento relativo all'accertamento dello stato di adottabilità si concluda;
- assumere le iniziative necessarie per favorire l'inserimento scolastico dei minori in affidamento "a rischio giuridico" o preadottivo.

A tutti i soggetti istituzionali coinvolti si richiede di porre la massima attenzione, sensibilità e competenza al fine di limitare e contenere il più possibile i disagi legati ai passaggi ed i cambiamenti

di collocazione del minore, prima dell'individuazione di una sistemazione definitiva, anche attraverso la formulazione di un adeguato progetto educativo individualizzato che tenga conto dei bisogni specifici del minore e delle famiglie deputate ad accoglierlo.

In particolare si raccomanda che :

- la ASL territorialmente competente garantisca l'assoluta riservatezza della nuova residenza del minore presso gli affidatari nell'attribuzione ed erogazione delle prestazioni sanitarie (servizi di pediatria di libera scelta e di medicina di base e specialistica) : dovrà ritenersi sufficiente l'esibizione da parte degli affidatari del decreto di affidamento perché le ASL del nuovo domicilio del minore possa richiedere a quella di provenienza la cancellazione dell'affidato con la sola menzione del cronologico del Tribunale, senza alcun riferimento al nucleo familiare in cui egli è inserito;
- gli Ufficiali di stato civile della nuova residenza del minore garantiscano la massima riservatezza delle informazioni relative al minore ricercando d'intesa con le equipe integrate territorialmente competenti, le soluzioni tecniche ed amministrative più idonee a garantire tale riservatezza dei riferimenti identificativi del minore.

4.2 Gruppi di Coordinamento di Area Vasta

Il necessario coordinamento delle azioni e delle prassi in uso nei diversi contesti territoriali è garantito, a livello di area vasta, da n. 2 Gruppi di coordinamento; il primo copre territorialmente le province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani (Puglia Nord), il secondo copre le province di Lecce, Brindisi e Taranto (Puglia Sud).

I Gruppi di Coordinamento di Area Vasta assicurano lo svolgimento coordinato delle seguenti attività:

- monitoraggio del flusso informativo dei casi di adozione seguiti dalle équipe integrate
- formazione e aggiornamento anche in termini di supporto agli operatori delle équipe integrate
- promozione di progetti di ricerca su specifici temi di interesse relativi al fenomeno adottivo, nei territori di pertinenza
- raccordo con i Tribunali per i Minorenni del territorio di pertinenza
- raccordo con gli Enti Autorizzati accreditati ad operare sul territorio
- raccordo, a livello locale, con le Associazioni di famiglie e altri soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio
- raccordo con il Coordinamento regionale.

Il Gruppo di coordinamento è così composto:

1 Rappresentante per ciascuna ASL appartenente all'Area Vasta;

1 Rappresentante dei Servizi sociali territoriali (Comune/Ambito Territoriale) per ciascuna Provincia appartenente all'Area Vasta;

Ciascuna ASL/Coordinamento Interprovinciale designa il proprio rappresentante in qualità di componente del Gruppo, individuandolo tra i referenti delle Equipe, avendo cura di garantire la rappresentanza sia della componente Sanitaria che Sociale;

1 rappresentante del Tribunale per i minorenni territorialmente competente;

1 rappresentante degli enti autorizzati;

1 rappresentante delle Associazioni familiari operative sul territorio di riferimento;

La partecipazione ai lavori del Gruppo di Coordinamento, in quanto svolta in ragione del proprio ufficio è da intendersi a titolo gratuito.

4.3 C.R.A.D. Struttura regionale di coordinamento

Il C.R.A.D., in quanto tavolo tecnico di coordinamento, ha il compito di effettuare una lettura dinamica di tutti gli aspetti del fenomeno dell'adozione, allo scopo di adattare la programmazione degli interventi alle problematiche emergenti, e di definire criteri omogenei di qualità e funzionamento per individuare competenze e campi di azione e per stabilire modalità di collaborazione e di integrazione tra i soggetti interessati, nonché standard minimi per lo svolgimento dei vari adempimenti previsti nell'Iter adottivo.

Al C.R.A.D. compete la definizione, implementazione e gestione di tutta l'attività di monitoraggio quantitativo e qualitativo del percorso adottivo anche attraverso la definizione di un set di indicatori di qualità.

5. Funzioni del Terzo Settore e dell'Associazionismo

L'équipe integrata valorizza il ruolo del Terzo Settore e delle Associazioni di famiglie, riconoscendone la specifica funzione di connessione con il territorio, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

I soggetti del Terzo Settore e dell'Associazionismo familiare promuovono e realizzano gruppi di mutuo e auto-aiuto tra le famiglie disponibili all'accoglienza e le famiglie adottive, o altra forma di supporto e sostegno alla genitorialità.

In accordo con le azioni d'Ambito Territoriale, con il sostegno dei Servizi Sociali e la supervisione dell'équipe integrata, i soggetti del Terzo Settore e dell'Associazionismo familiare promuovono la cultura dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio, sensibilizzando le comunità locali ad una partecipazione attiva ed efficace, volta alla promozione del benessere delle persone e all'inclusione sociale, rimuovendo le condizioni di disagio, solitudine e marginalità, che minano radicalmente il tessuto sociale ed il bene comune.

6. Fasi del percorso adottivo

La tabella che segue descrive, in maniera sintetica, competenze, funzioni ed obiettivi di ciascun attore istituzionale in relazione alle diverse fasi dell'iter adottivo.

- a) Informazione
- b) Formazione
- c) Raccolta delle domande e indagine psicosociale
- d) Idoneità
- e) Affidamento pre-adottivo (per l'adozione nazionale)
- f) Adozione
- g) Post-adozione

Fasi	Competenze	Obiettivi
a) informazione	Équipe integrata Tribunale per i Minorenni Ente Autorizzato	Uniformare le informazioni fornite all'utenza tra i vari soggetti preposti all'attivazione del percorso adottivo Favorire la conoscenza dell'iter adottivo nazionale e internazionale e del fenomeno adottivo Informare compiutamente l'utenza sul percorso adottivo

<u>b) formazione</u>	Équipe integrata Enti Autorizzati Terzo Settore	Favorire la consapevolezza nella coppia aspirante all'adozione delle proprie capacità genitoriali e dei propri limiti, rispetto alle eventuali caratteristiche del minore da adottare Accompagnare la coppia a rimodulare le proprie aspettative e motivazioni a seguito del percorso intrapreso
<u>c) raccolta della domanda e indagine psicosociale</u>	Équipe integrata	<ul style="list-style-type: none"> - Accogliere le istanze tradotte dai Tribunali per i Minorenni di tutte le regioni d'Italia in relazione alle dichiarazioni di disponibilità ottenute per territorio; - Contattare la coppia per la presa in carico e avviare tempestivamente l'indagine acquisendo elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria, sull'ambiente sociale, sulle motivazioni all'adozione, su eventuali caratteristiche dei minori che sarebbero disposti ad accogliere, nonché ogni altro elemento utile per la valutazione di idoneità all'adozione, da parte del Tribunale per i Minorenni; - Verificare le capacità genitoriali della coppia così come previsto dalla normativa vigente - Cogliere le aree di rischio e protezione della coppia, in una funzione di accompagnamento e, in quest'ottica, prevedere una restituzione del risultato
<u>d) idoneità e abbinamento</u>	<p><i>Per l'emissione del decreto di idoneità</i> Tribunale per i Minorenni</p> <p><i>Per l'accompagnamento nella fase successiva all'emissione del decreto</i> Équipe integrata</p>	Garantire la continuità del percorso adottivo anche dopo il conseguimento dell'idoneità

<p><u>e) affidamento pre-adoztivo (per l'adozione nazionale)</u></p>	<p>Tribunale dei Minorenni Équipe integrata Servizi territoriali, Associazionismo familiare e Terzo Settore Ufficio Scolastico Regionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutelare il minore - Verificare la compatibilità tra l'adottando e i soggetti adottanti - Organizzare attività/servizi coordinati - Supportare il minore nella fase dell'inserimento sociale e scolastico - Nell'esercizio della vigilanza sull'affidamento preadottivo, chiedere la revoca, se accertano insuperabili difficoltà di convivenza, o attivare il potere d'ufficio del Tribunale per i Minorenni per la proroga di un anno dell'affidamento preadottivo
<p><u>g) post-adozione</u></p>	<p>Équipe integrata Tribunale dei Minorenni Ente Autorizzato (per l'adozione internazionale) Servizi territoriali, Associazionismo familiare e Terzo Settore Ufficio Scolastico Regionale Ospedali ASL e Aziende ospedaliere, Servizi di Neuropsichiatria infantile</p>	<p>Accompagnare il nucleo familiare nel corso degli anni Sostenere la famiglia e il minore per superare eventuali momenti di crisi Contenere i danni legati ad un eventuale fallimento dell'adozione e conseguente abbandono Demedicalizzare gli interventi e fare ricorso al Servizio di Neuropsichiatria Infantile solo per patologie conclamate o per una necessaria valutazione diagnostica differenziale Coinvolgere le strutture di 1°, 2° e 3° livello realizzando protocolli e percorsi facilitati per il minore e per la coppia/famiglia (ospedale, unità di crisi, scuola, servizio di psicologia, ecc.) Qualora l'affidamento preadottivo o l'adozione si risolvano negativamente, assicurare e garantire forme di tutela del minore, promuovendone il temporaneo collocamento in comunità e cercando soluzioni alternative, comunque, attuando i provvedimenti temporanei disposti dal Tribunale, in favore del minore.</p>

7. Post-adozione

Il post adozione comincia nel momento in cui, con l'accoglimento della proposta di abbinamento, la coppia diventa una coppia di genitori: il bambino non è fisicamente in casa ma c'è già una identità di genere, nominale, una foto, una storia.

Il Cismai (2011), ne i "Requisiti di 'qualità' per gli interventi a favore dei minori adottati" indica come periodo post-adottivo "il periodo che va dal collocamento del bambino nella famiglia adottiva fino al completamento del percorso di crescita e maturazione evolutiva", quindi un arco di tempo abbastanza lungo e variegato.

Considerare l'adozione un processo che dura nel tempo porta necessariamente a concepire il post adozione in modo diverso. Le difficoltà possono insorgere in momenti diversi del percorso adottivo e il sostegno non deve, quindi, essere limitato nel tempo, ma deve accompagnare la crescita del bambino in funzione delle sue fasi evolutive (come ad es. l'inserimento socio-ambientale e l'ingresso in adolescenza).

La famiglia dovrebbe, quindi, poter accedere al sostegno nelle fasi cruciali o negli snodi del ciclo vitale o sulla base di specifici bisogni.

Andrebbe perciò raccomandata la tempestività nell'attivazione della rete, stabilendo che la presa in carico integrata deve avvenire entro i primi 30-45 giorni dall'arrivo del bambino e che dev'essere concordato con l'Ente Autorizzato un progetto di accompagnamento condiviso con la famiglia.

Solo in questo modo i Servizi adottivi possono rappresentare uno dei fattori di protezione dei fallimenti adottivi.

Infatti, nei primi due, tre mesi accadono tantissime cose e vengono fatte delle scelte non sempre opportune come ad es. un troppo frettoloso inserimento nel contesto scolastico, ci si riorganizza nel lavoro e nella quotidianità, si instaurano in famiglia precisi comportamenti relazionali. Su tutto questo è poi più difficile intervenire. Per questo appare necessario promuovere modalità di intervento precoce in un'ottica di prevenzione delle crisi.

È necessario sostenere la famiglia non solo nel periodo immediatamente successivo all'arrivo del minore, ma per un tempo sufficientemente lungo a favorire la costruzione di buoni legami di attaccamento e un positivo inserimento del minore nel nuovo contesto di vita.

In questa ottica, appare di fondamentale importanza che i Servizi territoriali siano capaci di approntare progetti di post-adozione di intervento articolati ed efficaci, avvalendosi della competenza e dell'esperienza di tutti gli attori coinvolti.

Pertanto si ritiene fondamentale:

- accompagnare e sostenere l'inserimento adottivo e i nuovi equilibri familiari, soprattutto in presenza di altri figli, monitorando eventuali segnali disfunzionali e presidiando i nodi critici dell'esperienza adottiva
- favorire l'integrazione del bambino nel nuovo contesto sociale e la costruzione di un progetto educativo di inserimento e accompagnamento scolastico
- promuovere e offrire opportunità di confronto e di sostegno reciproco tra genitori adottivi
- implementare le azioni di follow up richieste dal Tribunale per i Minorenni e dalle autorità centrali straniere
- in particolare, nell'adozione internazionale, offrire un'adeguata tutela sanitaria del bambino, a partire dal rientro in Italia, a fini preventivi, diagnostici e terapeutici relativamente all'area geografica di appartenenza e alla sua pregressa esperienza di vita con l'attivazione di interventi sanitari specializzati e screening a fini terapeutici

- definire un progetto educativo personalizzato in funzione delle esigenze e specificità del bambino (es. scelta della classe di frequenza e tempistica dell'inserimento a Scuola), concordato tra Servizi pubblici Sociali e Sanitari, Enti Autorizzati, famiglia e Scuola
- prevedere incontri cadenzati con la famiglia adottiva e visite domiciliari
- prevedere incontri individuali con il bambino

La famiglia adottiva, per la sua specificità, necessita di servizi ad hoc e necessita di essere seguita, nel tempo, da operatori competenti. A tale proposito è bene che le équipe integrate per le adozioni rimangano quale riferimento nel tempo per il nucleo familiare. Tali operatori, non potendo rispondere a tutti i bisogni delle famiglie, avranno il compito di promuovere l'ingresso in campo di altri specialisti, avendo cura di mantenere la regia dei vari interventi.

Pertanto l'accompagnamento si deve porre i seguenti *obiettivi* specifici:

- sostenere i genitori nella costruzione di una buona identità adottiva e nello svolgimento del loro ruolo;
- evitare che i momenti critici di vita per la famiglia adottiva si trasformino in patologie;
- favorire la costruzione di un legame di attaccamento sicuro tra genitori e bambino;
- aiutare i genitori e il bambino ad affrontare le specifiche sfide che l'adozione comporta, rafforzando le loro risorse;
- valutare il livello di funzionalità/problematicità presente nella famiglia adottiva;
- fornire aiuto per gestire/risolvere specifiche problematiche psicologiche, comportamentali, di apprendimento o post-traumatiche dell'adottato;

Strumenti utili a rafforzare le risorse della famiglia adottiva possono essere:

- consulenza sociale, psicologica ed educativa rivolta ai genitori
- gruppi di sostegno per genitori (gruppi a conduzione professionale, auto-mutuo-aiuto, gruppi di parola)
- gruppi di sostegno per bambini
- gruppi di sostegno alla rete familiare e ai nonni
- colloqui di sostegno con i genitori o l'intero nucleo familiare
- visite domiciliari
- lavoro con la rete istituzionale (Scuola, Servizio di neuropsichiatria infantile, Servizi specialistici ecc.).

8. Inserimento scolastico del bambino adottato

È fondamentale ridisegnare il tema dell'integrazione scolastica, a seguito delle inevitabili condizioni di differenza del vissuto personale e sociale esistente, dovuto alla nuova fase di vita del bambino adottato.

In considerazione di ciò, si raccomanda anche di attuare l'inserimento scolastico dopo un tempo congruo che, indicativamente, potrebbe essere non inferiore ai 3 mesi dall'arrivo del minore in famiglia, soprattutto nell'Adozione Internazionale.

Pertanto, si rende utile programmare delle attività di formazione e consulenza agli insegnanti sull'accoglienza e gestione delle specificità del bambino adottivo in classe. Fondamentale punto di partenza è l'informazione che i Servizi forniscono alle scuole, perché esse possano predisporre percorsi di accoglienza, necessariamente personalizzati a seconda dei bisogni dei singoli casi, rispettando la centralità del minore, nella valorizzazione del suo percorso e nella collaborazione con la famiglia e i Servizi.

Occorre tenere presente che, nell'esperienza dell'adozione internazionale, entrano in gioco anche le tematiche dell'intercultura e dell'apprendimento della lingua italiana.

Il bambino adottato nell'adozione internazionale entra a far parte di un nucleo familiare che, se all'inizio gli è totalmente estraneo, diviene via via sempre più conosciuto e importante, con il quale deve costruire relazioni affettive e familiari significative. Tutto ciò si compie con la difficoltà di doversi confrontare con nuove lingue, abitudini ed ambienti, ma anche con la facilitazione derivante da una forte motivazione a creare un'appartenenza al contesto familiare e culturale accogliente.

Con riferimento a ciò, è utile ricordare come sia importante consentire al bambino un tempo di adattamento al nuovo contesto familiare, prima di prevedere l'ingresso a scuola.

Infatti la tempestività nell'inserimento scolastico sottopone il bambino ad un'eccessiva fatica adattativa non solo sul fronte familiare ma anche sociale e culturale. Gli richiede di confrontarsi, da subito, con prestazioni da fornire sul piano cognitivo e con la gestione delle proprie differenze, nella relazione con i coetanei e gli adulti. Tutto questo, prima di avere minimamente consolidato il suo inserimento nella nuova famiglia e nel nuovo contesto di vita. Ciò può comportare ripercussioni negative sia sul piano dei legami di attaccamento con la nuova famiglia che nel percorso di inserimento ed integrazione scolastica.

È necessario che tali problematiche siano tenute nella dovuta considerazione sia dai Servizi che dalla Scuola e che, di fronte a queste complessità, vi possa essere una sinergia tra tali attori in un'ottica di prevenzione e non solo con interventi occasionali al manifestarsi di problemi.

Gli obiettivi di tale raccordo riguardano, in particolare:

- la collaborazione e le alleanze educative per la progettazione condivisa di azioni e interventi finalizzati a favorire contesti accoglienti;
- il monitoraggio del percorso di inserimento familiare e scolastico al fine di valutare lo stato di benessere del minore.

ALLEGATO A**SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO**

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno _____ del mese di _____, presso la sede _____, via _____, n. _____

TRA

l'Ambito Territoriale di _____, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, dott. _____

E

il Distretto Socio-Sanitario, rappresentato dal Direttore, dott. _____

PREMESSA

L'équipe ha il compito di promuovere una sempre più adeguata cultura dell'adozione, con una serie di procedure e strumenti atti a qualificare e sostenere il percorso adottivo e post-adottivo, al fine di contrastare il preoccupante fenomeno del "fallimento adottivo". Le azioni dell'équipe saranno tese all'accompagnamento dei coniugi "aspiranti genitori" a diventare "genitori" e i "bambini" a sentirsi "figli", pertanto, in ordine alle diverse fasi dell'iter adottivo, essa si occuperà dell'informazione, della formazione, della valutazione e del sostegno/accompagnamento alla genitorialità adottiva.

Art. 1**Normativa di Riferimento**

- Legge n. 328 dell'08 novembre 2000 - Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e Servizi Sociali
- D.G.R. n. 1101 del 4 agosto 2004 di approvazione del Piano regionale delle Politiche Sociali in Puglia che prevede la promozione degli interventi in materia di adozioni, affidamenti, e nuove forme di accoglienza di minori e l'organizzazione delle équipe integrate per la gestione degli interventi in materia con attività finalizzate alla "informazione generale, sensibilizzazione, formazione, valutazione e sostegno di chi si candida ad un'esperienza di accoglienza" al fine di sviluppare il massimo coinvolgimento della comunità locale sul tema delle adozioni.
- Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 – Disciplina del Sistema Integrato di Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.
- D.G.R. 17 marzo 2009 n. 405 "Piano Regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale e internazionale dei minori".
- D.G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009 – Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2009-2011.

Art. 2**Composizione dell'équipe**

Nella sua composizione minima l'équipe integrata prevede:

Psicologo (Nome – Cognome – Ente presso il quale presta servizio – *di norma Consultorio Familiare*)

Assistente Sociale (Nome – Cognome – Ente presso il quale presta servizio – *di norma in servizio presso uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale e funzionalmente assegnata all’équipe integrata adozioni*)

Assistente Sociale (Nome – Cognome – Ente presso il quale presta servizio – *di norma in servizio presso il Consultorio Familiare e funzionalmente assegnata all’équipe integrata adozioni*)

Nell’espletamento delle proprie funzioni, considerato il carattere di “alta specializzazione”, l’équipe potrà avvalersi del contributo professionale di altri specialisti (pedagogista, educatore, sociologo, legale, ecc.), in virtù delle esperienze e delle competenze consolidate e in relazione alle specifiche necessità del minore e/o della coppia/famiglia o dell’ambiente sociale e scolastico.

Art. 3

Nomina dell’équipe

L’équipe è coordinata dal punto di vista tecnico-amministrativo dal Responsabile dell’Ufficio di Piano (UdP) o suo delegato e dal Direttore del DSS o suo delegato, che hanno la funzione di nominarne i componenti, sulla base delle risorse professionali disponibili, afferenti ai Servizi Sociali o ai Consultori Familiari, individuate per competenza ed esperienza specifica.

Tali professionisti dovranno operare in modo continuativo e sulla base del monte ore di seguito indicato.

I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione le seguenti figure professionali:

Profilo professionale	Numero unità	Cognome Nome	Ente di appartenenza	Ore settimanali

Ad ogni componente dell’équipe sarà garantito un monte ore specificatamente dedicato all’aggiornamento e specializzazione, al fine di qualificare l’attività in favore dei bambini e delle famiglie.

Art. 4

Compiti e Funzioni dell’équipe

L’équipe, per quanto attiene agli adempimenti connessi alle adozioni nazionali e internazionali, sovrintende alla fase di informazione e sensibilizzazione e si occupa di:

- *Formare*
- prepara le coppie aspiranti, anche in collaborazione con Enti autorizzati, Terzo Settore e Associazionismo familiare.
- *Raccogliere le domande e redigere la relazione psicosociale al fine della valutazione di idoneità*
- accoglie le istanze tradotte dai Tribunali per i Minorenni di tutte le regioni d’Italia in relazione alle dichiarazioni di disponibilità ottenute per territorio;
- acquisisce gli elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni, attitudini, capacità di rispondere adeguatamente alle esigenze del minore, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che sarebbero in grado di accogliere, nonché di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni per l’idoneità all’adozione; restituisce/fa conoscere alla coppia, con le modalità che si riterrà più opportune e nel rispetto della persona, quanto emerso nella

- valutazione;
- invia al Tribunale per i Minorenni, in esito all'attività svolta, un'unica relazione di sintesi completa di tutti gli elementi psicosociali, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia;
- aggiorna il Tribunale per i Minorenni ogni sei mesi, circa la situazione della coppia con tutte le informazioni e notizie connesse al percorso adottivo, fino al momento in cui la coppia dà mandato all'Ente autorizzato o ottiene un affidamento preadottivo.
- *Sostenere il nucleo adottivo*
- su richiesta degli adottanti ed in collaborazione con l'Ente Autorizzato, ai fini di una corretta integrazione sociale e familiare, svolge attività di sostegno al nucleo adottivo e promuove l'attivazione di servizi di accompagnamento al nucleo familiare per almeno un anno dopo l'arrivo del minore;
- riferisce, in ogni caso, al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà e gli opportuni interventi;
- opera in costante raccordo e cooperazione con i diversi Servizi Specialistici delle ASL (Consultorio Familiare, Ser.T., CSM, Servizio Riabilitativo, etc.), richiedendone l'intervento in ragione della specificità del caso e delle esigenze manifestatesi.

In particolare allo Psicologo dell'équipe con esperienza consultoriale competono le seguenti attività:

Valutazione psicologica della coppia per l'idoneità anche attraverso idonei strumenti di valutazione quali test di personalità: qualora lo psicologo, durante i colloqui sia individuali sia di coppia, rilevi indicatori di psicopatologia in uno o entrambi i membri della coppia e ritenga opportuno un approfondimento, può avvalersi dei Servizi territorialmente competenti (Centri di Salute Mentale, ecc.). La valutazione va integrata con le informazioni sanitarie fornite dal medico certificatore del Servizio/Unità Operativa di Medicina Legale. Completato tale approfondimento, lo psicologo, se riterrà che vi sia una situazione di compromissione delle funzioni genitoriali, in raccordo con l'équipe, esplicherà alla coppia le difficoltà rilevate e collaborerà alla maturazione di una presa di coscienza dei coniugi sull'opportunità di non proseguire ulteriormente l'iter adottivo.

Su richiesta del Tribunale per i Minorenni potrà effettuare ulteriori indagini e valutazioni. Valutazione psicologica del minore adottato: qualora lo psicologo, durante i colloqui con i minori e/o su segnalazione delle figure adulte di riferimento (genitori, insegnanti, pediatri, educatori, ecc.), rilevi indicatori di psicopatologia nel minore e ritenga opportuno un approfondimento, può avvalersi dei Servizi territorialmente competenti (Servizio di Neuropsichiatria Infantile)

Sostegno alla genitorialità per problematiche di carattere psicologico: affettive, emotive, relazionali, da realizzare singolarmente o in gruppo.

Psicoterapia al minore adottato e alla sua famiglia (Terapia Familiare) nei primi anni dell'adozione, ove indicato e/o fattibile.

Costruzione del percorso di collaborazione con gli altri Servizi territoriali coinvolti nell'iter adottivo.

Formazione degli utenti sugli aspetti psicologici dell'adozione, nelle diverse fasi dell'iter. Collaborazione con gli altri componenti dell'équipe, in particolare:

- nella stesura di un'unica relazione di valutazione psicosociale, concordata e integrata, richiesta dal Tribunale per i Minorenni;
- nella stesura della relazione di aggiornamento semestrale e finale, concordata e integrata.

In particolare all'Assistente Sociale dell'équipe, con esperienza nei Servizi, competono le seguenti attività:

Valutazione sociale della coppia finalizzata all'idoneità attraverso colloqui e visita domiciliare, incentrata sulla storia di entrambi i coniugi, sulla storia di coppia, sull'organizzazione attuale della famiglia, sull'atteggiamento della coppia e dei familiari nei confronti dell'adozione; Aggiornamento semestrale delle condizioni sociali della coppia nel periodo che intercorre dal provvedimento di idoneità all'arrivo del minore in famiglia;

Valutazione sociale della famiglia dopo l'arrivo del minore attraverso le visite domiciliari, incentrata sull'ambiente fisico di vita della famiglia, sulla vita del bambino in famiglia, sulla sua storia e sul suo benessere, sull'integrazione del minore nel contesto allargato, sull'organizzazione familiare;

Informazione e formazione sulle tematiche adottive e sostegno alle coppie anche in attività di gruppo, nelle diverse fasi dell'iter.

Collaborazione con gli altri componenti dell'équipe, in particolare:

- nella stesura di un'unica relazione di valutazione psicosociale, concordata e integrata, richiesta dal Tribunale per i Minorenni;
- nella stesura della relazione di aggiornamento semestrale e finale, concordata e integrata.

Art. 5

Sede

L'équipe presta la propria attività in spazi riservati resi disponibili da.....

Art. 6

Intese con altri soggetti

I soggetti firmatari si impegnano a coinvolgere tutte le risorse presenti sul territorio che possano diventare attori e promotori di un efficace processo adottivo: Scuola, Terzo Settore, Associazionismo Familiare, Servizi e Presidi sanitari dei diversi livelli.

Art. 7

Durata

Il presente Protocollo Operativo è valido con decorrenza dal giorno della sua stipula **per anni tre**, salvo necessità di modifiche condivise dalle parti.

Il presente Protocollo Operativo composto da numero ___ facciate, questa compresa, dopo essere stato letto dalle parti che l'hanno confermato, viene siglato al lato di ogni singola facciata e sottoscritto come segue:

Lì,

Ambito Territoriale di _____
Responsabile dell'Ufficio di Piano
(_____)

Distretto Socio Sanitario
Direttore del Distretto Socio Sanitario
(_____)

Il presente allegato si compone di n. 30 pagine
La Dirigente del Servizio
(D.ssa Francesca Zampano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 736

Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - Procedura d'infrazione n.2009/2034 - Causa C-85/2013 (Commissione c/ Repubblica Italiana - Ricorso per inadempimento ex art. 258, comma 2 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Approvazione Piano di Azione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'A.P. "Supporto alla gestione della tutela delle acque", confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque, riferisce quanto segue.

Con comunicazione del Servizio Tutela delle Acque TAC/COM/2012/0006 del 9 maggio 2012 fu sottoposto all'attenzione della Giunta Regionale lo stato delle procedure d'infrazione e di precontenzioso attivate dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano, riguardanti la Regione Puglia in materia di tutela dei corpi idrici, contrassegnate con i codici: *procedure d'infrazione 2004/2034 e 2006/2163 e precontenzioso Q 2007*, a cui era seguito un nuovo parere motivato relativo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che recapitavano in aree sensibili, chiedendo che fossero impartite, eventualmente, disposizioni ed indirizzi.

Fu chiesto, infine, che la Giunta Regionale prendesse atto di tutto quanto rappresentato nella stessa comunicazione e impartisse eventuali disposizioni ed indirizzi.

Orbene, con comunicazione n.2/2012 del Presidente della Giunta Regionale, al fine di disporre di un quadro informativo organizzato ed aggiornato sull'applicazione della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE nel territorio regionale, fu richiesto all'Assessore alle OO.PP. di redigere e sottoporre alle determinazioni della Giunta uno specifico "*piano di azione*" finalizzato alla individuazione delle possibili soluzioni operative da porre in essere per il superamento delle procedure d'infrazione e del precontenzioso, nonché dei pareri motivati avviati dalla Commissione Europea.

Nel frattempo, intervenne sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea relativa alla Causa C - 565/10, depositata in data 19 luglio 2012, con cui la Corte dichiarò che la Repubblica Italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271 e la condannò al pagamento delle spese processuali.

In particolare, la citata sentenza ha riguardato il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, dei sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti equivalenti (a.e.) che scaricano in "*aree normali*" i quali avrebbero dovuto essere dotati, a far data dal 31 dicembre 2000, di un sistema di reti fognarie conforme ai requisiti comunitari e per i quali la totalità delle acque collettate avrebbe dovuto essere assoggettata ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Negli agglomerati pugliesi oggetto di detta censura rientrarono quelli di *Casamassima, S. Vito dei Normanni, Porto Cesareo, Casarano, Taviano e Supersano*.

Anche di tali circostanze fu edotta la Giunta Regionale che con propria deliberazione n.1803 del 18 settembre 2012, prese atto dello stato delle criticità esistenti alla data del 7 agosto 2012 relativamente ai citati agglomerati urbani, contenuto in apposite schede, nonché approvò sia queste ultime, sia il "*piano di azione*" con cui erano state individuate le possibili attività da porre in essere nell'immediato e i relativi tempi di esecuzione.

Quanto, invece, al contenzioso relativo alle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di 10.000 A.E. che scaricano in "*aree sensibili*" di cui oggi siamo chiamati ad occuparci, deve rilevarsi che la Commissione Europea ha emesso "*parere motivato*" in data 20 maggio 2011 nei confronti della Repubblica Italiana.

Relativamente agli agglomerati pugliesi oggetto di quest'ultima censura sono rientrati inizialmente quelli di *Cagnano Varano, Trinitapoli, Monteiasi, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana e Latiano*.

Va riferito, al riguardo, che l'individuazione delle aree sensibili nella Regione Puglia, ai sensi dell'art.18, commi 2 e 4, del D. Lgs. n.152 dell'11 maggio 1999, modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. n.258/2000, era intervenuta con

decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 39/CD/A del 2 aprile 2003.

Tale individuazione, in realtà, è stata effettuata a distanza di dieci anni dal termine fissato al 31 dicembre 1993 dalla citata Direttiva, perché gli Stati Membri vi provvedessero.

Con riferimento alle censure mosse dalla Comunità Europea con l'ultima iniziativa assunta, si deve evidenziare che esse sono incentrate sulla non conformità dei suddetti agglomerati agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE.

A questo riguardo appare utile rammentare che, in particolare, l'art. 3 della citata Direttiva ha previsto che gli Stati Membri avrebbero dovuto provvedere affinché entro il 31 dicembre 2000, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000 ed entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000, fossero provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e che quest'ultime avrebbero dovuto rispondere a determinati requisiti.

L'art. 4 ha previsto, poi, che gli Stati Membri avrebbero dovuto provvedere affinché le acque reflue urbane che confluivano in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti, ed entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000 abitanti equivalenti che avrebbero dovuto anch'essi rispondere a determinati requisiti.

L'art.5 ha previsto che gli Stati Membri avrebbero provveduto affinché le acque reflue urbane che confluivano in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e..

L'art.10, infine, ha disposto che gli Stati Membri avrebbero provveduto affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 fossero condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni

climatiche locali. La progettazione degli impianti avrebbe dovuto tener conto delle variazioni stagionali di carico.

Ciò detto, la Regione, ai fini del riscontro al citato parere motivato, ha provveduto, nel corso del 2011 e del 2012, a fornire al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le informazioni necessarie circa i sei agglomerati interessati dalla procedura, nonché ulteriori aggiornamenti.

A questa attività, così come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con prot. n.0020096 del 12 marzo 2013, è seguita la presentazione, da parte della Commissione Europea, del ricorso per inadempienza contro la Repubblica Italiana che è stato iscritto nel registro della Corte di Giustizia Europea con numero di causa C-85/13 e notificato in data 6 marzo 2013.

Gli agglomerati pugliesi oggetto di censura nella citata causa, risultano essere stati ridotti dagli iniziali 6 ricompresi nel "parere motivato", a n.3; essi oggi risultano circoscritti solo a quelli di **Franca-villa Fontana, Monteiasi e Trinitapoli**.

Per tali agglomerati, così come prima accennato, le acque reflue urbane confluite in reti fognarie, a far data dal 31 dicembre 1998 avrebbero dovuto essere assoggettate, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'art. 4 della stessa direttiva.

A fronte di detta ulteriore iniziativa, il predetto Ministero chiede oggi alla Regione che entro e non oltre il 5 aprile 2013, termine di scadenza per la trasmissione all'Avvocatura dello Stato di ogni notizia ed argomento utile ai fini della difesa del Governo Italiano nel giudizio in parola, si forniscano informazioni aggiornate e dettagliate rispetto alle censure mosse dalla Commissione Europea.

In particolare, viene richiesto di acquisire elementi che dimostrino l'avvenuto superamento delle criticità evidenziate, ovvero documentazione attestante l'assunzione, da parte della Regione, di impegni programmatici ed economici puntuali, volti alla risoluzione, in tempi stretti, delle problematiche tuttora in atto.

Pertanto, ai fini di corrispondere alla richiesta ministeriale di cui si è detto, sulla base delle informazioni rese dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, si è provveduto a predisporre apposite schede contenute nell'Allegato 1 che è

parte integrante del presente provvedimento, nelle quali si rappresentano le censure sollevate dalla Commissione Europea per ciascun agglomerato e si relaziona con riferimento alle criticità ancora persistenti, indicando, così come disposto dal Presidente della Giunta Regionale con comunicazione n.2/2012 di cui si è detto sopra, uno specifico **“piano di azione”** con il quale si individuano le possibili soluzioni operative da porre in essere nell'immediato.

Tutto ciò premesso si sottopone alle valutazioni e determinazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d), della L.R. n. 7/1997 che detta *“norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale”*.

Il Presidente, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'A.P. “Supporto alla gestione della tutela delle acque” e del Dirigente del Servizio “Tutela delle Acque” che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che al parere motivato

emesso dalla Commissione Europea in data 20 maggio 2011 nei confronti della Repubblica Italiana relativamente al contenzioso concernente le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di

10.000 A.E. che scaricano in *“aree sensibili”*, è seguita, così come comunicato dal

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n.0020096 del

12 marzo 2013, la presentazione, da parte della stessa Commissione, del ricorso per inadempimento contro la Repubblica Italiana che è stato iscritto nel registro della Corte di Giustizia Europea con numero di causa C-85/13 e notificato in data 6 marzo 2013, che investe gli agglomerati urbani pugliesi di **Francavilla Fontana, Monteiasi e Trinitapoli;**

DI PRENDERE ATTO, altresì, che ai fini di fornire alla Commissione Europea i riscontri ai rilievi mossi nel ricorso *de quo*, il Ministero dell'Ambiente ha richiesto anche alla Regione Puglia di fornire, entro e non oltre il 5 aprile 2013, termine di scadenza per la trasmissione all'Avvocatura dello Stato di ogni notizia ed argomento utile ai fini della difesa del Governo Italiano nel giudizio in parola, informazioni aggiornate e dettagliate rispetto alle censure mosse. In particolare, viene richiesto di acquisire elementi che dimostrino l'avvenuto superamento delle criticità evidenziate, ovvero documentazione attestante l'assunzione, da parte della Regione, di impegni programmatici ed economici puntuali, volti alla risoluzione, in tempi stretti, delle problematiche tuttora in atto;

DI PRENDERE ATTO, infine, che con riferimento ai citati agglomerati il Servizio Tutela delle Acque ha predisposto apposite schede individuali contenute nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento, le quali indicano, per ciascuno di essi, oltre alle censure mosse dalla Commissione Europea, lo stato di fatto delle criticità attualmente sussistente, nonché uno specifico **“piano di azione”** con cui si individuano le possibili attività da porre in essere nell'immediato;

DI APPROVARE le schede e il **“piano di azione”** di cui al precedente punto 3) del presente dispositivo, incaricando il Servizio Tutela delle

Acque di provvedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le Strutture e Autorità competenti all'uopo individuate nel citato "*piano*" le quali sono impegnate ad intervenire senza alcun indugio, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato 1

Procedura di infrazione per gli agglomerati urbani di Francavilla Fontana, Monteiasi e Trinitapoli –

Causa C-85/13 Direttiva 91/271/CEE

1. FRANCAVILLA FONTANA:

Censure mosse dalla Commissione Europea:

Secondo quanto indicato dalle autorità italiane, l'agglomerato di Francavilla Fontana genera un carico inquinante pari a 49.142 A.E. Riguardo a quest'agglomerato, nel parere motivato la Commissione ha contestato all'Italia una violazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271, che come si è più volte avuto modo di osservare prevede, ai paragrafi 2 e 3, che gli Stati membri provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie appartenenti ad agglomerati con oltre 10.000 A.E. siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più spinto di quello previsto all'articolo 4, e che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento soddisfino tutti i pertinenti requisiti indicati al punto B dell'allegato 1, che a sua volta rinvia alla tabella 2, nella quale compaiono i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione di fosforo e azoto.

Nella sopra menzionata tabella riepilogativa, nella parte relativa all'articolo 5, le autorità italiane hanno indicato un'assenza di conformità rispetto ai valori limite di emissione previsti alla tabella 2, specificando anche che sono in corso interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione. Al riguardo, dal programma dei lavori annesso alla scheda informativa sull'agglomerato si apprende che l'adeguamento dell'impianto potrà essere completato soltanto nel 2014.

Anche in questo caso quindi, come in vari altri precedentemente trattati, la Repubblica italiana non mette in discussione l'effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione nell'agglomerato interessato, indicando che esso sarà reso conforme alle disposizioni della direttiva soltanto ad una data di molto posteriore alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.

Di conseguenza, la Commissione non può far altro che constatare che alla scadenza del suddetto termine gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che confluiscono nella rete fognaria dell'agglomerato di Francavilla Fontana non soddisfacevano tutti i pertinenti requisiti, ed auspica pertanto che relativamente a tale agglomerato la Corte voglia dichiarare l'inadempimento, da parte della Repubblica italiana, dell'obbligo ad essa incombente in forza del paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva 91/271, letto in combinato disposto con il punto B.3 e con la tabella 2 dell'allegato I della direttiva 91/271.

Stato di fatto attuale:

Le criticità legate alla non conformità all'art.5 della Direttiva (valori limite di emissione non conformi anno 2012) permangono, così come certificato dall'ARPA Puglia.

L'impianto risulta sottodimensionato rispetto al carico generato dall'agglomerato (come da previsione del vigente PTA) ragion per cui è previsto il suo potenziamento.

L'intervento è finanziato con deliberazione CIPE n.60/2012; esso è stato inserito tra gli altri interventi urgenti e prioritari finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e

precontenzioso comunitario. I lavori sono stati appaltati con contratto il 23 ottobre 2012 dall'AQP S.p.A. quale Soggetto Attuatore. L'ultimo cronoprogramma, di cui si allega copia, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e validato dall'Autorità Idrica Pugliese, individua il termine dei lavori alla data del 17 marzo 2014; mentre la sua funzionalità è fissata al 12 novembre 2014.

Detto ultimo cronoprogramma è stato già inviato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in data 22 febbraio 2013 con prot. n.949 del Servizio Regionale Tutela delle Acque, per la sottoscrizione del relativo "Accordo di Programma Quadro Rafforzato".

Piano d'Azione:

Si dispone che *l'AQP S.p.A., Soggetto Attuatore* dell'intervento, ponga in essere ogni iniziativa utile all'abbattimento dei tempi di esecuzione dell'opera.

Si dispone, altresì, che *l'AQP:*

- a) assicurarsi che le singole opere facenti parte dell'appalto, a mano a mano che le stesse vengano completate, siano avviate all'esercizio e ciò per garantire il raggiungimento dei limiti di legge allo scarico con congruo anticipo rispetto alla data di conclusione dei lavori complessivamente previsti per il potenziamento dell'impianto;
- b) sospenda le nuove autorizzazioni di scarico in fogna di reflui civili e industriali;
- c) garantisca pratiche gestionali e manutentive tali da rimuovere ogni situazione di superamento dei limiti dei parametri di azoto e fosforo così come prescritti dall'art. 5 della direttiva, tenuto conto delle motivazioni espresse dal soggetto gestore con le quali si è riferito della circostanza di intervenute situazioni eccezionali e di esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria sull'impianto che hanno determinato i casi dei fuori limite riscontrati nel corso dell'anno 2012.

Si dispone, inoltre, che il *Comune di Francavilla Fontana* assuma una più incisiva funzione di controllo del territorio, anche con il supporto tecnico dell'AQP S.p.A., finalizzata al rispetto del divieto di immissione nella fogna nera delle acque meteoriche così come previsto dal *Regolamento del Servizio Idrico Integrato*.

Gentil

ID: 33510		aggiornamento al 06/02/2013												
N: Potenziamento dell'impianto di depurazione di Francavilla Fontana		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
ID	Fase	Data Inizio	Data Fine	Dur	% Av.									
1	Progettazione Preliminare	25/10/2007	22/02/2008	120	100,00%									
2	Progettazione Definitiva	15/09/2009	30/04/2010	227	100,00%									
3	Appalto	08/03/2012	28/09/2012	202	100,00%									
4	Stipula Contratto	23/10/2012	23/10/2012											
5	Progettazione Esecutiva	02/11/2012	31/12/2012	59	100,00%									
6	Esecuzione Lavori	18/03/2013	17/03/2014	364										
7	Collaudo	18/03/2014	13/09/2014	179										
8	Funzionalità	12/11/2014	12/11/2014											
9	Chiusura progetto	12/12/2014	12/12/2014											

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	22/02		30/04		28/09	31/12	17/03	
					31/10		13/09	
								12/11
								12/12

LEGENDA: Fase Milestone data fine Fase in gg/mm Avanzamento

2. MONTEIASI:

Censure mosse dalla Commissione Europea:

Per l'agglomerato di Monteiasi le autorità italiane hanno dichiarato un carico inquinante pari a 49.566 A.E. Riguardo a quest'agglomerato, nel parere motivato la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni circa l'applicazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271 e le ha contestato una violazione dell'articolo 5 della medesima direttiva.

Nella tabella riepilogativa le autorità italiane hanno ammesso espressamente una non conformità al paragrafo 3 dell'articolo 5, indicando come il trattamento depurativo effettuato nell'agglomerato non comporti ancora una riduzione dell'azoto (prescritta dalla tabella 2 dell'allegato 1). Un'assenza di conformità ai valori limite di emissione è confermata anche dai rapporti di prova stabiliti sulla base dei campionamenti eseguiti ad intervalli regolari nel 2010, che rivelano come i limiti relativi all'azoto siano stati quasi costantemente superati nel corso di quell'anno.

Come nel caso precedente, nella tabella viene precisato che sono in corso degli interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione. Anche in questo caso, però, il programma dei lavori annesso alla scheda informativa indica che l'adeguamento dell'impianto potrà essere completato soltanto nel 2014. Ancora una volta vi è una chiara ammissione, da parte dell'Italia, della non conformità di un agglomerato alla scadenza del termine impartito nel parere motivato. Anche in questo caso quindi la Commissione deve mantenere l'addebito contenuto nel parere motivato e deve chiedere che relativamente all'agglomerato di Monteiasi la Corte voglia dichiarare l'inadempimento, da parte della Repubblica Italiana, dell'obbligo ad essa incombente in forza del paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva 91/271, letto in combinato disposto con il punto 8.3 e con la tabella 2 dell'allegato I della direttiva 91/271.

Stato di fatto attuale:

Le criticità legate alla non conformità all'art.5 della Direttiva (valori limite di emissione non conformi anno 2012) risultano superate, così come certificato dall'ARPA Puglia con prot. n.17175 del 18 marzo 2013.

L'impianto risulta sottodimensionato rispetto al carico generato dall'agglomerato (come da previsione del vigente PTA) ragion per cui è previsto il suo potenziamento.

L'intervento è finanziato con deliberazione CIPE n.60/2012; esso è stato inserito tra gli altri interventi urgenti e prioritari finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e precontenzioso comunitario.

L'ultimo cronoprogramma, di cui si allega copia, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e validato dall'Autorità Idrica Pugliese, individua il termine dei lavori alla data del 19 giugno 2015; mentre la sua funzionalità è fissata al 14 febbraio 2016.

Detto ultimo cronoprogramma è stato già inviato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in data 22 febbraio 2013 con prot. n.949 del Servizio Regionale Tutela delle Acque, per la sottoscrizione del relativo "Accordo di Programma Quadro Rafforzato".

Piano d'Azione:

Si dispone che l'*AQP S.p.A., Soggetto Attuatore* dell'intervento, ponga in essere ogni iniziativa utile all'abbattimento dei tempi di esecuzione dell'opera.

Si dispone, altresì, che l'*AQP:*

- a) assicuri che le singole opere facenti parte dell'appalto, a mano a mano che le stesse vengano completate, siano avviate all'esercizio e ciò per garantire il raggiungimento dei limiti di legge allo scarico con congruo anticipo rispetto alla data di conclusione dei lavori complessivamente previsti per il potenziamento dell'impianto;
- b) sospenda le nuove autorizzazioni di scarico in fogna di reflui civili e industriali.

Gent

ID: 33511		aggiornamento al 05/02/2013													
N: Potenziamento dell'impianto di depurazione di Grottiagle Montetiasi															
ID	Fase	Data Inizio	Data Fine	Dur	% Av.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Progettazione Preliminare	25/10/2007	22/02/2008	120	100,00%		2202								
2	Progettazione Definitiva	15/09/2008	30/04/2010	227	100,00%				30/04						
3	Appalto	15/03/2012	15/02/2013	337	90,00%						15/02				
4	Stipula Contratto	01/03/2013	01/03/2013									01/03			
5	Progettazione Esecutiva	11/03/2013	06/05/2013	59								06/05			
6	Esecuzione Lavori	30/06/2013	19/06/2015	719									18/06		
7	Collaudo	20/06/2015	16/12/2015	179									16/12		
8	Funzionalità	14/02/2016	14/02/2016											14/02	
9	Chiusura progetto	15/03/2016	15/03/2016												15/03

LEGENDA: Fase Milestone data fine Fase in gg/mm Avanzamento

3. TRINITAPOLI:

Censure mosse dalla Commissione Europea:

Secondo le autorità italiane, l'agglomerato di Trinitapoli genera un carico inquinante pari a 21.024 A.E. Nel parere motivato la Commissione ha addebitato all'Italia una violazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271 in relazione a quest'agglomerato.

Dall'esame dei dati forniti in risposta al parere motivato emerge una situazione molto simile a quella degli agglomerati di Francavilla Fontana e di Monteiasi. Ancora una volta le autorità italiane riconoscono un'assenza di conformità rispetto ai valori limite prescritti alla tabella 2 dell'allegato I alla direttiva 91/271, aggiungendo che i necessari lavori di adeguamento del depuratore presente nell'agglomerato dovrebbero protrarsi fino al 2013.

Anche in questo caso la Commissione ritiene di dover pervenire alle medesime conclusioni già esposte in relazione ai due agglomerati precedenti, chiedendo che relativamente all'agglomerato di Trinitapoli la Corte voglia dichiarare che la Repubblica italiana non ha adempiuto l'obbligo ad essa incombente in forza del paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva 91/271 letto in combinato disposto con il punto B.3 e con la tabella 2 dell'allegato 1 della direttiva 91/271.

Stato di fatto attuale:

Le criticità legate alla non conformità all'art.5 della Direttiva (valori limite di emissione non conformi anno 2012) permangono, così come certificato dall'ARPA Puglia.

Sussistono ulteriori criticità denunciate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e legate all'arrivo in fogna di scarichi anomali e scarichi abusivi di varie matrici e di acque meteoriche non compatibili con il processo depurativo dei reflui civili che avrebbero comportato i fuori-limite rilevati nel corso dell'anno 2012.

Lo stesso Gestore ha rappresentato che in merito alle attività di controllo effettuate sulla rete di fognatura dell'abitato di cui trattasi, è emerso che per gli insediamenti autorizzati, per i quali i controlli hanno rilevato il superamento dei limiti di emissione, si è dato seguito con diffide che in alcuni casi hanno comportato l'adozione di procedimenti di sospensione del documento autorizzatorio.

L'impianto risulta sottodimensionato rispetto al carico generato dall'agglomerato (come da previsione del vigente PTA) ragion per cui è previsto il suo potenziamento.

L'intervento è finanziato con deliberazione CIPE n.60/2012; esso è stato inserito tra gli altri interventi urgenti e prioritari finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e precontenzioso comunitario.

In relazione all'esecuzione dell'intervento, di cui il ruolo di Soggetto Attuatore è svolto dall'AQP S.p.A., la fase di affidamento con la stipula del contratto è terminata in data 19.11.2012.

L'ultimo cronoprogramma, di cui si allega copia, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e validato dall'Autorità Idrica Pugliese, individua il termine dei lavori alla data del 4 aprile 2014; mentre la sua funzionalità è fissata al 30 novembre 2014.

Detto ultimo cronoprogramma è stato già inviato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in data 22 febbraio 2013, con prot. n.949 del Servizio Regionale Tutela delle Acque, per la sottoscrizione del relativo "Accordo di Programma Quadro Rafforzato".

Piano d'Azione:


Si dispone che *l'AQP S.p.A., Soggetto Attuatore* dell'intervento, ponga in essere ogni iniziativa utile all'abbattimento dei tempi di esecuzione dell'opera.

Si dispone, altresì, che *l'AQP:*

- a) assicuri che le singole opere facenti parte dell'appalto, a mano a mano che le stesse vengano completate, siano avviate all'esercizio e ciò per garantire il raggiungimento dei limiti di legge allo scarico con congruo anticipo rispetto alla data di conclusione del collaudo stesso;
- b) intensifichi l'attività di controllo sulle reti fognarie con riguardo, in particolare, alle utenze produttive autorizzate, applicando la prescrizione di una stazione di autocampionamento a detti allacci alla quale sia possibile accedere soltanto da parte di tecnici AQP. In particolare, dovrà redigersi, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, apposito programma straordinario delle attività, stante l'indice di pericolosità evidenziato dallo stesso gestore.
- c) sospenda le nuove autorizzazioni di scarico in fogna di reflui civili e industriali;
- d) garantisca pratiche gestionali tali da conseguire il rispetto dei limiti di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'All.5 al D. Lgs. n.152/2006 così come prescritti dall'art. 5 della direttiva, tenuto conto sia che l'impianto è dotato di un trattamento secondario con apposita stazione di abbattimento dell'azoto, sia della circostanza che il carico medio in ingresso registrato dal gestore risulti di poco superiore alle potenzialità dell'impianto medesimo.

Con riferimento ai fenomeni degli scarichi abusivi e all'immissione in fogna di acque meteoriche denunciati dal Gestore, ***si dispone che la Provincia di Barletta – Andria e Trani e il Comune di Trinitapoli*** esercitino una più incisiva funzione di controllo del territorio, con il supporto tecnico dell'AQP S.p.A., finalizzata anche al rispetto del divieto di immissione nella fogna nera delle acque meteoriche come previsto dal ***Regolamento del Servizio Idrico Integrato***.

Gantt



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 737

Comune di Putignano (BA). Variante al PRG relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture primarie a servizio della zona C3/1. Rettifica Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P) rilasciato con DGR 1003 del 21/05/2012. Proponente: Comune di Putignano (BA).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio,

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 1003 del 21/05/2012 è stato rilasciato al Comune di Putignano (BA) Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P per la Variante al PRG relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture primarie a servizio della zona C3/1;
- a seguito di segnalazione da parte dello stesso Comune di Putignano, si è rilevata la presenza di alcune imprecisioni in merito alla descrizione degli interventi oggetto di valutazione; in particolare dette imprecisioni riguardano i paragrafi (Documentazione agli atti) e (Descrizione dell'intervento proposto).

Ciò premesso, al fine di chiarezza espositiva, **si riporta integralmente il testo corretto, il quale va inteso come sostitutivo di quello di cui alla DGR n. 1003 del 21/05/2012.**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- sono stati rilevati errori nella valutazione, ai fini del Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, degli elaborati e della loro

trasmissione al proponente; pertanto il testo della DGR n. 1003 del 21/05/2012 è da intendersi integralmente sostituito come segue;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 21/04/2009 il Comune di Putignano (BA) ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in oggetto, dando atto che tale approvazione costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico comunale;
 - l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art.2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.
- Il parere paesaggistico, che ha la durata temporale del piano cui è riferito, viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica su:
- conformità agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
 - rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
 - legittimità delle procedure;
 - idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:*(Documentazione agli atti)*

Con nota prot. del Comune di Putignano, Ufficio Lavori Pubblici, n. 38707 del 16/09/2010, acquisito al prot. del Servizio Assetto del Territorio al n. 6885 del 28/10/2010, è pervenuta al Servizio Assetto del Territorio richiesta di Parere Paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, e di Autorizzazione Paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Con nota prot. del Comune di Putignano, Ufficio Lavori Pubblici n. 16807 del 19/04/2011, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 3675 del 22/04/2011, sono pervenuti elaborati integrativi.

In merito alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, si rappresenta che con DGR n. 1801 del 30/07/2010 è stata attribuita al Comune di Putignano (BA) la delega di cui all'art. 7 della L.r. 20/2009 e, dunque, il Comune di Putignano (BA) è competente per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P

La documentazione relativa al progetto in oggetto allegata all'istanza prot. n. 38707 del 16/09/2010, acquisito al prot. del Servizio Assetto del Territorio al n. 6885 del 28/10/2010, è costituita dai seguenti elaborati:

- OS1 - Opere stradali, Inquadramento
- OS2 - Opere stradali, Rilievo celeri metrico dello stato dei luoghi
- OS3 - Opere stradali, planimetria generale, particolari
- OS4 - Opere stradali, profilo longitudinale, sezioni 1-13
- OS5 - Opere stradali, quaderno delle sezioni
- OS6 - Opere stradali, particolari costruttivi, sezioni tipo
- OS7 - Opere stradali, planimetria generale, segnaletica
- IFb1 - Opere di fogna bianca, planimetria generale, particolari
- IFb2 - Opere di fogna bianca, profili
- A - Relazione generale
- F - Piano particellare d'esproprio
- M - Relazione finalizzata all'ottenimento del parere paesaggistico
- Relazione geologica ed idrogeologica

La documentazione integrativa trasmessa con nota prot. del Comune di Putignano, Ufficio Lavori Pubblici n. 16807 del 19/04/2011, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 3675 del 22/04/2011, è costituita dai seguenti elaborati:

- M1 - Rilievo fotografico dell'area oggetto d'intervento
- 2 - Planimetria generale, assetto stradale di progetto
- 4 - Assetto stradale di progetto, sezioni longitudinali e trasversali viabilità di piano quadro lato valle

(Descrizione intervento proposto)

A seguito di difficoltà nel realizzare le opere di infrastrutturazione previste negli "indirizzi per l'attuazione della zona omogenea C3.1 di PRG - Piano Quadro", approvato con DCC n. 45 del 30.09.2003, si è determinata la necessità di una Variante per la modifica del tracciato della nuova strada e delle urbanizzazioni.

Il progetto prevede la realizzazione di una strada della sezione carrabile di 6,95 m più due marciapiedi laterali, ciascuno di 1,00 m, che partendo da Via Sannicchiole si immetterà su Via F.lli Bandiera, con sottostante tronco di fogna bianca, per lo smaltimento delle acque meteoriche in appositi pozzi disperdenti dopo un idoneo trattamento di dissabbiatura e disoleazione. La strada avrà strutture di contenimento costituite da scarpate poggianti su terreno stabile, con altezze variabili mediamente tra 0,50 m e 2,00 m, per alcuni tratti anche di 4,00 m. Il tratto attraverserà in rilevato una linea di deflusso naturale delle acque meteoriche e sarà, pertanto, munito di tombino di scolo costituito da tubi di cemento vibro compresso. Le barriere di protezione, nel tratto che non interesserà le aree oggetto di lottizzazione, saranno realizzate da parapetti in conglomerato cementizio armato poggianti su un cordolo in c.a., mentre i marciapiedi saranno realizzati con cordolo in calcestruzzo vibrato e rifiniti con pavimento in pietrini di cemento.

Saranno successivamente a carico dei lottizzanti le opere di finitura dei tratti stradali ricadenti nel comparto quali marciapiedi, recinzioni, pubblica illuminazione, fornitura e messa a dimora di alberature.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del PUTT/P, si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto riguarda gli interventi, ricadenti nel territorio del Comune di Putignano (BA), dall'analisi della documentazione trasmessa è emerso che:

- per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in ATE di tipo C;

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema "**assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico**", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

- Per il sistema "**copertura botanico-vegetazionale e colturale**", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

Va inoltre prescritto tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema "**stratificazione storica dell'organizzazione insediativa**", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

- per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: un breve tratto dell'intervento, c/o Via F.lli Bandiera, intercetta l'area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento denominati "Versanti e crinali", e precisamente da un ciglio di scarpata, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P; lo stesso tratto, inoltre, intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di linea di compluvio;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di interesse biologico-vegetazionale; si ritiene di specificare, altresì, che per ciò che attiene ai beni diffusi nel paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, dalla documentazione fotografica e dalla verifica delle ortofoto regionali, emerge che l'area d'intervento è interessata dalla presenza in alcuni tratti di piante isolate, e pareti a secco, che il citato art. 3.14 delle NTA del PUTT/P riconosce

come beni da salvaguardare come rappresentando elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento risulta all'interno della zona "caratterizzata dalla presenza del particolare "habitat dei trulli" da sottoporre a "Piano Urbanistico Territoriale Tematico di secondo livello -art 2.05 PUTT", denominato sottopiano "Valle dei trulli", mai redatto, che avrebbe dovuto fissare "direttive per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico-ambientale delle previsioni edificatorie... intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie". In assenza, per quanto riguarda i beni diffusi nel paesaggio agrario si fa' riferimento dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento risulta antropizzato, in quanto interessato da viabilità locale ed extraurbana e da manufatti rurali, alcuni dei quali appartenenti alla categoria dei beni diffusi del paesaggio agrario (art. 3.14 delle NTA del PUTT/P). L'area d'intervento, inoltre, presenta alcune peculiarità paesaggistiche diffuse degne di specifica tutela, quali le emergenze idrogeomorfologiche.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si precisa che gli interventi di realizzazione della nuova strada interessano gli ATD del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, ma non risultano in contrasto con i relativi indirizzi e direttive di tutela se si configurano come un progetto di "formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione di alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area", ai sensi dell'art. 3.08, punto 4.2 delle NTA del PUTT/P.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter

esprimere **parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica** da parte del Comune, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per gli ATD e gli ATE interessati.

Prescrizioni:

- la pendenza di tutti i tracciati viari (viabilità di piano, percorsi pedonali) e le livellette stradali non siano superiori a quelle riportate nella tavola 4 "Assetto stradale di progetto, sezioni longitudinali e trasversali viabilità di piano quadro lato valle", al fine di configurarla seguendo il più possibile le pendenze naturali del terreno ed evitare rilevanti movimenti di terra a danno dell'attuale assetto orografico;
- le nuove barriere di sicurezza, sia nell'area di progetto, laddove sono previste come parapetti in conglomerato cementizio armato poggiati su un cordolo in c.a., sia in quella ricadente nella lottizzazione, siano realizzate con muretti a secco, secondo le disposizioni contenute nell'allegato alla DGR 5 luglio 2010, n. 1554 "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000";
- i cordoli dei marciapiedi siano realizzati in pietra locale bianca;
- le scarpate siano interessate da interventi di inserimento paesaggistico attraverso l'insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico, con specie autoctone quali Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, ecc.;
- all'eventuale abbattimento di specie arboree, faccia seguito il relativo reimpianto o la messa a dimora di altri esemplari nella stessa area;
- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008, si prevedano per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;

Indirizzi:

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovranno essere garantite i seguenti indirizzi:

- siano limitate l'area di cantiere e le relative opere complementari (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc), in quanto la stessa non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente l'area di pertinenza del ciglio di scarpata e della linea di compluvio; in tali aree le opere non dovranno comportare l'abbattimento di alberi o arbusti, manufatti rurali e gli altri beni diffusi del paesaggio agrario, ripristinando totalmente, a cantiere ultimato, lo stato dei luoghi;
- gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti, la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente e il rilascio della relativa Autorizzazione Paesaggistica.

Eventuali modifiche del progetto, intervenute in ragione dell'accoglimento delle osservazioni dei terzi interessati all'interno del procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche comunali, dovranno essere nuovamente sottoposte a parere paesaggistico ex. art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, se necessario in deroga, ex. art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del Parere Paesaggistico con prescri-

zioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alla variante urbanistica necessaria per la realizzazione del progetto in esame.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE al Comune di Putignano (BA), relativamente al progetto denominato “Variante al PRG relativa al progetto per la realizzazione di infrastrutture primarie a servizio della zona C3/1”, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, nei termini e con le prescrizioni riportati al punto “Indirizzi e prescrizioni” fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di

dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del titolo autorizzativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici trasmessi con nota prot. n. 16807 del 19/04/2011, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 3675 del 22/04/2011, al sig. Sindaco del Comune di Putignano (BA).

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 738

BARI. Intervento di riqualificazione fisica e ambientale delle aree ferroviarie comprendenti la stazione PM, lo scalo pubblico, lo scalo Ferruccio Ambito B - Stazione PM. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P) e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P) con effetto di Autorizzazione Paesaggistica - art. 146 del D.Lgs 42/04.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

VISTI:

- la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11/01/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio; ed in particolare gli art. 5.01, 5.03, 5.04, 5.07 delle NTA del PUTT/P.

- la nota dell'Avvocatura della Regione Puglia prot.11/L/5815 del 27/03/2013 acquisita dal Servizio Assetto del Territorio n 2625 del 28/03/2013;
- l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- la nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11.02.03, con cui il Comune di Bari ottiene formale attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA. del PUTT/P- Primi Adempimenti per l'attuazione del Piano, nonché dei "Territori Costruiti" di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P, così come adottati dal Comune di Bari con on delibera di CC n. 169 del 19.11.2002
- la delibera regionale n. 1812 del 02/08/2011 con cui la Giunta Regionale ha approvato con prescrizioni e modifiche la Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, così come adottati dal Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 09.07.2010 ed emendata con Deliberazione di CC n. 13 del 09/03/2011.

(Documentazione agli atti)

Considerato che:

Con nota prot. n. 114/12 del 27/11/2012, acquisita al prot. n. 12086 del 07/12/2012 del Servizio Assetto del Territorio, l'Interporto Regionale Spa ha trasmesso copia del verbale della conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 delle legge 241/90 e smi tenutasi il 13/09/2012 relativamente al progetto definitivo "Intervento di riqualificazione fisica ed ambientale delle aree ferroviarie comprendenti la stazione PM, lo Scalo Pubblico, Lo Scalo Ferruccio". Nella predetta nota viene precisato che: "alla Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata e al Servizio Regionale del Territorio, non invitati alla seduta del 13 settembre u.s, si invia altresì il PV di tale seduta". In riferimento all'intervento in oggetto viene evidenziato che l'intervento è diviso in due ambiti distinti e separati:

- Ambito A: Scalo Ferruccio -Scalo Pubblico
- Ambito B: Stazione PM

Con nota prot. n. 120/12 del 10/12/2012, acquisito al prot. del Servizio Assetto del Territorio al n. 12407 del 14/12/2012, è pervenuta, da parte della società Interporto Regionale della Puglia SpA, richiesta di Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle

NTA del PUTT/P e di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, unitamente alla seguente documentazione relativa al progetto in oggetto:

- Allegato 1 - Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al progetto preliminare Nodo di Bari Nord;
- Allegato 2 - Parere favorevole di compatibilità ambientale di cui alla delibera della Giunta della Regione Puglia n. 2573 del 23.11.2010;
- Allegato 3 - Parere positivo Commissione Tecnica per la verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del 02.12.2010, sul progetto preliminare nodo di Bari;
- Allegato 4 - Relazione Generale Progetto Ambito B Stazione PM;
- Allegato 5 - Tavole D.O.F.3.1 del Progetto Ambito B Stazione PM;
- Allegato 6 - Tavola comparativa tra il progetto di "Bari Smistamento" del Nodo di Bari ed il progetto Ambito B Stazione PM;
- Allegato 7 - Progetto Ambito B Stazione PM. Studio di compatibilità idraulica;
 - 1.A - Relazione di compatibilità idraulica;
 - 2.A - Planimetria bacino idrografico Lama Balice;
 - 3.A - Planimetria rilievo fotografico;
 - 4.A - Documentazione fotografica;
 - 5.A - Attraversamenti Lama layout;
 - 6.1.A - Planimetria output modellazione idraulica stato di fatto - Modello 1 - Tr200;
 - 6.2.A - Planimetria output modellazione idraulica stato di fatto - Modello 1 - Tr300;
 - 7.1.A - Planimetria output modellazione idraulica interventi di mitigazione - Modello 2 - Tr200;
 - 7.2.A - Planimetria output modellazione idraulica interventi di mitigazione - Modello 2 - Tr300;
 - 8.1.A - Planimetria output modellazione idraulica interventi di mitigazione - Modello 3 - Tr200;
 - 8.2.A - Planimetria output modellazione idraulica interventi di mitigazione - Modello 3 - Tr300;
 - 9.A - Planimetria interventi di progetto;
- Allegato 8 - Planimetria di progetto e livelli di tutela operanti nell'area di intervento;

Con nota prot. n. 56566 del 11/12/2012, acquisita al prot. n. 92 del 07/01/2013 del Servizio Assetto del Territorio, il Servizio Lavori Pubblici ha convocato la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e smi, art. 14 LR n. 13/2001 e smi, art. 16 DPR 317/2001, art 12, comma 3 LR 3/2005.

- In sede di Conferenza di Servizi del 16/01/2013:
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia con nota prot. n. 696 del 16/01/2013, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e qualità del paesaggio, protocollo n. DG/PBAAC/34.19.04/18080/2011 del 30/01/2011, riservandosi di fornire ulteriori prescrizioni all'atto della presentazione del progetto esecutivo;
 - il Parco Naturale Regionale Lama Balice, ha espresso con propria nota del 14/01/2013 parere favorevole con prescrizioni, successivamente modificato e integrato con nota del 22/01/2013;
 - il Comune di Bari ha espresso con propria nota n. 11860 del 16/01/2013, parere favorevole "sul progetto dell'opera pubblica nel proprio insieme (...) che imprime a tutte le aree interessate la destinazione urbanistica "aree per le sedi ferroviarie" e per quella in cui si sposta la fornace da fascia di rispetto ai principali assi stradali e ferroviari in area per le attrezzature a livello urbano e regionale (area interportuale), limitatamente alla stretta competenza urbanistica, con la prescrizione che ogni intervento è subordinato alla previa acquisizione di tutti parere favorevoli di competenza di ogni altra istituzione, con particolare riguardo alle Soprintendenza, all'Autorità di Bacino; al servizio Ambiente della Regione Puglia ed all'Ente Parco Lama Balice, al Servizio Urbanistico ed al Settore Paesaggio della Regione Puglia."

Con nota prot. n. 010/13 del 01/02/2013, acquisita al prot. n. 1265 del 12/02/2013 del Servizio Assetto del Territorio, l'Interorto Regionale Spa ha trasmesso copia del verbale della conferenza dei servizi decisoria tenutasi il 16/01/2013 relativa ai lavori in oggetto, unitamente agli allegati al verbale stesso ed alla copia della nota prot. 4213 del

31.01.2013 del Dirigente Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia. Nel suddetto verbale è stato riportato il parere del Servizio Assetto del Territorio comunicato in sede di conferenza con il quale si rappresenta: “la competenza dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica per l’ambito B ai sensi degli art 5.03 e 5.07 delle NTA del PUTT (Deroga e Parere Paesaggistico) e dell’art 146 del DLgs 42/2004. Per l’Ambito A non si ravvisano dagli atti profili di competenza dell’Ufficio. La deroga è atto di competenza della GR, e al fine di assumere l’efficacia di Autorizzazione paesaggistica è vincolato al parere della competente Soprintendenza. Si rappresenta pertanto di rilasciare, in questa sede, un parere definitivo. Detto parere che anticipa nei meriti come favorevole con alcune prescrizioni sulle sistemazioni ambientali/paesaggistiche che potranno essere recepite nelle fasi di progettazione esecutiva. Per quanto attiene alle competenze richiamate dal Parco di Iama Balice, si prende atto di quanto prospettato”.

(Descrizione intervento proposto)

Il progetto denominato Ambito B: Stazione PM Bari Ferruccio è parte organica di un intervento più ampio finalizzato al potenziamento e alla riqualificazione fisica e ambientale delle aree ferroviarie comprendenti (oltre alla stazione PM) il sito cd. Scalo Ferruccio (Ambito A: Riqualificazione di Scalo Ferruccio).

Tale intervento globale (funzionalmente separato in due Ambiti esclusivamente per dare evidenza ai differenti programmi di fattibilità finanziaria), in linea con gli strumenti della programmazione e pianificazione di livello nazionale e regionale, ricompono un quadro di riferimento strategico e territoriale entro cui si inseriscono una serie di azioni progettuali tra loro coordinate in parte già realizzate (Interporto Regionale della Puglia), in parte in corso di realizzazione (asse nord-sud di PRG - 1 stralcio), in parte in fase avanzata di approvazione ed imminente cantierizzazione (asse di PRG nord-sud 2° stralcio).

Nella Relazione Generale Elaborato A, sono richiamate le seguenti opere (con i relativi procedimenti amministrativi) strettamente interrelate con gli interventi oggetto del progetto definitivo:

- La legge n 240/1990, coerentemente con il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL,

1986) ha promosso su tutto il territorio nazionale la costruzione di una rete di Interporti. In tale contesto programmatico e pianificatorio emerge l’importanza della Regione Puglia intesa come grande piattaforma logistica ed infrastrutturale, cerniera tra il mediterraneo e l’Europa continentale, in grado di incrementare il livello di competitività del Mezzogiorno d’Italia e dell’intero Paese.

- L’interporto di Bari, come interporto di rilevanza nazionale, è stato inserito nello schema di Piano quinquennale di cui alla delibera CIPET del 31 marzo 1992;
- La Regione Puglia ha inserito l’Interporto di Bari nel proprio Piano Regionale dei Trasporti (PRIT) approvato con delibera del Consiglio regionale n. 123/92;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con atto n. 19707 del 30/12/1996, ha approvato la graduatoria di merito delle richieste di ammissione ai contributi finanziari previsti dalla 240/90, identificando la Società Interporto Regionale della Puglia quale soggetto vincitore ed assegnatario di un primo finanziamento pari a 20,656 mld di lire (euro 10.667933,71).
- Il Comune di Bari, a seguito di valutazioni ed indagini territoriali, con deliberazione consiliare n. 279 del 22.12.1999, ha approvato in via definitiva il progetto generale ed il 10 Stralcio funzionale, 1° e 2A Fase, dell’Interporto Regionale della Puglia in località Bari- Lamasinata nonché la relativa variante al PRG vigente, come da elaborati scritto-grafici allegati alla precedente e prodromica deliberazione consiliare n. 222 del 21.11.1999 (Adozione variante urbanistica).
- Il progetto approvato in Consiglio comunale (datato 15.03.1999), denominato Progetto per la realizzazione dell’interporto Regionale della Puglia in località “Lamasinata-Bari, Intervento Globale, è stato articolato in tre tipologie di aree:
 - aree ferroviarie ed intermodali;
 - aree logistico- auto portuali;
 - aree centro servizi.
- Il Progetto Globale, unitamente al Progetto esecutivo 1A Fase, sono stati sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza dello Stato.

- Con decreto VIA n.5674 del 21/12/2000 emanato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, è stato espresso "giudizio positivo circa la compatibilità ambientale" del progetto presentato. Tale giudizio è stato subordinato all'ottemperanza di prescrizioni (riportate nei punti da "a" a "s" dello stesso decreto) a carico della Società Interporto, accompagnate da alcune raccomandazioni indirizzate sia all'Amministrazione comunale di Bari, in merito alla viabilità di contorno, sia alla Società Interporto, relativamente alla necessità di redigere e presentare", di concerto con il titolare dell'attiguo scalo FS Bari Ferruccio, un "programma di riqualificazione ambientale dell'area.
- L'area Ferruccio, infatti, già destinata ad attività ferroviarie ed intermodali, presenta alcune evidenti criticità ambientali legate alla mancanza di impianti di trattamento acque piovane, di sistemi di movimentazione desueti, di collegamenti inefficienti.
- Il decreto VIA appena richiamato (in particolare nella prescrizione a) rinviava alla fase dei progetti esecutivi" (dell'intero Progetto Globale) la "concretizzazione puntuale (di) tutte le indicazioni di ottimizzazione progettuale e di dispositivi e modalità di riduzione, mitigazione e compensazione ambientale contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nelle documentazioni integrative trasmesse dal proponente in corso di istruttoria,
- Il 26 luglio 2001 (prot. n. 29/2001) la Società Interporto ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente il cosiddetto Progetto di ottemperanza contenente "i necessari elementi di riscontro per verificare come la documentazione progettuale e amministrativa prodotta sia conforme con le prescrizioni contenute nel decreto."
- Con nota 5 novembre 2001 (prot. n. 11646/VIA1A.O.4), il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio -Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale- ha riscontrato con esito favorevole l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel decreto VIA n.5674 del 21 dicembre 2000, rimandando, per quanto riguarda il recupero delle presenze artistico-storiche, al parere del competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Parere che è stato successivamente acquisito con esito

favorevole tramite la nota del 27/02/2004 (prot. n° ST/413/7204/2004) in cui si prescrive con "l'obbligo di concordare in fase esecutiva le opere di finitura"

- Con riferimento al procedimento di Valutazione d'impatto Ambientale, è importante richiamare che nella nota richiamata al punto precedente, il Servizio ministeriale "esaminata la documentazione, prende atto che il progetto verrà realizzato per fasi e che pertanto le prescrizioni ad esse relative restano al momento un vincolo e saranno ottemperate successivamente, al riguardo il proponente comunque ha dichiarato che invierà il progetto esecutivo delle diverse fasi, una volta definite le fonti di finanziamento per la conseguente verifica di ottemperanza"
- in adempimento all'obbligo di cui sopra, la Società Interporto ha provveduto ad inviare al Ministero dell'Ambiente, con lettera di accompagnamento datata 4/11/05 prot. 103/05, primi cinque progetti esecutivi (1° Intervento-2° Fase, 2° Intervento e 3° Intervento -1°-2° e 3° Stralcio) e successivamente ancora, con lettera prot n° 20/05 del 13/02/2006, il progetto esecutivo del 3° Intervento- 4° stralcio. Detti progetti esecutivi sono stati sottoposti a definitiva verifica di ottemperanza, conclusasi con esito positivo, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. DSA-2007-0024110 del 10092007 e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. n. DG BAP S0213419.04/20893 del 23 1 2007.

L'intervento denominato Ambito B, Stazione PM Bari Ferruccio, parte integrante del progetto complessivo Assetto Nodo di Bari (progetto redatto da Italferr) è inserito nel Progetto Globale dell'interporto di Bari Lamasinata, approvato dal Comune di Bari con le deliberazioni del CC. n° 222/1999 e 279/1999.

L'intervento da finanziare nell'ambito delle opere previsti dalla legge 296/06 - comma 1044 per l'eliminazione dei cosiddetti colli di bottiglia, e dal PON Trasporti Reti e Mobilità ha l'obiettivo di risolvere le criticità di ultimo miglio dell'attuale fascio di presa e consegna di Ferruccio rappresentato dal collegamento alla linea adriatica Bologna-Lecce.

Come si rileva dalla documentazione trasmessa nonché dalla tav. DOF 3.1 "Planimetria dispositivo

di armamento: piano schematico opere Ya, Yb1, Yb2” il progetto proposto dalla Società Interporto, è costituito da tre lotti:

- lotto Ya relativo all’armamento dei primi due binari in fregio ai binari di corsa e dei relativi raccordi ed impianti dell’edificio tecnologico, deposito, officina e della viabilità;
- lotto Yb1 riguardante l’armamento degli ulteriori quattro binari e dei relativi raccordi ed impianti nonché dell’opera di attraversamento di Lama Balice;
- lotto Yb2 costituito dal fascio di quattro binari secondari, di cui il primo per il raccordo ASI e per i magazzini F2 dell’interporto ed i restanti tre quale fascio di appoggio per la piattaforma intermodale.

Il progetto prevede come descritto nella documentazione in atti, ed in particolare nella Relazione Generale Elaborato A, la realizzazione del nuovo tracciato ferroviario, compreso tra la linea adriatica Bologna-Lecce ed il fascio di presa e consegna ASI, che si sviluppa dal punto di vista piano altimetrico:

- nel primo tratto fino all’attraversamento della Lama Balice, in affiancamento alla esistente linea ferroviaria Bologna-Lecce;
- nel tratto successivo il tracciato prosegue distanziandosi dalla linea ferroviaria esistente per sotto passare la linea della metropolitana che collega Bari con il quartiere San Paolo in viadotto della FT;
- nel tratto terminale i primi due binari del fascio con andamento parallelo a quello della linea ferroviaria Adriatica esistente si congiungono con i binari di parco Lamasinata. Il terzo, quarto, quinto e sesto si raccordano al fascio dello scalo pubblico ed al piazzale intermodale dell’Interporto.

Il progetto prevede nel dettaglio, tra le altre opere:

- in prossimità della parte terminale della radice nord (radice di deviatoi nel primo tratto di circa 500 m) un piazzale con un fabbricato tecnologico ad un solo livello che si sviluppa su impianto rettangolare con una superficie complessiva di 460,80 mq;
- in attraversamento della Lama Balice, un ponte scatolare a quattro campate ciascuna della lunghezza di 12,40 m e larghezza di circa 60,00 m sostenuto da setti con spessore di circa 2,00

- la realizzazione di una galleria artificiale dell’Asse di PRG che interessa l’attraversamento del fascio ferroviario avente una larghezza di 25,40 m, lunghezza di 65,00 m, ed altezza di 7,61 m;
- la traslazione e ricollocazione dell’antica fornace esistente all’interno dell’area del fascio ferroviario, in posizione baricentrica rispetto all’ansa generata dai fasci della stazione ASI e dalla linea di corsa adriatica Bologna - Lecce, che verrà ricostruita nel sito ove è attualmente presente la cava. Il suddetto intervento prevede la riorganizzazione dell’area interessata dalla ricollocazione della fornace con una zona a parcheggio, aree a verde, e nuovi tracciati viari per l’accesso al sito;
- interventi di mitigazione del rischio idraulico per la foce di lama Balice, con chiusura del sottopasso ferroviario di Strada del Torrente, realizzazione colmata arginale in destra idraulica, realizzazione di un argine che costeggia la lama in destra idraulica, nel tratto compreso tra la ferrovia Bari-Nord;
- realizzazione delle opere di completamento del fascio, recinzioni, viabilità esterna, parcheggi;

(Tutele di cui al Dlgs 42/2004)

La documentazione presentata evidenzia che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

- Dichiarazione di interesse pubblico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004. Decreto del 01-08-1985, denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari”, motivato come segue: “Il territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari, ricadente nei comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Palo del Colle, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari (provincia di Bari) riveste notevole interesse perché è caratterizzato dalla presenza di gravine e lame che, con diverse dimensioni, partono dalle ultime propaggini collinari delle murge per arrivare al mare. Fortemente caratterizzate sotto il profilo geomorfologico, esse rivestono particolare interesse sotto il profilo paesistico e naturalistico per la presenza anche dell’habitat naturale e dell’ecosistema ancora sufficientemente integri. Inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti umani, ricavati in grotte scavate dall’uomo lungo

i lati delle gravine, o sorti nelle vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano limitate ma significative tracce”.

- parte dell'intervento ricade in un'area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004. Lettera C (corsi d'acqua iscritti negli elenchi). Nel dettaglio trattasi del “Torrente Marisabella”.
- parte dell'intervento ricade in un'area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004. Lettera F (parchi e riserve). Nel dettaglio trattasi del Parco regionale di Lama Balice istituito con LR 5 giugno 2007, n.15.

(Tutele di cui al PUTT/P)

Considerato che dalle tavole di perimetrazione dei “Territori costruiti” ratificati con attestazione di coerenza regionale (nota prot. n. 815/06 del 11.02.2003) si evince che l'area d'intervento non ricade all'interno dei cd. “Territori costruiti” perimetrati secondo quanto disposto dall'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P, aree all'interno delle quali non trovano applicazione ai sensi del comma 5 art 1.03 delle NTA del PUTT, le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II “Ambiti Territoriali Estesi” ed al titolo III “Ambiti Territoriali Distinti”.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, si evince quanto segue:

- dalla consultazione della tavola n. 1 - Ambiti Territoriali Estesi - riporto su RAFG - scala 1:10.000 e della Tavola n. 4 - Ambiti Territoriali Estesi - riporto su PRG - Scala 1:10.000 dei Primi Adempimenti al PUTT/P risulta che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “C”, “D” ed “E” (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).
- dalla consultazione della tavola n. 1 - Ambiti Territoriali Estesi - riporto su RAFG - scala 1:10.000 e della Tavola n. 1 - Ambiti Territoriali Estesi - riporto su PRG - Scala 1:10.000 della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P risulta che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo “B”, “C”, “D” ed “E” (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante “B” prevedono la “conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori

e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “E” prevedono la “valorizzazione delle peculiarità del sito

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento così come rappresentato nelle Tavole n. 1 - Decreti Galasso - Idrologia Superficiale serie n. 2 e 6 - dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) e della Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P (art 5.06 delle NTA del PUTT/P) risulta essere interessata da componenti del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, ed in particolare dall'area di pertinenza e area annessa del Corso d'acqua pubblico denominato “Torrente Marisabella” e dalla lama denominata “Lama Balice”, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT/P. In riferimento alla predetta componente con DGR n. 1812 del 02.08.2011 di approvazione della Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P è stato prescritto al Comune di Bari (pag 26123 BURP n.142 del 14.09.2011): “di perimetrare l'area annessa alle “lame” attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM

1 agosto 1985 -ex L. 431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela, valutando anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente, ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente."

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento così come rappresentato nelle Tavole n°1 - Il sistema della copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica serie n° 4 - dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) e della Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P (art 5.06 delle NTA del PUTT/P), non risulta essere interessata da componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo. Tuttavia nella tavola n° 1 - Il sistema della copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica serie n° 4 - della Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P (art. 5.06 delle NTA del PUTT/P), l'area d'intervento è interessata dal Parco di Balice. Come già rilevato nella DGR n. 1812 del 02.08.2011 di approvazione della Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, nella suddetta tavola il Comune di Bari (pag 26125 BURP n.142 del 14.09.2011) ha individuato il solo perimetro del Parco Naturale di Lama Balice (istituito con LR n.5 giugno 2007) non specificando se esso ricade o meno tra i "bene naturalistici" di cui all'art. 3.11 delle NTA del PUTT/P. Pertanto in riferimento alle predetta componente nella DGR n. 1812 del 02.08.2011 è stato prescritto al Comune di Bari: "la puntuale individuazione dell'area annessa, per i siti di riconosciuto e rilevante valore scientifico e naturalistico (Lama San Giorgio e Lama Giotta) e per il Parco Regionale "Lama Balice", perimetrata in funzione del contesto paesaggistico e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale; nonché attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) e privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM 1 agosto 1985 -ex L.431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela. Tale operazione potrà valutare anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizza-

zione e/o riqualificazione dell'esistente. Quanto innanzi dovrà coordinarsi con la prescrizione di cui al punto (iii) dei CORSI D'ACQUA (3.08) (...). Da accertamenti d'ufficio si rileva inoltre che l'area d'intervento risulta interessata da "Beni diffusi nel paesaggio agrario" art.3.14 delle NTA del PUTT, nello specifico da alberature piante isolate o a gruppi, sparse, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico, nonché anche da alberature stradali e poderali.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento così come rilevabile dalle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) nel dettaglio "Tav 1A serie n.4 bis e n.5 - Vincoli e Segnalazioni Architettoniche" risulta interessata dall'area annessa di una componente culturale di riconosciuto valore e ruolo nell'assetto paesaggistico ed in particolare da un ATD "segnalazione architettonica" sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 delle NTA del PUTT. Nello specifico si tratta della segnalazione architettonica denominata "Masseria La Sega" indicata con il codice SA12. Tuttavia nella tavola - Tav 1A serie n.4 bis e n.5 - Vincoli e Segnalazioni Architettoniche - della Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P (art 5.06 delle NTA del PUTT/P), poiché il Comune di Bari ha provveduto in tale sede a ripertimetrare l'area annessa alla "Masseria La Sega", essa ricade al di fuori dell'area d'intervento. Inoltre dalla documentazione trasmessa, si rileva inoltre la presenza del manufatto "antica fornace" sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 con DDR del 27/10/2011";

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Premesso quanto sopra, si rileva che l'intervento contrasta con le prescrizioni di base di cui agli art 3.08, 3.11 e 3.16 delle NTA del PUTT/P. Poiché l'intervento per l'Ambito B si configura quale opera pubblica in attuazione del protocollo sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture del 10.10.2011 il parere e l'accertamento di compatibilità paesaggistica possono essere rilasciati in deroga alle prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P e previo assenso della Giunta Regionale (cfr nota dell'Avvocatura della Regione Puglia prot.11/L/5815

del 27/03/2013) a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di cui all'art 5.07 delle NTA del PUTT/P:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico- ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiamo alternative localizzative;

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento risulta alquanto antropizzato, in quanto l'area d'intervento è a cavallo tra tessuto urbano di tipo misto (residenziale, commerciale, ecc.), infrastrutture e costruzioni dell'interporto di Bari, una cava dismessa e piccole zone coltivate.

Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio rurale della piantata olivicola della conca barese, attraversata dal sistema radiale delle lame, solchi carsici per il deflusso delle acque piovane provenienti dal gradino murgiano, e dal sistema insediativo delle masserie che si attestano prevalentemente lungo il percorso delle stesse lame con l'obiettivo di presidiare il territorio dal mare sino all'entroterra.

Le suddette componenti, quando prossime ai contesti urbani assumono una singolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico poiché elementi identitari della struttura insediativa del territorio e dal punto di vista ambientale, con particolare riferimento alle lame, elementi della rete ecologica che contribuiscono a generare un sistema di connessione con il territorio.

Con riferimento all'area oggetto d'intervento, si specifica che il progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, interferisce con l'area di pertinenza e annessa della "Lama Balice", del corso d'acqua pubblico "Torrente Marisabella" e con l'area di pertinenza e l'area annessa del bene naturalistico "Parco Naturale di Lama Balice".

In relazione al manufatto dell'"antica fornace" presente nell'area d'intervento e sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 con DDR del 27/10/2011, si specifica nel merito che per il progetto di traslazione e di ricostruzione per anastilosi della struttura, la Soprintendenza in sede di conferenza di ser-

vizi del 16.01.2013 con nota prot. n. 696, non ha sollevato obiezioni a tal riguardo, "ribadendo quanto già comunicato nella precedente nota n. 12985 del 13.09.2012 e in particolare nei precedenti pareri espressi con note 10997 del 26.08.2011 e n. 2191 del 15.02.2012"

(Conclusioni e prescrizioni)

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- come richiesto nel parere della Soprintendenza prot. n. 12985 del 13/09/2012, in riferimento alla realizzazione del ponte a quattro campate "(...) la nuova struttura dovrà essere realizzata mirando al più ampio rispetto delle naturali configurazioni ambientali e paesaggistiche della zona; si dovrà inoltre prestare attenzione a non alterare la locale vegetazione mediterranea ed eventualmente procedendo al reimpianto di eventuali alberature ivi presenti";
- come richiesto nel parere del "Parco Regionale Lama Balice" espresso con propria nota del 14/01/2013 in sede di conferenza di servizi del 16/01/2013:
 - "evitare il solettone di fondo, utilizzare rivestimenti in pietra naturale, per la globalità degli interventi proposti, prevedere quinte vegetali di associazioni erbacee ed arbustive ed interventi di rinaturalizzazione dell'alveo in prossimità dell'intervento;
 - mantenere il fondo naturale dell'alveo, con previsione relativamente all'opera proposta in progetto, sui lati del solettone superiore ove possibile, delle luci naturali, compatibilmente con la conservazione della funzionalità idraulica dell'opera;
 - inerbimento con specie vegetali erbacee tipiche della cenosi della Lama, in successione agli interventi di manutenzione del fondo alveo;
 - la collocazione dei massi ciclopici sotto l'area di interferenza, nella Lama, dei binari della linea Otranto-Bologna debba essere compiuta nel rispetto delle esigenze idrauliche nonché avendo cura di ripristinare le connessioni ecologiche e geologiche dell'alveo ossia mantenendo l'andamento naturale dell'alveo medesimo;"

- in riferimento alla ricollocazione dell'Antica Fornace si prende atto e si condivide quanto già richiesto nel parere della Soprintendenza prot. n. 12985 del 13/09/2012 e successivamente ribadito con parere n. 696 del 16/01/2013. Inoltre al fine di poter garantire una corretta fruizione e percezione visiva del monumento:
 - per la realizzazione delle opere accessorie sia previsto l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione (es. pietra locale per i muretti di contenimento, muri di recinzione ecc.)
 - i percorsi pedonali interni al sito, e la prevista area a parcheggio siano realizzati con materiale drenante (terra battuta, ghiaio, pietra locale con giunto aperto, ecc.);
 - eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di rinaturalizzazione e ricomposizione paesaggistica, mediante l'asportazione del manto bituminoso e del relativo sottofondo, la messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotico erboso;
 - la realizzazione degli argini che costeggiano la Lama Balice in destra idraulica nel tratto compreso tra la ferrovia Bologna-Otranto e la ferrovia Bari-Nord e nel tratto compreso tra la ferrovia Bari-Nord e la SS16, nonché le scarpate di eventuali rilevati, compatibilmente con le funzioni idrauliche, siano interessate da interventi di inserimento paesaggistico attraverso l'insediamento di sistemi di macchia mediterranea con struttura quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico, con specie autoctone quali *Arbutus unedo*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, ecc.;
 - la realizzazione della colmata arginale nella destra idraulica in considerazione del contesto rurale in cui si colloca, sia oggetto di rinaturalizzazione e ricomposizione paesaggistica mediante la messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di vegetazione arborea e arbustiva;
 - sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (aree di sosta, parcheggi, aree di pertinenza ecc), anche in considerazione delle peculiarità geo-morfologiche di contesto, esclusivamente con materiali drenanti o semimpermeabili, autoblocanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
 - in considerazione del contesto rurale in cui si collocano il nuovo tratto di strada vicinale previsto a Sud dei tracciati ferroviari, e la strada di accesso al sito in cui verrà ricostruito il manufatto dell'antica fornace, le stesse siano dotate su entrambi i lati:
 - di muretti a secco in pietra locale costruiti secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista. Al fine di integrare l'impatto percettivo di eventuali reti metalliche sovrastanti i suddetti muri a secco siano messe a dimora siepi di essenze locali in maniera tale da creare bordura stradale vegetale;
 - di una fascia erbosa di almeno 40 cm ai due lati della strada e alla base dei muretti a secco, per favorire la permeabilità e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro e delle tecniche di conduzione agricola;
 - configurare la pendenza dei tracciati viari seguendo il più possibile le pendenze naturali del terreno, al fine di evitare rilevanti movimenti di terra a danno dell'attuale assetto orografico
 - salvaguardare tutte le alberature autoctone presenti nell'area oggetto di intervento. Eventuali espunti dovranno essere seguiti da successivo reimpianto in aree adiacenti all'interno della stessa area d'intervento. Viene fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/07 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
 - in fase di esecuzione dei lavori siano tutelate le componenti botanico vegetazionali esistenti e non siano realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale, ecc.) nelle aree caratterizzate da vegetazione di pregio;
 - al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art.**

5.04 delle NTA del PUTT/P in deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla società Interporto Regionale della Puglia SpA per il progetto “Intervento di riqualificazione fisica e ambientale delle aree ferroviarie comprendenti la stazione PM, lo scalo pubblico, lo scalo Ferruccio Ambito B - Stazione PM”, parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga ex 5.07 delle NTA del PUTT/P, con effetto di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni” del presente provvedimento parte integrante.

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento, completo degli elaborati progettuali:

- alla società Interporto Regionale della Puglia SpA.

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, a cura del Servizio AST, come previsto dalla DGR 2905/2012, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- al comune di Bari
- all'ente parco di Lama Balice

DI TRASMETTERE, il presente provvedimento a cura del Servizio AST:

- al comune di Bari

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**